

Direttive sulla riscossione dei contributi nell'AVS/AI e nelle IPG (DRC)

Valide dal 1° gennaio 2008

Stato: 1° gennaio 2020

318.102.04 i DRC

01.20

Premessa

Le Direttive sulla riscossione dei contributi (DRC) nell'AVS/AI e nelle IPG sono state integralmente rielaborate per il 1° gennaio 2008. In particolare, sono state apportate modifiche (procedura di conteggio semplificata, deduzione dei contributi sui salari di poco conto) rese necessarie dall'entrata in vigore della LLN e dell'OLN. Con l'occasione, sono stati apportati anche alcuni adeguamenti strutturali. Ad esempio, la Circolare sugli interessi di mora e compensativi (CIM) nell'AVS, AI e IPG è stata soppressa e integrata nelle DRC di cui ora rappresenta la nuova 4ª parte. Inoltre, sono stati eliminati i numeri marginali concernenti il pagamento e il conteggio mediante marche, come pure le disposizioni transitorie riguardanti la prescrizione del diritto di fissare i contributi, il privilegio sul fallimento e gli interessi di mora. Infine, sono state fatte alcune correzioni e precisazioni.

Osservazioni preliminari al supplemento 1, valido dal 1° gennaio 2009

Il presente supplemento modifica gli importi di cui all'articolo 2 LLN in base all'adeguamento delle rendite effettuato il 1° gennaio 2009. Inoltre, apporta alcune correzioni ed aggiorna la giurisprudenza del Tribunale federale (sentenze secondo la lista [selezione] dell'UFAS fino al N. 16 compreso).

Osservazioni preliminari al supplemento 2, valido dal 1° gennaio 2010

Il presente supplemento adegua le direttive alla nuova regolamentazione relativa alla riscossione dei contributi per i salari di poco conto nel settore artistico giusta l'articolo 34*d* capoverso 2 OAVS. Inoltre, apporta alcune correzioni ed aggiorna la giurisprudenza del Tribunale federale (sentenze secondo la lista [selezione] dell'UFAS fino al N. 25 compreso).

Osservazioni preliminari al supplemento 3, valido dal 1° gennaio 2011

Il presente supplemento tiene conto anche dell'adeguamento della soglia per i salari di poco conto giusta l'articolo 34*d* capoverso 1 OAVS, dovuto all'aumento delle rendite. Inoltre, apporta alcune correzioni ed aggiorna la giurisprudenza del Tribunale federale (sentenze secondo la lista [selezione] dell'UFAS fino al N. 29 compreso).

Osservazioni preliminari al supplemento 4, valido dal 1° gennaio 2012

Il presente supplemento tiene conto delle modifiche di legge entrate in vigore il 1° gennaio 2012 (miglioramento dell'esecuzione), precisando in particolare la regolamentazione relativa ai dipendenti i cui datori di lavoro non sono tenuti a pagare contributi. Inoltre, prende in considerazione la giurisprudenza del Tribunale federale (sentenze secondo la lista [selezione] dell'UFAS fino al N. 33 compreso). Le modifiche sono contrassegnate con l'annotazione 1/12.

Osservazioni preliminari al supplemento 5, valido dal 1° gennaio 2013

Il presente supplemento aggiorna le direttive in diversi punti e corregge alcuni errori. Inoltre, prende in considerazione la giurisprudenza del Tribunale federale (<u>sentenze secondo la lista [selezione] dell'UFAS</u> fino al N. 36 compreso). Le modifiche sono contrassegnate con l'annotazione 1/13.

Osservazioni preliminari al supplemento 6, valido dal 1° gennaio 2014

Il presente supplemento aggiorna le direttive in diversi punti, le adegua al nuovo diritto in materia di risanamento e corregge alcuni errori. Inoltre, prende in considerazione la giurisprudenza del Tribunale federale (<u>sentenze secondo la lista [selezione] dell'UFAS</u> fino al N. 42 compreso). Le modifiche sono contrassegnate con l'annotazione 1/14.

Osservazioni preliminari al supplemento 7, valido dal 1° gennaio 2015

Il presente supplemento aggiorna le direttive in diversi punti e corregge alcuni errori. Inoltre, prende in considerazione la giurisprudenza del Tribunale federale (<u>sentenze secondo la lista [selezione] dell'UFAS</u> fino al N. 46 compreso). Le modifiche sono contrassegnate con l'annotazione 1/15.

Osservazioni preliminari al supplemento 8, valido dal 1° gennaio 2016

Il presente supplemento tiene conto dell'aumento dell'importo massimo del guadagno assicurato nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni da 126 000 a 148 200 franchi, che produce un aumento della stessa entità del limite contributivo nell'assicurazione contro la disoccupazione. È tenuto altresì conto della riduzione del tasso di contributo delle indennità di perdita di guadagno allo 0,45 per cento per un periodo limitato di cinque anni, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.

Le direttive sono inoltre aggiornate in diversi punti, in particolare per quanto concerne la determinazione del datore di lavoro nel caso di una comunione di proprietari per piani (N. 1016), il campo d'applicazione della procedura di conteggio semplificata nel caso dei beneficiari di rendita (N. 2094 seg.), la regolamentazione nell'ambito dei salari arretrati (N. 2034 segg.), la definizione di economia domestica (N. 2128 segg.) nonché i casi in cui gli interessi decorrono senza interruzione (N. 4057).

Infine, il presente supplemento corregge alcuni errori e prende in considerazione la giurisprudenza del Tribunale federale (<u>sentenze secondo la lista [selezione] dell'UFAS</u> fino al N. 52 compreso). Le modifiche sono contrassegnate con l'annotazione 1/16.

Osservazioni preliminari al supplemento 9, valido dal 1° gennaio 2017

Il presente supplemento precisa le direttive in merito alla procedura semplificata e gli eventuali obblighi di affiliazione nell'ambito della previdenza professionale in caso di impieghi a tempo determinato (N. 2094.2)

Le direttive sono inoltre corrette, precisate e aggiornate.

Le modifiche sono contrassegnate con l'annotazione 1/17.

Osservazioni preliminari al supplemento 10, valido dal 1° gennaio 2018

Il presente supplemento contiene in primo luogo modifiche connesse alla revisione della legge contro il lavoro nero (LLN). Si tratta in particolare della precisazione delle disposizioni relative agli organi cantonali di controllo, dell'introduzione di un obbligo di informazione sulle misure decise, della limitazione dell'ambito d'applicazione della procedura di conteggio semplificata e dell'ampliamento delle disposizioni penali (v. N. 2095 segg., 2107.1, 9006.1 segg., 9027.1, 9031.1 segg. e allegato 2).

Vengono inoltre introdotte la possibilità di ricorrere alla multa d'ordine in caso di mancata notifica salariale e la possibilità del recupero di crediti in Paesi dell'UE/AELS e vengono aggiunti esempi relativi agli interessi di mora e agli interessi compensativi.

Infine, il presente supplemento apporta qualche correzione, precisazione e aggiornamento.

Le modifiche sono contrassegnate con l'annotazione 1/18.

Osservazioni preliminari al supplemento 11, valido dal 1° gennaio 2019

Il presente supplemento contiene in primo luogo modifiche connesse all'innalzamento delle rendite AVS/AI e a quello della soglia d'entrata nella previdenza professionale (v. N. 2094 e allegato 2), un aggiornamento della giurisprudenza del Tribunale federale in merito a una questione di diritto procedurale in caso di reclamo di contributi arretrati (v. N. 3001 e 3020) e il riferimento alla conversione delle valute elettroniche in franchi svizzeri (v. N. 2002.1). Infine, il presente supplemento apporta qualche correzione, precisazione e aggiornamento.

Le modifiche sono contrassegnate con l'annotazione 1/19.

Osservazioni preliminari al supplemento 12, valido dal 1° gennaio 2020

Il presente supplemento contiene in particolare modifiche rese necessarie dalla revisione del diritto di prescrizione (v. N. 8042 segg.) e dall'innalzamento dei tassi di contribuzione dovuto all'entrata in vigore della legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (RFFA; v. N. 2054 e 2055) nonché formulazioni più chiare in merito agli assegni familiari (LAF e LAFam).

I N. 9001 segg. relativi alle sanzioni di cui all'articolo 87 e 88 LAVS sono stati precisati in particolare per quanto concerne l'obbligo di sporgere denuncia penale in caso di lavoro nero (N. 9003) e l'obbligo di riscuotere supplementi conformemente all'articolo 14^{bis} LAVS (N. 9003.1). Queste modifiche vanno a integrare la nuova fattispecie penale dell'omissione compiuta da un datore di lavoro in caso di mancata affiliazione a una cassa di compensazione, in vigore dal 2018 (v. N. 9006.1). Per il resto, l'allegato 5 contiene una nuova tabella sinottica sulle disposizioni penali applicabili in caso di lavoro nero.

Inoltre, il presente supplemento apporta alcune correzioni e altri aggiornamenti.

Le modifiche sono contrassegnate con l'annotazione 1/20.

Indice

Abbrevi	azioni	25
1ª parte:	Debitori dei contributi	30
1.	Obbligo contributivo e oggetto della contribuzione	30
2.	Datore di lavoro	31
2.1	Definizione	31
2.2	Determinazione del datore di lavoro in casi particolari	33
2.3	Determinazione del datore di lavoro in caso di rapporto d lavoro a più stadi	
2.4	Obbligo contributivo	35
2.5 2.5.1	Datori di lavoro esentati dall'obbligo contributivo Imprese di trasporto di Stati esteri	37
2.5.2	Missioni diplomatiche straniere permanenti e speciali, uff d'osservazione, agenzie consolari e organizzazioni internazionali con accordo di sede	
2.6	Datori di lavoro che non hanno uno stabilimento d'impres in Svizzera	
3.	Salariato	39
3.1	Definizione	39
3.2	Obbligo contributivo	
3.2.1	Regola generale	
3.2.2 3.2.3	Inizio dell'obbligo contributivoFine dell'obbligo contributivo	
3.3	Salariati il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo	
0.0	contributivo	40
3.3.1	Definizione	
3.3.2	Condizione giuridica	41
3.3.3	Determinazione dei contributi	42
3.3.4	Prelievo alla fonte per datori di lavoro non soggetti all'obbligo contributivo	42
3.4	Salariati che hanno concluso una convenzione in virtù dell'art. 21 par. 2 R 987/2009	43
4.	Lavoratori indipendenti e persone senza attività lucrativa	43

5 .	Trasferimento del debito contributivo	43
5.1	Assunzione del debito	43
5.2	Trasferimento del debito contributivo per via di successione	45
5.2.1 5.2.2	In generale Inventario pubblico	45
2ª parte:	Procedura di riscossione dei contributi	48
1.	Pagamento dei contributi	48
1.1	Definizioni	48
1.2	Periodi di pagamento	49
1.3	Termine di pagamento	49
2.	Riscossione dei contributi paritari	50
2.1	Riscossione dei contributi del salariato da parte del dator di lavoro	
2.1.1 2.1.2 2.1.3	Deduzione dei contributi del salariato	50 51
2.2	Pagamento dei contributi alla cassa di compensazione	52
2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3	Contributi d'acconto	57 57
2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3	Conteggio e compensazione	60 62
2.5 2.5.1 2.5.2	Pagamento dei contributi effettivamente dovuti Principio	63
2.6 2.6.1 2.6.2 2.6.3	Procedura di conteggio semplificata	65 66 67
2.6.4 2.6.5	Periodo di pagamento Conteggio e pagamento dei contributi	

2.6.6	Diffida	. 68
2.7	Rapporti di lavoro a più stadi	. 69
2.8	Datori di lavoro soggetti all'obbligo di iscrivere i salari	. 70
2.9	Esenzione dalla deduzione dei contributi sui salari di pod	
2.9.1	Principio	
2.9.2 2.9.3	Deduzione dei contributi a richiesta dell'assicurato	
0.0.4	e soldo per i compiti fondamentali dei pompieri di milizia	72
2.9.4	Obblighi del datore di lavoro	
2.10	Tassazione d'ufficio	
2.10.1 2.10.2	Principio Campo d'applicazione	
2.10.2	Fissazione dei contributi	
2.10.4	Esame sul posto delle circostanze del caso	
2.10.5	Decisione di tassazione d'ufficio	
2.10.6	Data d'inizio della procedura e periodo che la decisione	
	tassazione deve comprendere	
2.10.7		
	tassazione deve comprendere	. 80
2.10.7 3.	tassazione deve comprendere Spese della tassazione d'ufficio Riscossione dei contributi dovuti da lavoratori indipendenti e da persone senza attività lucrativa	. 80 . 81
2.10.7	tassazione deve comprendere	. 80 . 81
2.10.7 3.	tassazione deve comprendere Spese della tassazione d'ufficio Riscossione dei contributi dovuti da lavoratori indipendenti e da persone senza attività lucrativa Diffida Diffida di pagamento dei contributi e per il regolamento dei contribu	. 80 . 81 . 81 dei
2.10.7 3. 4. 4.1	tassazione deve comprendere Spese della tassazione d'ufficio Riscossione dei contributi dovuti da lavoratori indipendenti e da persone senza attività lucrativa Diffida Diffida di pagamento dei contributi e per il regolamento de conti	. 81 . 81 . 81 dei
2.10.7 3 . 4 .	tassazione deve comprendere Spese della tassazione d'ufficio Riscossione dei contributi dovuti da lavoratori indipendenti e da persone senza attività lucrativa Diffida Diffida di pagamento dei contributi e per il regolamento do conti Definizione	. 81 . 81 dei . 81
2.10.7 3. 4. 4.1	tassazione deve comprendere Spese della tassazione d'ufficio Riscossione dei contributi dovuti da lavoratori indipendenti e da persone senza attività lucrativa Diffida Diffida di pagamento dei contributi e per il regolamento de conti Definizione Condizioni	. 81 dei . 81 . 81 . 82
2.10.7 3. 4. 4.1 4.1.1 4.1.2	tassazione deve comprendere Spese della tassazione d'ufficio Riscossione dei contributi dovuti da lavoratori indipendenti e da persone senza attività lucrativa Diffida Diffida di pagamento dei contributi e per il regolamento do conti Definizione	. 81 dei . 81 . 81 . 82 . 83
2.10.7 3. 4. 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5	tassazione deve comprendere Spese della tassazione d'ufficio Riscossione dei contributi dovuti da lavoratori indipendenti e da persone senza attività lucrativa Diffida Diffida di pagamento dei contributi e per il regolamento de conti Definizione Condizioni Forma Contenuto Tassa di diffida	. 81 dei . 81 . 82 . 83 . 84 . 84
2.10.7 3. 4. 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4	tassazione deve comprendere Spese della tassazione d'ufficio Riscossione dei contributi dovuti da lavoratori indipendenti e da persone senza attività lucrativa Diffida Diffida di pagamento dei contributi e per il regolamento de conti Definizione Condizioni Forma. Contenuto	. 81 dei . 81 . 82 . 83 . 84 . 84
2.10.7 3. 4. 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5	tassazione deve comprendere Spese della tassazione d'ufficio Riscossione dei contributi dovuti da lavoratori indipendenti e da persone senza attività lucrativa Diffida Diffida di pagamento dei contributi e per il regolamento de conti Definizione Condizioni Forma Contenuto Tassa di diffida	. 81 . 81 . 81 . 81 . 82 . 83 . 84 . 85
2.10.7 3. 4. 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6	tassazione deve comprendere Spese della tassazione d'ufficio Riscossione dei contributi dovuti da lavoratori indipendenti e da persone senza attività lucrativa Diffida Diffida di pagamento dei contributi e per il regolamento do conti Definizione Condizioni Forma Contenuto Tassa di diffida Conseguenze dell'inosservanza della diffida Diffida per violazione di prescrizioni d'ordine o di controllo	. 81 . 81 . 81 . 81 . 82 . 83 . 84 . 85
2.10.7 3. 4. 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.2	tassazione deve comprendere Spese della tassazione d'ufficio Riscossione dei contributi dovuti da lavoratori indipendenti e da persone senza attività lucrativa Diffida Diffida di pagamento dei contributi e per il regolamento o conti Definizione Condizioni Forma Contenuto Tassa di diffida Conseguenze dell'inosservanza della diffida Diffida per violazione di prescrizioni d'ordine o di controll d'altro genere	. 81 . 81 . 81 . 82 . 83 . 84 . 85 lo . 85

5.3	Piano d'ammortamento	. 87
5.4	Concessione della dilazione di pagamento	. 88
5.5	Effetti	. 89
3ª parte	Reclamo di contributi arretrati, condono del reclamo contributi arretrati e restituzione di contributi	
1.	Reclamo di contributi arretrati	. 90
1.1	Nozione	. 90
1.2	Condizioni	. 92
1.2.1	Modo di procedere	
1.2.2 1.2.3	Contributi paritariContributi personali	
1.3	Cambiamento delle condizioni riguardanti l'obbligo contributivo	
0		
2.	Condono del pagamento di contributi arretrati	
2.1	Definizione	
2.2 2.2.1	CondizioniIn generale	
2.2.1	Buona fede	
2.2.3	Onere troppo grave	
2.3	Procedura di condono	
2.3.1	Domanda di condono e di condono accordato d'ufficio .	
2.3.2 2.3.3	Decisione di condono Condono dei contributi in caso di litispendenza	
3.	Restituzione dei contributi	
3.1	Definizione	
3.2	Persone legittimate a chiedere la restituzione	
3.3	Procedura	
		104
3.4	Restituzione dei contributi paritari versati su prestazioni soggette all'imposta federale diretta sull'utile netto delle persone giuridiche	105
3.4.1	In generale	105
3.4.2	Procedura	
3.4.3 3.4.4	Termini di scadenza Esame delle richieste	
J. T.T	Loans dono nomoto	100

4ª parte	:Interessi di mora e compensativi	107
1.	In generale	107
2.	Interessi di mora	108
2.1	Principio	108
2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3	In generale Definizione Riscossione degli interessi Decorrenza degli interessi	108 109
2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3	Contributi arretrati reclamati per gli anni civili passati Definizione	109 111
2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3	Contributi salariali da compensare Definizione Riscossione degli interessi Decorrenza degli interessi	112 112
2.5 2.5.1 2.5.2 2.5.3	Conteggio presentato in ritardo Definizione Riscossione degli interessi Decorrenza degli interessi	112 113
2.6 2.6.1 2.6.2 2.6.3	Contributi personali da compensare Definizione Riscossione degli interessi Decorrenza degli interessi	114 114
2.7.1 2.7.2 2.7.3	Contributi d'acconto almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti	115 115 115
2.8.1 2.8.2 2.8.3	Conteggio e pagamento dei contributi nell'ambito della procedura semplificata secondo gli art. 2 e 3 LLN Definizione	116 116 116
3.	Interessi compensativi	117
3.1	Principio	117

3.2	In generale	
3.2.1 3.2.2	Definizione Versamento degli interessi	
3.2.3	Decorrenza degli interessi	
3.3	Contributi salariali da compensare	118
3.3.1	Definizione	
3.3.2 3.3.3	Versamento degli interessi Decorrenza degli interessi	
4 .	Varia	
4.1	Termini per la riscossione e il versamento degli	
7.1	interessi	119
4.2	Fatturazione	120
4.3	Restituzione	121
4.4	Contributi soggetti a interessi	121
4.5	Ricevimento del pagamento	122
4.6	Tasso d'interesse	122
4.7	Calcolo degli interessi	122
4.8	Dilazione di pagamento, opposizione o ricorso e decorrenza degli interessi	124
4.9	Riduzione, condono e irrecuperabilità	124
4.10	Riscossione degli interessi di mora	124
4.11	Versamento degli interessi compensativi	125
4.12	Contabilizzazione	125
5.	Interessi di mora e compensativi dovuti in caso di assegnazione di altri compiti	126
5ª parte	Prescrizione del credito contributivo e del diritto di reclamare la restituzione dei contributi indebitamen pagati	
1.	Prescrizione in generale	127
1.1	Tipi di prescrizione	127
1.2	Natura giuridica	127
1.3	Effetti	128
2.	Prescrizione del diritto di fissare i contributi	129

2.1	Definizione	129
2.2 2.2.1 2.2.2	Termine di prescrizione In generale Atto punibile	129
2.3	Esercizio del diritto al credito contributivo	131
3.	Prescrizione del diritto di riscuotere i contributi	133
3.1	Definizione	133
3.2 3.2.1 3.2.2	Termine di prescrizione	134
3.3	Credito contributivo prescritto e attestato di carenza di beni	138
4.	Prescrizione del diritto di reclamare la restituzione de contributi	
4.1	Definizione	138
4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4	Termini di prescrizione In generale Termine di un anno Termine di cinque anni Termine di un anno per i contributi paritari versati su prestazioni soggette all'imposta federale diretta sull'utile	140 140 141
6ª narto	netto delle persone giuridiche: Esecuzione forzata	
1.	In generale	
2.	Esecuzione	
2.1 2.1.1 2.1.2	Procedura d'esecuzione	145 145
2.2 2.2.1 2.2.2	Rescissione dell'opposizione	146
2.3	Richiesta di continuazione dell'esecuzione	148
2.4	Procedura di rivendicazione	149
2.5	Rapporto con l'indennità per insolvenza dell'AD	150

3.	Fallimento	150
3.1	Apertura del fallimento	150
3.2	Insinuazione del credito	150
3.3	Graduazione del credito	152
3.4	Crediti fallimentari e debiti della massa	153
3.5	Rapporto con l'indennità per insolvenza	154
3.6	Sospensione del fallimento in difetto di massa attiva	155
4.	Concordato	155
4.1 4.1.1 4.1.2	Vari tipi di concordato	155
4.1.3	concordataria Concordato nella procedura del fallimento	
4.2	Procedura del concordato	
5.	Attestato di carenza di beni	158
5.1	Definizione	158
5.2	Effetti	158
7ª parte	:Ammortamento dei contributi irrecuperabili	160
1.	Condizioni	160
1.1	In generale	160
1.2	Esecuzione infruttuosa	160
1.3	Evidente infruttuosità dell'esecuzione	160
2.	Procedura	161
3.	Ricupero di contributi ammortati	162
4.	Conteggio dei pagamenti effettuati in caso d'ammortamento parziale dei contributi	163
4.1	In generale	163
4.2	Graduazione dei crediti	163
8ª parte	:Responsabilità del datore di lavoro	166
1.	Diritto materiale	166
1.1	Responsabilità del datore di lavoro	166

1.2	Responsabilità sussidiaria degli organi del datore di lavoro	166
1.3	Condizioni per poter esercitare il diritto al risarcimento danno	
1.3.1	Danno	
1.3.2	Violazione delle prescrizioni	
1.3.3	Colpa	1/1
1.4	Prescrizione del diritto al risarcimento del danno	
1.4.1	In generale	
1.4.2 1.4.3	Decorrenza del termine e conoscenza del danno	
	Diritto transitorio	
2.	Procedura	180
2.1	Procedimento per garantire il diritto al risarcimento del danno	180
2.1.1	Decisione di risarcimento del danno	
2.1.2	Opposizione del datore di lavoro	181
2.1.3	Ricorso al tribunale cantonale delle assicurazioni	181
2.1.4	Ricorso in materia di diritto pubblico presso il Tribunale	
	federale	183
2.2	Riscossione del credito di risarcimento	183
2.3	Iscrizione del danno risarcito nel CI	184
9ª parte	:Penalità e multe d'ordine	185
1.	Penalità	185
1.1	In generale	185
1.2	Reati secondo l'articolo 87 LAVS	185
1.2.1	Sottrazione dei contributi	
1.2.2	Violazione dell'obbligo di pagare i contributi in qualità di	
	datore di lavoro	
1.2.3	Uso dei contributi del salariato per uno scopo diverso da	
4.0	quello prefissato	
1.3	Contravvenzioni	
2.	Multe d'ordine	188
2.1	Condizioni	188
2.2	Calcolo	189
2.3	Decisione di multa e rimedi giuridici	189

2.4	Prescrizione						
3.	Supplementi sui contributi dovuti	190					
3.1	Principio	190					
3.2	Presupposti	190					
3.3	Procedura	191					
10 ^a parte	e: Lavoro nero	192					
11ª parte	e: Allegati	193					
1.	Esempi di interessi di mora e compensativi	193					
2.	Richiesta di adesione alla procedura di conteggio semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN / Modello di modulo	213					
3.	Esempi relativi alla prescrizione del diritto di fissare i contributi e alla prescrizione del diritto di riscuotere i contributi	214					
4.	Iter schematico dell'esecuzione forzata						
5.	Lavoro nero: panoramica delle disposizioni penali applicabili Art. 87 e 88 LAVS	217					
6.	Modulo per la restituzione dei contributi AVS/AI/IPG/AD versati su prestazioni soggette all'imposta federale diret sull'utile netto	ta					

Abbreviazioni

AD Assicurazione contro la disoccupazione

AELS Associazione europea di libero scambio

Al Assicurazione invalidità

ALC Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confedera-

zione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (<u>RS 0.142.112.681</u>)

art. articolo/i

AVS Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

(RS 210)

CCONT Circolare sul contenzioso nell'AVS, l'AI, le IPG e

le PC

CI Conto individuale

CIF Circolare sull'imposta alla fonte

CO Legge federale del 30 marzo 1911 di comple-

mento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Di-

ritto delle obbligazioni, RS 220)

Convenzione Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'As-

AELS sociazione europea di libero scambio (AELS).

Versione consolidata dell'Accordo di Vaduz del

21 giugno 2001, Allegato K, appendice 2

(RS 0.632.31)

CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

(RS 311.0)

CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del

5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale,

RS 312.0)

cpv. capoverso/i

D CA/CI Direttive concernenti il certificato d'assicurazione

ed il conto individuale

DAF Direttive sull'assicurazione facoltativa per la vec-

chiaia, i superstiti e l'invalidità

DCC Direttive sull'affiliazione alle casse di compensa-

zione delle persone soggette all'obbligo di contri-

buzione

DCMF Direttive per la contabilità ed il movimento di fondi

delle casse di compensazione

DIN Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e

delle persone senza attività lucrativa nell'AVS/AI e

nelle IPG

DOA Direttive sull'obbligo assicurativo nell'AVS/AI

DR Direttive sulle rendite dell'assicurazione federale

per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

DSD Direttive sul salario determinante nell'AVS/AI e

nelle IPG

DTF Decisioni del Tribunale federale, raccolta ufficiale

DTFA Decisioni del Tribunale federale delle assicura-

zioni (i numeri si riferiscono all'anno e alla pagina del fascicolo). Dal 1970 le sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni vengono pubblicate nella 5^a parte della Raccolta Ufficiale delle Deci-

sioni del Tribunale federale (DTF)

IPG Indennità di perdita di guadagno per chi presta

servizio e in caso di maternità

LADI Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicura-

zione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione

contro la disoccupazione, RS 837.0)

LAF Legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni

familiari nell'agricoltura (RS 836.1)

LAFam Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni

familiari (Legge sugli assegni familiari, RS 836.2)

LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicura-

zione per l'invalidità (<u>RS *831.20*)</u>

LAID Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armo-

nizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei

Comuni (RS 642.14)

LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicu-

razione per la vecchiaia e per i superstiti

(RS 831.10)

LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sull'esecuzione

e sul fallimento (RS 281.1)

lett. lettera/e

LFus Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la

scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione, <u>RS 221.301</u>)

LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta

federale diretta (RS 642.11)

LIPG Legge federale del 25 settembre 1952 sulle in-

dennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (Legge sulle indennità

di perdita di guadagno, RS 834.1)

LLN Legge federale del 17 giugno 2005 concernente i

provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Legge contro il lavoro nero, RS 822.41) LPGA Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte ge-

nerale del diritto delle assicurazioni sociali

(RS 830.1)

LTF Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale

federale (<u>RS 173.110</u>)

N. numero/i marginale/i

OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione

per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.101)

OLN Ordinanza del 6 settembre 2006 concernente i

provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro

nero (Ordinanza contro il lavoro nero,

RS 822.411)

OR-AVS Ordinanza del 29 novembre 1995 sul rimborso dei

contributi pagati da stranieri all'assicurazione per

la vecchiaia e i superstiti (RS 831.131.12)

ORD-FINMA Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui

mercati finanziari del 3 giugno 2015 sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, RS 955.033.0)

OTLEF Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse ri-

scosse in applicazione della legge federale sulla

esecuzione e sul fallimento (RS 281.35)

RCC Rivista per le casse di compensazione AVS, edita

dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (fino

al 1992)

R 883/2004 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento

europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Modificato da: Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 43). Nella versione dell'Allegato II all'Accordo tra la

Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra,

sulla libera circolazione delle persone

(<u>RS 0.831.109.268.1</u>)

R 987/2009 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento

europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordina-

mento dei sistemi di sicurezza sociale

(<u>RS 0.831.109.268.11</u>)

seg. seguente

segg. seguenti

TFA Tribunale federale delle assicurazioni (in nota si-

gnifica: «sentenza del TFA»)

UFAS Ufficio federale delle assicurazioni sociali

VSI Pratique VSI, rivista per le casse di compensa-

zione AVS, pubblicata dall'Ufficio federale delle

assicurazioni sociali (dal 1993 al 2004)

1ª parte: Debitori dei contributi

1. Obbligo contributivo e oggetto della contribuzione

- Le persone che esercitano un'attività lucrativa sono soggette all'obbligo contributivo a partire dal 1° gennaio successivo al compimento dei 17 anni (art. 3 cpv. 1 e 2 LAVS).
- I membri della famiglia attivi nell'azienda familiare che non percepiscono alcun salario in contanti sono esentati dall'obbligo contributivo fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono i 20 anni (art. 3 cpv. 2 LAVS; a proposito della nozione di membri della famiglia attivi nell'azienda familiare, v. le DSD).
- Per le persone che non esercitano alcuna attività lucrativa l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio successivo al compimento dei 20 anni e dura sino alla fine del mese in cui l'assicurato ha raggiunto l'età di pensionamento (art. 3 cpv. 1 LAVS).
- Per i coniugi e i partner registrati senza attività lucrativa di assicurati che esercitano un'attività lucrativa e per le persone che collaborano nell'azienda del coniuge o del partner registrato e non percepiscono alcun salario in contanti, i propri contributi sono considerati pagati nella misura in cui i coniugi o i partner registrati, in qualità di persone che esercitano un'attività lucrativa, abbiano versato contributi per un importo pari almeno al doppio del contributo minimo (art. 3 cpv. 3 LAVS).
- A proposito dell'assoggettamento all'assicurazione, si vedano le DOA; per quanto concerne l'obbligo contributivo dei lavoratori indipendenti e delle persone che non esercitano alcuna attività lucrativa, si vedano anche le DIN; in merito all'obbligo contributivo dei datori di lavoro, si vedano i N. 1009 segg.
- 1006 I datori di lavoro e i salariati versano contributi sul salario determinante (contributi paritari; <u>art. 5</u> e <u>12 LAVS</u>; v. anche le DSD in merito all'oggetto della contribuzione).

- I lavoratori indipendenti versano contributi sul reddito derivante dall'attività lucrativa (contributi personali; <u>art. 8</u>
 <u>LAVS</u>; in merito all'oggetto della contribuzione e alla determinazione dei contributi, v. le DIN).
- Le persone che non esercitano alcuna attività lucrativa versano contributi in funzione delle loro condizioni economiche, vale a dire sulla base del loro reddito derivante da rendita e della loro sostanza (contributi personali; art. 10 LAVS; in merito all'oggetto della contribuzione e alla determinazione dei contributi, v. le DIN).

2. Datore di lavoro

2.1 Definizione

- Il datore di lavoro è la persona per la quale il salariato esegue un lavoro, su retribuzione, in una situazione dipendente e per un tempo determinato o indeterminato¹. Di norma, il datore di lavoro è la persona che paga il salario determinante al salariato² (art. 12 cpv. 1 LAVS).
- 1010 Possono essere datori di lavoro persone fisiche o giuridiche, società in nome collettivo o in accomandita semplice oppure masse fallimentari³ (v. N. 6055).
- 1011 Le comunità di persone che non possiedono personalità giuridica (società semplice, comunione ereditaria) possono, dal punto di vista amministrativo, essere considerate datore di lavoro. La cassa di compensazione deve però notificare una decisione a ciascuno dei membri della comunità

1	15	settembre	1953	RCC	1953	pag. 399	DTFA	1953	pag. 275
	14	gennaio	1957	RCC	1957	pag. 220	_		
	14	gennaio	1958	RCC	1958	pag. 215	_		
2	21	giugno	1950	RCC	1950	pag. 452	_		
	22	giugno	1951	RCC	1951	pag. 330	_		
	18	agosto	1986	RCC	1987	pag. 32	_		
	4	dicembre	1989	RCC	1990	pag. 141	_		
3	19	dicembre	1950	RCC	1951	pag. 70	DTFA	1950	pag. 206

DFI UFAS | Direttive sulla riscossione dei contributi nell'AVS/AI e nelle IPG (DRC) Valide dal 1° gennaio 2008 | Stato: 1° gennaio 2020 | 318.102.04 i DRC

che essa vuole ritenere giuridicamente responsabili, o almeno a un rappresentante collettivo di questa comunità⁴.

Il fatto che una persona sia datore di lavoro determina per lei, in linea di massima, l'obbligo di pagare i contributi del datore di lavoro e quelli dei salariati (contributi paritari), come anche quello di regolare i conti e i pagamenti con la cassa di compensazione (art. 51 cpv. 3 LAVS; art. 22a cpv. 2, art. 52 cpv. 2, art. 66 cpv. 4 e art. 66c cpv. 3 LADI; v. però N. 2114 e 2116).

1013 Non è rilevante il fatto che:

- 1/12 il salario dovuto dal datore di lavoro sia versato al salariato sotto forma di prestazioni di terzi (v. N. 1016)⁵;
 - il datore di lavoro assegni il salario togliendolo dalle proprie risorse o da quelle messe a sua disposizione da altri⁶;
 - il salario sia retribuito dal datore di lavoro o dall'agente di collocamento che ha procurato il lavoro all'interessato⁷.
- 1014 Se sussiste, contemporaneamente e per la medesima attività, un rapporto di subordinazione nei confronti di più persone, l'obbligo di regolare i conti e di pagare i contributi incombe al datore di lavoro che ha il contatto più diretto e
 stretto con la persona assicurata⁸.
- 1015 Se il salario è pagato alternativamente da due persone e sussiste, contemporaneamente e per la medesima attività, un rapporto di subordinazione nei confronti di entrambe, la persona soggetta all'obbligo contributivo è quella che ha

4	31 13	dicembre giugno	1971 1980	RCC RCC	1972 1981	pag. 405 pag. 355	DTF -	97	V	221
5	21 28	dicembre dicembre	1956 1956	RCC RCC	1957 1957	pag. 356 pag. 218	DTFA -	1957	pag	j. 16
	6 8	marzo agosto	2009 2011	9C_824 9C_12		1 3	– DTF	137	V	321
6	7 14	luglio gennaio	1953 1957	RCC RCC	1953 1957	pag. 312 pag. 220	_ _		·	
7	9	ottobre	1975	RCC	1976	pag. 155	_			
8	4 29	dicembre aprile	1989 1992	RCC VSI	1990 1993	pag. 141 pag. 14	_ DTF	118	V	65

assunto espressamente l'obbligo in questione nei confronti della cassa di compensazione⁹.

2.2 Determinazione del datore di lavoro in casi particolari

1016 Sulla base delle regole summenzionate, sono considerati 1/20 datore di lavoro:

- la comunione di proprietari per piani e non la relativa amministrazione;
- il titolare dell'azienda e non il suo supplente (gerente), anche se il supplente ha assunto il salariato e rappresenta il datore di lavoro per la durata del rapporto di lavoro¹⁰;
- l'ente collettivo, per i collaboratori da questo nominati, che esercitano accessoriamente la loro attività, anche se sono retribuiti con emolumenti (v. N. 1013), come per esempio gli ispettori delle carni¹¹, i tutori¹², i funzionari degli uffici di esecuzione, i verificatori dei pesi e delle misure (v. a questo proposito le DSD);
- l'albergatore, il titolare di un istituto di pedicure o di cure di bellezza, l'imprenditore di trasporti per il suo personale, anche se quest'ultimo è retribuito dai clienti tramite mance o percentuali di servizio (v. N. 1013 e, a questo proposito, le DSD);
- il primario o un medico di analoga funzione per le retribuzioni versate al capoclinica o ai medici assistenti (v. le DSD);
- l'impresa che mette a disposizione di terzi dei salariati su retribuzione (p. es. ditte che offrono lavoro temporaneo o che si occupano di gestione del personale), nonché un'impresa che assegna un dipendente per custodire

9	4 29	dicembre aprile	1989 1992	RCC VSI	1990 1993	pag. 141 pag. 14	– DTF	118	V	65
10	22	giugno	1951	RCC	1951	pag. 330	_			
11	16	settembre	1957	RCC	1958	pag. 63	_			
12	19	ottobre	1972	RCC	1973	pag. 368	DTF	98	V	230

DFI UFAS | Direttive sulla riscossione dei contributi nell'AVS/AI e nelle IPG (DRC) Valide dal 1° gennaio 2008 | Stato: 1° gennaio 2020 | 318.102.04 i DRC

- bambini¹³ o per sbrigare lavori d'ufficio, indipendentemente dal fatto che la retribuzione le sia stata corrisposta direttamente o tramite il salariato;
- l'impresa che affida a un salariato la gestione di un'altra impresa economicamente dipendente da essa e dalla quale riceve delle indennità¹⁴;
- la massa fallimentare, quando essa partecipa al rapporto di lavoro tra il debitore fallito e un salariato (art. 211 cpv. 2 LEF) o assume un salariato¹⁵ (v. N. 1010 e 6055);
- la cassa di disoccupazione e l'assicurazione militare, per le indennità versate agli assicurati, nella misura in cui tali indennità costituiscano il salario determinante; analogamente le casse di compensazione, per le prestazioni dell'Al e le indennità per perdita di guadagno versate agli assicurati, nella misura in cui tali prestazioni costituiscano il salario determinante;
- la scuola, per gli allievi infermieri e infermiere che seguono un tirocinio, anche per il periodo nel quale questi fanno pratica in un ospedale (istituzione esterna alla scuola; v. anche le DSD);
- l'impresa che, in base alle ultime disposizioni del proprietario deceduto e datore di lavoro, premia la fedeltà dei suoi salariati con una donazione unica in contanti¹⁶;
- la persona alla quale una casa madre ha inviato membri di comunità religiose su retribuzione, indipendentemente dal fatto che l'indennità in contanti ("Stationsgeld") sia assegnata al salariato o alla casa madre. Il datore di lavoro deve tuttavia pagare il suo contributo e la partecipazione alle spese di gestione alla casa madre, che rimette i contributi alla cassa presso la quale è affiliata. Quest'ultima però, d'intesa con gli interessati, può autorizzare il datore di lavoro a pagare i contributi alla cassa presso la quale egli è affiliato;
- la persona assistita da familiari¹⁷.

	11	ottobre	1954	RCC	1955	pag. 34	_		
14	14	gennaio	1958	RCC	1958	pag. 226	_		
15	19	dicembre	1950	RCC	1951	pag. 75	DTFA	1950	pag. 206
16	25	febbraio	1975	RCC	1975	pag. 371	DTF	101	V 1
17	15	dicembre	1997	VSI	1998	pag. 156	_		

2.3 Determinazione del datore di lavoro in caso di rapporto di lavoro a più stadi

- Un rapporto di lavoro a più stadi esiste quando il salariato (detto salariato superiore) ricorre ad ausiliari (salariati inferiori); inoltre tra il datore di lavoro e i salariati inferiori non si stabilisce alcuna relazione e il salario corrisposto dal datore di lavoro è suddiviso tra il salariato superiore e gli ausiliari¹⁸.
- 1018 Nei seguenti rapporti di lavoro a più stadi il datore di lavoro è:
 - colui che fornisce il lavoro, per i cottimisti e i loro ausiliari¹⁹;
 - il gerente del locale o l'organizzatore di un concerto, per il direttore e i membri dell'orchestra²⁰;
 - l'impresario, per il capo di un gruppo d'artisti ed i singoli artisti del gruppo;
 - il fabbricante, per i suoi salariati e i loro operai a domicilio;
 - il circolo di golf, per il capo dei caddies e i caddies²¹;
 - il Comune, per i funzionari e gli ausiliari da essi assunti²².

Per il pagamento e il conteggio dei contributi, si vedano i N. 2113 segg.

2.4 Obbligo contributivo

Devono pagare i contributi quali datori di lavoro le persone (v. N. 1010) che hanno il domicilio (v. le DOA), la sede o uno stabilimento d'impresa (stabilimento) in Svizzera (art. 12 cpv. 2 LAVS).

- 1019.1 Tuttavia, sono tenuti a pagare i contributi anche i datori di lavoro che non hanno domicilio né sede né stabilimento d'impresa in Svizzera se è così previsto da una convenzione internazionale o dalle consuetudini stabilite dal diritto delle genti (art. 12 cpv. 3 lett. a LAVS). Ciò riguarda in particolare i datori di lavoro aventi sede, domicilio o stabilimento in uno Stato membro dell'UE/AELS, se è applicabile R 883/2004 e non è stata conclusa alcuna convenzione in virtù dell'art. 21 par. 2 R 987/2009.
- Devono pagare i contributi quali datori di lavoro anche coloro che nella loro economia domestica in Svizzera impiegano personale di servizio obbligatoriamente assicurato (art. 12 cpv. 2 LAVS).
- Sono ritenuti stabilimenti ai sensi del diritto in materia di AVS gli impianti e le installazioni permanenti, come gli edifici di una fabbrica, i locali commerciali e gli uffici nei quali lavorano i salariati del titolare dello stabilimento.
- La nozione di stabilimento ai sensi del diritto in materia di AVS è più ampia di quella del diritto fiscale: non è necessario che una parte qualitativamente o quantitativamente importante dell'attività commerciale sia esplicata negli impianti e nelle installazioni del datore di lavoro²³.
- Anche una società domiciliata con sede in Svizzera è considerata una datrice di lavoro tenuta a pagare i contributi²⁴.
- 1024 È tenuto al pagamento dei contributi paritari e al regolamento dei conti ogni datore di lavoro soggetto all'obbligo contributivo (v. N. 1010) che assegna a salariati obbligatoriamente assicurati prestazioni comprese nel salario determinante.

²³ 3 **RCC** dicembre 1960 1961 pag. 249 **DTFA** 1960 pag. 301 aprile 1984 **RCC** 1984 pag. 581 DTF 110 80 ²⁴ 3 novembre 1972 **RCC** 1973 pag. 337

DFI UFAS | Direttive sulla riscossione dei contributi nell'AVS/AI e nelle IPG (DRC) Valide dal 1° gennaio 2008 | Stato: 1° gennaio 2020 | 318.102.04 i DRC

2.5 Datori di lavoro esentati dall'obbligo contributivo

- 1025 Sono esentati dall'obbligo contributivo, secondo l'<u>art. 12</u> 1/12 cpv. 3 LAVS:
- 1/19 2.5.1 Imprese di trasporto di Stati esteri
- Sono ritenute tali soltanto le imprese che formano una parte dell'amministrazione statale o che sono gestite da un ente statale di diritto pubblico.
- Non si considerano invece tali le imprese che sono costituite come persona giuridica di diritto privato, anche se lo Stato partecipa in larga misura all'impresa ed esercita una certa influenza sulla gestione²⁵.

 Le casse di compensazione devono sottoporre tutti i casi del genere all'UFAS
- .1/19 2.5.2 Missioni diplomatiche straniere permanenti e speciali, uffici d'osservazione, agenzie consolari e organizzazioni internazionali con accordo di sede
- Secondo l'Accordo di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche (RS 0.191.01) e quello del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari (RS 0.191.02), nonché in virtù dell'uso stabilito dal diritto delle genti che completa questi accordi, uso riconosciuto dalla Svizzera (secondo l'art. 33 OAVS), questi uffici non possono essere tenuti ad adempiere gli obblighi che lo Stato accreditante impone ai datori di lavoro. Possono però adempierli volontariamente (v. N. 1047).

25 10 giugno 1949 RCC 1949 pag. 292 DTFA 1949 pag. 31
 16 giugno 1987 RCC 1987 pag. 598 –

_

- Per le persone occupate in Svizzera presso determinate missioni diplomatiche o posti consolari e assicurate secondo il diritto svizzero (v. le DOA), le missioni diplomatiche o i posti consolari in questione devono adempiere gli obblighi imposti ai datori di lavoro.
- 1030 Le organizzazioni internazionali IATA e SITA devono versare i contributi del datore di lavoro per il loro personale soggetto all'AVS.
- 1031 Gli stranieri che beneficiano di immunità o privilegi secondo il diritto delle genti sono tenuti a pagare i contributi come datore di lavoro per ogni assicurato che figuri sul loro bilancio come persona esercitante un'attività dipendente.
- I datori di lavoro esentati dall'obbligo contributivo conformemente all'art. 12 cpv. 3 LAVS che impiegano personale di servizio nella loro economia domestica in Svizzera devono pagare i contributi per tale personale in virtù dell'art. 12 cpv. 2 LAVS.

2.6 Datori di lavoro che non hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera

- 1032.1 I datori di lavoro che non hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera e i cui salariati sono assicurati in Svizzera in virtù dell'ALC o della Convenzione AELS sono tenuti al pagamento dei contributi in Svizzera (art. 12 cpv. 3 LAVS; v. N. 1019.1).
- Tuttavia, se concludono una convenzione con i loro sala1/16 riati assicurati in Svizzera in virtù del dell'art. 21 par. 2
 R 987/2009, sono i salariati ad effettuare il conteggio dei
 contributi con la cassa di compensazione al posto dei datori di lavoro (v. le DOA, in particolare il contratto modello
 in allegato; v. anche le DCC).
- 1032.3 In questo caso sono i salariati che versano i contributi pari-1/12 tarie per le spese di amministrazione generalmente a ca-

rico dei datori di lavoro. Questi ultimi sono tenuti a corrispondere ai salariati, oltre al salario, la parte a proprio carico dei suddetti contributi (v. i N. 1049.1 segg. e le DOA).

In linea di massima, i datori di lavoro stranieri informano la cassa di compensazione della convenzione con i loro salariati in base alla quale sono questi ultimi a versare i propri contributi. Se i salariati si annunciano di propria iniziativa in base a una convenzione conclusa in virtù dell'art. 21 par. 2
R 987/2009, possono comunque essere affiliati alle casse di compensazione (v. anche le DCC).

3. Salariato

3.1 Definizione

- Distributione dipendente, per un'altra persona in una situazione dipendente, per un tempo determinato o indeterminato e su retribuzione (v. le DSD).
- 1034 Soltanto una persona fisica può avere la qualità di salariato, mentre non possono averla le persone giuridiche o le comunità di persone.

3.2 Obbligo contributivo

3.2.1 Regola generale

Sono tenuti al pagamento dei contributi i salariati assicurati obbligatoriamente conformemente all'art. 1a LAVS (art. 3 cpv. 1 LAVS, v. le DOA).

3.2.2 Inizio dell'obbligo contributivo

- 1036 Per i salariati l'obbligo di pagare i contributi inizia:
 - generalmente il 1° gennaio dell'anno seguente quello nel quale il salariato compie i 17 anni (<u>art. 3 cpv. 2 lett. a</u> <u>LAVS</u>);

- se i membri della famiglia del capo azienda che lavorano con lui o i collaboratori che lavorano nell'azienda del proprio partner registrato non ricevono un salario in contanti, il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni (art. 3 cpv. 2 lett. d LAVS); se ricevono un salario in contanti, l'inizio dell'obbligo è fissato dalla norma generale (art. 3 cpv. 2 lett. a LAVS; v. anche le DSD).

3.2.3 Fine dell'obbligo contributivo

- 1037 L'obbligo contributivo del salariato termina:
 - al momento del suo decesso;
 - nel momento in cui non vi sono più le condizioni che impongono l'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria
- Per ciò che concerne i contributi di persone in età AVS che esercitano un'attività lucrativa, si veda la Circolare sui contributi dovuti all'AVS, AI e IPG dalle persone esercitanti un'attività lucrativa che hanno raggiunto l'età conferente il diritto alla rendita di vecchiaia.
- In caso di morte del salariato, i contributi sono dovuti fino al giorno del decesso. Per semplificare la procedura si può conteggiare il salario dell'intero mese del decesso.

3.3 Salariati il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo contributivo

3.3.1 Definizione

- Sono considerati dipendenti di datori di lavoro non tenuti a pagare contributi i salariati:
 - il cui datore di lavoro non ha domicilio né sede né stabilimento d'impresa in Svizzera e non è tenuto al pagamento dei contributi nemmeno in base all'ALC o alla Convenzione AELS (art. 12 cpv. 2 e 3 LAVS);

- il cui datore di lavoro è esentato dall'obbligo contributivo conformemente all'<u>art. 12 cpv. 3 LAVS</u> (p. es. rappresentanze estere in Svizzera; v. N. 1025 segg.);
- domiciliati in Svizzera, ma che, conformemente a convenzioni internazionali, non sono assicurati e aderiscono all'assicurazione in virtù dell'art. 1a cpv. 4 LAVS.

1041 soppresso 1/12

3.3.2 Condizione giuridica

- 1042 Per la determinazione e la fissazione dei contributi dei di1/12 pendenti i cui datori di lavoro non sono tenuti a pagare contributi si applicano per analogia le disposizioni vigenti per i
 lavoratori indipendenti. Tuttavia, si applica l'aliquota di contribuzione determinante per i contributi paritari e le persone
 soggette all'obbligo contributivo sono affiliate all'assicurazione contro la disoccupazione nonché a una cassa di
 compensazione per assegni familiari. Di conseguenza:
 - è determinante il reddito stabilito dalle autorità fiscali (art. 16 cpv. 1 OAVS)²⁶;
 - la totalità delle spese per il conseguimento del reddito può essere dedotta dal salario lordo; l'art. 9 OAVS non è applicabile²⁷;
 - i contributi possono essere ridotti conformemente all'art. 11 cpv.. 1 LAVS²⁸ (v. le DIN).
 - Per la prescrizione si veda il N. 5013.

1043 soppresso 1/12

26	11	maggio	1950	RCC	1950	pag. 300	DTFA	1950	pag. 121
	29	luglio	1958	RCC	1959	pag. 93	DTFA	1958	pag. 184
27	29	luglio	1958	RCC	1959	pag. 93	DTFA	1958	pag. 184
28	11	maggio	1950	RCC	1950	pag. 300	DTFA	1950	pag. 121
	29	luglio	1958	RCC	1959	pag. 93	DTFA	1958	pag. 184

3.3.3 Determinazione dei contributi

- 1044 L'ammontare del salario dei dipendenti i cui datori di lavoro non sono tenuti a pagare contributi deve essere determinato dalla cassa di compensazione.
- Nel fissare i contributi la cassa di compensazione tiene conto dei principi procedurali validi per i lavoratori indipendenti (v. le DIN) e si basa per quanto possibile sulla tassazione fiscale²⁹.
- Di regola i contributi devono essere stabiliti in una decisione di fissazione dei contributi (v. le DIN).

3.3.4 Prelievo alla fonte per datori di lavoro non soggetti all'obbligo contributivo

- Nel caso di datori di lavoro esentati dall'obbligo contributivo, i contributi possono essere riscossi alla fonte conformemente all'<u>art. 14 cpv. 1 LAVS</u> (deduzione dal salario), se
 essi acconsentono a tale procedura (<u>art. 6 cpv. 2 LAVS</u>). Il
 datore di lavoro assume la metà dei contributi (v. N. 1006 e
 2026).
- La riscossione alla fonte secondo l'art. 14 cpv. 1 LAVS entra in linea di conto per i datori di lavoro che hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera oppure impiegano del personale di servizio nella propria economia domestica in Svizzera. Se queste condizioni non sono soddisfatte, la cassa di compensazione può ammettere la riscossione dei contributi secondo l'art. 14 cpv. 1 LAVS, a condizione che vi siano buoni motivi per credere che i datori di lavoro in questione vogliano o possano effettuare i pagamenti nel termine previsto.

²⁹ 23 marzo 1984 RCC 1984 pag. 455 DTF 110 V 71

- 1/16 3.4 Salariati che hanno concluso una convenzione in virtù dell'art. 21 par. 2 R 987/2009
- 1049 In tal caso i contributi sono riscossi secondo i N. 2014 segg. 1/12
- 1049.1 I salariati assicurati in Svizzera che hanno concluso una 1/16 convenzione in virtù dell'art. 21 par. 2 R 987/2009 con il loro datore di lavoro avente sede in uno Stato dell'UE/AELS effettuano il conteggio dei contributi con la cassa di compensazione al posto del datore di lavoro, (v. i N. 1032.1 segg., le DOA e le DCC).
- 1049.2 In questo caso sono i salariati che versano i contributi paritarie per le spese di amministrazione generalmente a carico del datore di lavoro. Quest'ultimo è tenuto a corrispondere ai salariati, oltre al salario, la parte a proprio carico dei suddetti contributi.
- 1049.3 Di norma, per la determinazione dei contributi è determi-1/12 nante la dichiarazione di salario del datore di lavoro all'estero. Per il resto, si applicano per analogia le stesse regole valide per i datori di lavoro.
 - 4. Lavoratori indipendenti e persone senza attività lucrativa
- La nozione e l'obbligo di pagare i contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa, come pure il calcolo dei contributi che essi sono tenuti a pagare, sono disciplinati nelle DIN. Si vedano inoltre i N. 2167 seg.
 - 5. Trasferimento del debito contributivo
 - 5.1 Assunzione del debito
- 1051 Chiunque rileva un'azienda o un commercio con l'attivo e il 1/14 passivo, comunicando l'assunzione ai creditori o facendola

pubblicare su un foglio ufficiale, diventa debitore dei contributi sul reddito assunti³⁰; i debitori precedenti rispondono tuttavia solidalmente con il nuovo debitore ancora per tre anni³¹ (art. 181 e 333 cpv. 3 CO). Se l'azienda o una parte di essa è trasferita a un terzo nel corso di una moratoria a seguito di un fallimento o di un concordato con abbandono dell'attivo, l'alienante non è responsabile in solido verso l'acquirente (art. 333b CO).

- In caso di fusione tra due aziende o commerci mediante reciproca assunzione dell'attivo e del passivo, la nuova impresa è tenuta, sin dall'iscrizione nel registro di commercio, a pagare i contributi paritari dovuti dalle due imprese precedenti (art. 22 cpv. 1 e art. 73 cpv. 2 LFus).
- In caso di trasformazione di una ditta individuale in una società di persone, quest'ultima è tenuta, sin dall'iscrizione
 nel registro di commercio, a pagare i contributi paritari dovuti dalla ditta individuale al momento della trasformazione
 (art. 73 cpv. 2 LFus). Il titolare della ditta individuale rimane
 ancora per tre anni solidalmente e personalmente responsabile di questi contributi (art. 75 cpv. 1 LFus). Per il trasferimento dell'azienda nel corso di una moratoria a seguito di
 un fallimento o di un concordato con abbandono dell'attivo,
 si veda il N. 1051.
- 1053.1 Se una società in nome collettivo viene continuata in qua1/11 lità di ditta individuale da un ex socio ai sensi dell'art. 579

 CO, questi ha la responsabilità primaria e personale dei
 debiti contributivi della società. Il socio uscente ha una responsabilità sussidiaria, ai sensi dell'art. 568 cpv. 3 CO, dei
 debiti contributivi della società in nome collettivo sciolta (v.
 anche art. 591 cpv. 1 CO)³².

30	20	gennaio	1965	RCC	1965	pag. 405	DTFA	1965	pag. 11
31	6	marzo	1956	RCC	1956	pag. 186	_		-
	7	marzo	1960	RCC	1960	pag. 319	DTFA	1960	pag. 42
32	12	agosto	2010	9C_142/	2010	-	DTF	136	V 268

- 1054 I debiti contributivi della società collettiva passano, con il trasferimento dei loro attivi e passivi, alla SA³³.
- Se sono versate indennità per insolvenza, la cassa di disoccupazione si assume per legge, nell'ambito delle sue prestazioni, l'obbligo contributivo del datore di lavoro insolvente (art. 52 cpv. 2 LADI).

5.2 Trasferimento del debito contributivo per via di successione

5.2.1 In generale

- Il debito contributivo passa agli eredi del debitore dei contributi, secondo le regole del diritto successorio e per successione universale (<u>art. 560 CC</u>). Gli eredi assumono la situazione giuridica del debitore defunto (<u>art. 43 OAVS</u>)³⁴.
- 1057 Gli eredi sono solidalmente responsabili dei contributi dovuti dal defunto fino al suo decesso³⁵ (art. 560 cpv. 2 CC). Possono difendersi in via giudiziaria.
- Sono fatti salvi i casi in cui gli eredi rinunciano alla successione (art. 566 segg. CC), accettano la successione soltanto con beneficio d'inventario (art. 588 segg. CC) o chiedono la liquidazione d'ufficio (art. 593 segg. CC)³⁶.
- Tuttavia, con la rendita vedovile, anche in caso di rinuncia alla successione, possono essere compensati i contributi personali dovuti dal coniuge defunto o dal partner registrato defunto, ma non i contributi paritari di cui il defunto

34	28 11 9 10 20 14 31	maggio aprile aprile gennaio dicembre novembre dicembre	1993 1957 1959 1985 1950 1953 1971	VSI RCC RCC RCC RCC RCC	1994 1958 1959 1985 1951 1954 1972	pag. 93 pag. 103 pag. 401 pag. 276 pag. 71 pag. 190 pag. 405	DTF DTFA DTFA DTFA DTFA DTFA	1959 111 1951 1953 97	pag. 1 pag. 1 V 1 pag. 3 pag. 2 V 2	41 9 85 21
36	20 10	gennaio gennaio	1969 1985	RCC RCC	1969 1985	pag. 406 pag. 276	DTFA DTF	1969 111	pag. 9	

era debitore in qualità di datore di lavoro³⁷. Per maggiori dettagli in proposito, si vedano le DR.

- 1060 Il fatto che i contributi dovuti non siano stati determinati per decisione prima del decesso non ha nessuna influenza sul trasferimento del debito contributivo agli eredi³⁸.
- 1061 Il pagamento dei contributi del salariato può essere rivendicato ai suoi eredi alle stesse condizioni che avrebbero dovuto essere poste al salariato.
- Considerato il carattere accessorio della pretesa di interessi di mora, gli eredi tenuti a rispondere solidalmente del pagamento dei contributi relativi alle assicurazioni sociali secondo l'art. 43 OAVS devono rispondere anche degli interessi di mora dovuti su tali contributi.

5.2.2 Inventario pubblico

- Le casse di compensazione devono notificare i crediti contributivi all'inventario pubblico entro il termine stabilito dalla grida (termine di pubblicazione) (art. 582 CC). La grida non è pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.
- La notifica deve essere effettuata entro il termine anche quando i crediti contributivi non hanno ancora potuto essere definitivamente fissati, per esempio a causa del ritardo della comunicazione fiscale. La cassa di compensazione deve stimare i crediti contributivi e fare delle riserve nella notifica sulla determinazione definitiva (v. anche le DIN).

37 20 14 31 31 38 1° 14	dicembre novembre dicembre ottobre aprile novembre	1950 1953 1971 1989 1953 1953	RCC RCC RCC RCC RCC RCC	1951 1954 1972 1990 1953 1954	pag. 71 pag. 190 pag. 405 pag. 205 pag. 213 pag. 190	DTFA DTFA DTF DTFA DTFA	1951 1953 97 115 1953 1953	pag. 39 pag. 285 V 221 V 343 pag. 149 pag. 285
22	gennaio	1963	RCC	1963	pag. 295	DTFA	1963	pag. 28

- 1065 Gli eredi che hanno accettato la successione soltanto con beneficio d'inventario rispondono unicamente dei debiti contributivi inventariati (art. 589 cpv. 1 CC).
- Se il credito contributivo non è iscritto nell'inventario pubblico poiché la cassa non l'ha notificato in tempo utile, gli eredi non devono risponderne né personalmente né sull'eredità (art. 590 cpv. 1 CC)³⁹.
- Se tuttavia la cassa di compensazione ha omesso di notificare il credito senza sua colpa, gli eredi rispondono dei debiti contributivi soltanto nella misura in cui la successione li arricchisce⁴⁰ (art. 590 cpv. 2 CC).
- L'omissione di notificazione dei crediti nell'inventario non è imputabile alla cassa, per esempio, quando non ci si poteva aspettare che questa fosse a conoscenza della grida, o se si tratta di contributi dovuti su prestazioni scoperte solo dopo la scadenza del termine di notificazione⁴¹.
- L'omissione colposa di notificare crediti contributivi è invece imputabile alla cassa quando quest'ultima è a conoscenza del credito, ma non lo notifica entro il termine⁴² con il pretesto che, in assenza della comunicazione fiscale, non può fissarne l'ammontare secondo la procedura ordinaria (v. in merito N. 1064).
- 1070 I crediti contributivi non fanno parte di quelli che devono essere inventariati d'ufficio conformemente all'art. 583 cpv. 1 CC⁴³.

39 40	10 31 1 15	gennaio ottobre aprile novembre	1985 1989 1953 1954	RCC RCC RCC RCC	1985 1990 1953 1955	pag. 276 pag. 205 pag. 213 pag. 36	DTF DTF DTFA	111 115 1953	V V pag.	1 343 14
42	22 22 31 31	gennaio gennaio dicembre dicembre	1963 1963 1971 1971	RCC RCC RCC RCC	1963 1963 1972 1972	pag. 295 pag. 295 pag. 405 pag. 405	DTFA DTFA DTF DTF	1963 1963 97 97	pag. pag. V V	

2ª parte: Procedura di riscossione dei contributi

1. Pagamento dei contributi

1.1 Definizioni

- 2001 Per pagamento s'intende il versamento dei contributi alla cassa di compensazione. La compensazione dei contributi con prestazioni d'assicurazione è parificata al pagamento (v. a questo proposito le DR).
- I contributi sono dovuti e vanno pagati in franchi svizzeri.

 Per quanto riguarda la conversione dei redditi nell'ambito dell'applicazione del R 883/2004 e del R 987/2009, è determinante il tasso di cambio giornaliero della Banca centrale europea (www.ecb.europa. eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html).

 Quando l'ALC e la Convenzione AELS non sono applicabili, non vi è un corso da applicare uniformemente a livello nazionale.
- 2002.1 Dato che i contributi vanno pagati in franchi svizzeri, anche in caso di utilizzo di valute elettroniche è necessario procedere alla loro conversione in franchi svizzeri.
- I contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della cassa di compensazione o con l'accredito sul suo conto (art. 42 cpv. 1 OAVS). La data dell'ordine di pagamento alla posta o alla banca non è determinante. I contributi possono anche essere pagati in contanti
 fino al valore limite di 15 000 franchi (secondo gli art. 51
 cpv. 1 lett. b e 61 cpv. 1 ORD-FINMA). Perciò, il conteggio
 o la decisione di contributi fissa espressamente il termine
 ultimo entro il quale il pagamento deve pervenire alla cassa
 di compensazione.
- 2004 Il datore di lavoro può pagare, assieme ai contributi AVS/AI/IPG, quelli relativi all'ordinamento degli assegni familiari nell'agricoltura, quelli per gli assegni familiari se-

condo la LAFam come anche quelli relativi ai compiti affidati (v. a questo proposito <u>art. 63 cpv. 4 LAVS</u> ma anche N. 6006).

1.2 Periodi di pagamento

(art. 34 OAVS)

- 2005 Per periodo di pagamento s'intende il lasso di tempo per il quale il datore di lavoro deve pagare i contributi.
- 2006 I datori di lavoro pagano i contributi alla cassa di compensazione:
 - mensilmente, se la somma annua dei salari supera i 200 000 franchi;
 - trimestralmente, se la somma annua dei salari non supera i 200 000 franchi.

Sono fatti salvi i N. 2007 e 2009.

- I lavoratori indipendenti, le persone senza attività lucrativa e i dipendenti i cui datori di lavoro non sono tenuti a pagare contributi devono pagare i contributi a scadenze trimestrali.
- Se il contributo annuo all'AVS/AI/IPG non supera i 3000 franchi, la cassa di compensazione può stabilire eccezionalmente, nel singolo caso, periodi di pagamento più lunghi ma non superiori a un anno, nella misura in cui sia garantita la solvibilità della persona soggetta all'obbligo contributivo (art. 34 cpv. 2 OAVS).
- Nell'ambito della procedura di conteggio semplificata secondo gli <u>art. 2</u> e <u>3 LLN</u>, il datore di lavoro paga i contributi annualmente (v. N. 2103).

1.3 Termine di pagamento

I contributi devono essere pagati entro dieci giorni dalla scadenza del periodo di pagamento (art. 34 cpv. 3 OAVS). Si tratta dei contributi fatturati per il periodo di pagamento, compresi i contributi effettivamente dovuti per lo stesso e che devono essere versati, ovvero:

- i contributi d'acconto paritari dovuti per il periodo di pagamento, conformemente all'<u>art. 35 cpv. 1 OAVS</u>;
- i contributi effettivamente dovuti per il periodo di pagamento, conformemente all'art. 35 cpv. 3 OAVS;
- i contributi d'acconto personali dovuti per il periodo di pagamento, conformemente all'art. 24 OAVS.

È fatto salvo il N. 2107 (procedura di conteggio semplificata secondo gli art. 2 e 3 LLN).

2011 Esempio

I contributi d'acconto paritari per il periodo di pagamento gennaio 2008 devono essere pagati entro il 10 febbraio 2008, vale a dire il pagamento deve essere pervenuto alla cassa di compensazione al più tardi il 10 febbraio 2008.

- Circa le conseguenze del ritardo nei pagamenti, si vedano i N. 2110, 2132 segg., 2169 segg., 6001 segg. e 9001 segg. Per la dilazione di pagamento, si vedano i N. 2191 segg. Per la riscossione degli interessi di mora, si vedano i N. 4001 segg.
- 2013 Per i contributi da compensare e quelli reclamati si applica un termine di 30 giorni (v. N. 2075 e 3018; <u>art. 25 cpv. 2</u>, <u>art. 36 cpv. 4</u> e <u>art. 39 cpv. 2 OAVS</u>).

2. Riscossione dei contributi paritari

2.1 Riscossione dei contributi del salariato da parte del datore di lavoro

2.1.1 Deduzione dei contributi del salariato

- 2014 Il datore di lavoro deve dedurre il contributo del salariato da ogni paga (art. 14 cpv. 1 e art. 51 cpv. 1 LAVS).
- In caso di diritto a indennità per lavoro ridotto o per intemperie dell'assicurazione contro la disoccupazione, il datore
 di lavoro può dedurre l'intera quota del salario da versare,
 e quindi anche i contributi sulla parte conteggiata con la
 cassa di compensazione ma non versata al salariato (v. in
 merito N. 2029 e 2030).

- 2016 Per la riscossione dei contributi del salariato in caso di versamento di salari arretrati sono applicabili per analogia i N. 2034 segg.
- 2017 Il salariato è tenuto ad autorizzare il datore di lavoro a trattenere il contributo sul salario⁴⁴.
- Se non deduce il contributo del salariato da ogni paga, secondo le regole dell'AVS il datore di lavoro non perde il suo diritto di riscuotere più tardi questo contributo (v. anche N. 2020).

Per quanto concerne la restituzione dei contributi del salariato dedotti indebitamente, si vedano i N. 3072 e 3073.

2.1.2 Convenzione del salario netto

- 2019 Il datore di lavoro e il salariato possono convenire che il primo si assuma anche il contributo del lavoratore, il quale riceve in tal caso un salario esente da deduzioni⁴⁵.
- 2020 Questa convenzione può essere stipulata esplicitamente o per semplice atto concludente: così il fatto che il datore di lavoro si astenga durante un periodo abbastanza lungo dal dedurre il contributo pur essendo a conoscenza del suo obbligo di farlo costituisce un indizio dell'esistenza di una convenzione del salario netto.
- La convenzione del salario netto ha carattere di diritto civile (v. a questo proposito N. 2024) e la sua esistenza deve essere dimostrata o, almeno, resa attendibile dal salariato⁴⁶.
- Se esiste una convenzione del salario netto, i contributi del salariato sono considerati pagati da quest'ultimo. Secondo

	13	luglio	1956	RCC	1957	pag. 401	DTFA	1956	pag. 174
	21	agosto	1953	RCC	1953	pag. 405	DTFA	1953	pag. 215
	14	luglio	1956	RCC	1957	pag. 407	DTFA	1956	pag. 183
	19	febbraio	1957	RCC	1957	pag. 367	DTFA	1957	pag. 38
46	5 14 19 6	maggio luglio febbraio luglio	1988 1956 1957 1957	RCC RCC RCC RCC	1989 1957 1957 1957	pag. 165 pag. 407 pag. 367 pag. 409	DTFA DTFA -	1956 1957	pag. 183 pag. 38

l'<u>art. 30^{ter} cpv. 2 LAVS</u> e l'<u>art. 138 cpv. 1 OAVS</u>, il reddito dell'attività lucrativa deve pertanto essere registrato nel Cl del salariato, anche se il datore di lavoro non ha ancora versato i contributi alla cassa di compensazione⁴⁷.

Per la riscossione dei contributi occorre aggiungere al salario netto pagato la parte salariale dei contributi AVS/AI/IPG/AD e le imposte dovute dal salariato e assunte dal datore di lavoro. Per maggiori dettagli, si vedano le DSD.

2.1.3 Controversia sull'assunzione dei contributi del salariato

In caso di controversia tra il datore di lavoro e il salariato sull'assunzione del contributo del salariato, in particolare sul diritto del datore di lavoro alla rifusione dei contributi non dedotti dal salario, la vertenza non sarà risolta dalle autorità dell'AVS, ma dal giudice civile⁴⁸.

2.2 Pagamento dei contributi alla cassa di compensazione

- Il datore di lavoro è obbligato ad assumere almeno la metà dei contributi paritari (art. 13 LAVS). Egli deve versare questa quota alla cassa di compensazione, unitamente a quella del salariato (art. 14 cpv. 1 LAVS).
- 2026 Il datore di lavoro non può convenire con il salariato che questo assuma la totalità dei contributi paritari. Una tale convenzione è illegale e perciò nulla⁴⁹.
- 2027 soppresso 1/20

_

⁴⁷ 21	agosto	1953	RCC	1953	pag. 405	DTFA	1953	pag. 215
19	febbraio	1957	RCC	1957	pag. 367	DTFA	1957	pag. 38
⁴⁸ 10	dicembre	1958	RCC	1959	pag. 63	DTFA	1958	pag. 237
⁴⁹ 17	novembre	1981	RCC	1983	pag. 140	-		

- Le casse di disoccupazione versano i contributi AVS/AI/IPG/ AD (quota del datore di lavoro e quota del salariato) relativi all'indennità per insolvenza alla cassa di compensazione cui è affiliato il datore di lavoro insolvente.
- In caso di indennità per lavoro ridotto o per intemperie dell'assicurazione contro la disoccupazione, il datore di lavoro deve versare i contributi AVS/AI/IPG/AD sull'intero salario corrispondente all'orario di lavoro normale, e quindi anche sulla parte non versata al salariato (art. 37 LADI).

2030 Esempio

Un salariato che beneficia di un salario pari a un guadagno giornaliero di 150 franchi subisce una riduzione dell'orario di lavoro e svolge la sua attività per una durata settimanale di quattro giorni su cinque. Per il quinto giorno riceve l'indennità per lavoro ridotto prevista dalla legge, pari all'80 per cento o a 120 franchi lordi. Il suo datore di lavoro deve tuttavia versare i contributi AVS/AI/IPG/AD sull'importo di 150 franchi e calcolerà su tale base la deduzione del salario del dipendente, vale a dire che terrà conto di una parte fittizia del salario, pari a 30 franchi.

- Per la cassa di compensazione, soltanto il datore di lavoro è tenuto al pagamento dei contributi paritari. In generale, essa può rivolgersi solo a lui per il pagamento di questi contributi⁵⁰.
- 2032 Il datore di lavoro deve versare in ogni caso il contributo intero alla cassa di compensazione⁵¹; egli non può obiettare di non aver ricevuto il contributo del salariato⁵².
- Se il datore di lavoro ha dedotto il contributo del salariato oha concluso con lui una convenzione del salario netto (N. 2019 segg.) ma non versa la quota del salariato alla

⁵⁰ 13	luglio novembre	1956 1956	RCC RCC	1957 1957	pag. 401 pag. 317	DTFA –	1956	pag. 174
⁵¹ 2	settembre	1949	RCC	1949	pag. 388	DTFA	1949	pag. 179
13 ⁵² 2	luglio settembre	1956 1949	RCC RCC	1957 1949	pag. 401 pag. 388	DTFA DTFA	1956 1949	pag. 174 pag. 179

cassa (datore di lavoro insolvibile, credito contributivo prescritto), il reddito da attività lucrativa deve comunque essere registrato nel CI del salariato⁵³ (art. 30^{ter} cpv. 2 LAVS; art. 138 cpv. 1 OAVS).

Per determinare se un versamento di salario arretrato sia soggetto o meno a contribuzione, ci si fonda sulle disposizioni in vigore nel periodo cui è destinato il salario arretrato (principio della destinazione)⁵⁴. La registrazione nel CI del versamento del salario arretrato è disciplinata nelle D CA/CI. In base al *principio della destinazione* si determina così se siano dovuti contributi AVS/AI/IPG/AD e se sia applicabile una franchigia ai sensi dell'art. 6^{quater} OAVS oppure un importo limite ai sensi dell'art. 34d OAVS.

2034.1 Esempio di franchigia:

1/16 X va in pensione il 31 gennaio 2016 all'età di 65 anni. A febbraio gli vengono concessi due stipendi mensili in più per un importo complessivo di 20 000 franchi per i servizi resi in tutti i suoi anni di lavoro. Su questo bonus non può essere fatta valere la franchigia, poiché si tratta di una compensazione supplementare per un'attività lucrativa esercitata prima del raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento.

In caso di salari arretrati sottoposti a contribuzione secondo il N. 2034, il conteggio per la riscossione dei contributi legali avviene secondo il *principio del conseguimento*del guadagno, in base al quale fanno stato le disposizioni
in vigore al momento del versamento. Queste direttive si
applicano:

- al tasso contributivo: va applicato quello in vigore al momento del versamento o dell'accredito del versamento;
- alla determinazione di eventuali franchigie, in caso di salariati in età AVS (franchigia, <u>art. 6^{quater} OAVS</u>);

⁵³ 13	luglio	1956	RCC	1957	pag. 401	DTFA	1956	paç	g. 174
21 ⁵⁴ 26	agosto settembre	2009 1984	9C_769 RCC	9/2008 1985	pag. 42	_ DTF	110	V	225
4 6	ottobre novembre	1985 2012	RCC 9C_648	1986 3/2011	pag. 129	DTF DTF	111 138	V V	161 463

- ai salari di poco conto da cui si possono percepire contributi solo a richiesta dell'assicurato (art. 34d OAVS);
- ai valori salariali di riferimento nella procedura semplificata (v. N. 2094).
- 2035.1 Se sui versamenti di salari arretrati giusta il N. 2034 sono dovuti contributi AD, questi sono prelevati in base al princi-1/18 pio del conseguimento del guadagno, vale a dire applicando il tasso contributivo e l'importo massimo del quadagno assicurato determinante (per i contributi AD, art. 3 cpv. 2 LADI in combinato disposto con l'art. 22 cpv. 1 OAINF) in vigore al momento del conseguimento del guadagno (N. 2035). In caso di rapporto di lavoro presso lo stesso datore di lavoro e obbligo contributivo nell'anno di pertinenza e nell'anno di conseguimento del quadagno, l'importo massimo del guadagno assicurato dell'AD è calcolato in base alla durata dell'attività nell'anno di conseguimento del guadagno. Negli altri casi ci si basa sulla durata dell'attività nell'anno di pertinenza.

2035.2 Esempi 1/16

2013	Salario	fr.	100 000
2016	Salario	fr.	120 000
	Provvigione	fr.	80 000

Nel 2016 X riceve una provvigione di 80 000 franchi per una serie di affari conclusi nel 2013.

a) Stesso datore di lavoro nel 2013 e nel 2016; obbligo contributivo nell'anno di pertinenza e nell'anno di conseguimento del guadagno

In base al N. 2035, per i versamenti di salari arretrati si applicano il tasso contributivo e il guadagno massimo assicurato determinante in vigore al momento del conseguimento del guadagno. Pertanto, la provvigione di 80 000 franchi viene semplicemente sommata agli altri redditi conseguiti nel 2016 e tassata insieme a questi.

Fr. 120 000 + fr. 80 000 = fr. 200 000

Sulla somma di 200 000 franchi per i contributi AD va applicato un tasso del 2,2 per cento sull'importo di 148 200 franchi e un tasso dell'1 per cento sull'importo di 51 800 franchi.

b) Nuovo datore di lavoro / nuova attività lucrativa o soppressione dell'obbligo assicurativo nel 2016

Per il prelievo dei contributi si applica il principio del conseguimento del guadagno – come nell'esempio a) – anche nel caso in cui nell'anno del conseguimento del guadagno non sussiste più il rapporto di lavoro presso lo stesso datore oppure è soppresso l'obbligo assicurativo. Per tale ragione sulla provvigione di 80 000 franchi va applicato un tasso contributivo AD del 2,2 per cento.

2035.3 Esempio 1/18

2013	Salario	fr. 100 000
2016	Provvigione	fr. 80 000

Nel 2016 X riceve una provvigione di 80 000 franchi per una serie di affari conclusi nel 2013.

Partenza dalla Svizzera e cessazione dell'attività lucrativa alla fine di giugno del 2013; nessun salario nel 2016

Il principio del conseguimento del guadagno si applica anche in mancanza di rapporti di lavoro nel 2016. Poiché nel 2013 il periodo di contribuzione è stato inferiore a un anno, il guadagno massimo assicurato dell'AD viene adeguato di conseguenza (6 mesi = fr. 74 100). Sull'importo complessivo di 80 000 franchi vengono quindi prelevati contributi pari al 2,2 per cento su 74 100 franchi e pari all'1 per cento su 5900 franchi.

- Le suddette normative si applicano anche ai salari arretrati nell'ambito del sistema dello splitting.
- 2036.1 Non sono considerate salari arretrati le prestazioni di conti di lunga durata e quelle di cui si può disporre irrevocabilmente al più presto al termine di un rapporto di lavoro o in caso di pensionamento anticipato (v. DSD), a meno che erroneamente da esse non siano ancora stati prelevati contributi.

2.3 Contributi d'acconto

2.3.1 Principio

- Nell'anno corrente, i datori di lavoro devono versare periodicamente contributi d'acconto (art. 35 cpv. 1 OAVS). I contributi d'acconto sono contributi stabiliti dalla cassa di compensazione a titolo provvisorio. Nell'ambito della procedura di conteggio semplificata secondo gli art. 2 e 3 LLN, non vengono riscossi contributi d'acconto (v. N. 2130).
- Trascorso l'anno civile, la cassa di compensazione procede a un conguaglio sulla base del conteggio dei datori di lavoro (v. N. 2074 segg.; art. 36 OAVS).

2.3.2 Determinazione

- I contributi d'acconto sono determinati dalle casse di compensazione sulla base della somma dei salari presumibile (art. 35 cpv. 1 OAVS).
- 2040 Per fissare gli importi, le casse di compensazione si basano sull'ultima somma dei salari conosciuta, tenendo conto dello sviluppo salariale prevedibile.
- 2041 Esse tengono inoltre conto delle indicazioni fornite dai datori di lavoro.
- 2042 I datori di lavoro devono fornire alla cassa di compensazione le informazioni necessarie alla determinazione dei

contributi d'acconto e, se del caso, trasmetterle i documenti richiesti. A questo riguardo sono determinanti tutte le indicazioni utili per stimare la somma dei salari annua presumibile, come per esempio i dati concernenti l'effettivo del personale (numero e posizione dei collaboratori) e quelli riguardanti i salari concordati su base contrattuale (art. 35 cpv. 1 e 2 in combinato disposto con l'art. 209 OAVS).

- Le casse di compensazione fissano un termine adeguato entro cui i datori di lavoro sono tenuti a fornire le informazioni necessarie (per quanto concerne la tassazione e la diffida, v. N. 2132 segg. e 2169 segg.).
- I datori di lavoro, di propria iniziativa, devono comunicare alla cassa di compensazione i cambiamenti essenziali rispetto all'anno precedente.
- Nel determinare i contributi d'acconto mensili o trimestrali, le casse di compensazione tengono conto delle presumibili oscillazioni stagionali.
- Le casse di compensazione fatturano i contributi d'acconto prima dello scadere del periodo di pagamento.

2.3.3 Mutamenti importanti delle basi di calcolo

- I datori di lavoro devono comunicare alla cassa di compensazione i mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante l'anno corrente (art. 35 cpv. 2 OAVS).
- 2048 È ritenuta mutamento importante una differenza della somma dei salari annua di almeno il 10 per cento rispetto all'originaria somma dei salari presumibile. Le differenze inferiori a 20 000 franchi non devono essere comunicate dai datori di lavoro.
- 2049 I datori di lavoro devono rendere attendibili i mutamenti a loro favore.
- Se la cassa di compensazione constata un mutamento suscettibile di comportare una differenza importante della

somma dei salari annua, adegua di propria iniziativa i contributi d'acconto.

- L'adeguamento dei contributi non ha lo scopo di dar luogo a un conteggio durante l'anno corrente, bensì di impedire differenze eccessive tra contributi d'acconto e contributi dovuti. Rimane riservato il N. 2057.
- La cassa di compensazione fissa nuovamente i contributi d'acconto per i futuri periodi di pagamento.
- Se per periodi di pagamento trascorsi sono stati pagati contributi in misura insufficiente, la cassa di compensazione può o fatturare separatamente i contributi mancanti o aumentare in proporzione i contributi d'acconto per i futuri periodi di pagamento.

2054 Esempio

1/20 In seguito a un controllo effettuato presso un datore di lavoro, il 10 luglio la somma dei salari è stimata nuovamente (fr. 480 000 anziché fr. 120 000 secondo la prima stima). Il datore di lavoro avrebbe dovuto comunicare il mutamento già all'inizio dell'anno.

Contributi mensili effettivamente dovuti

(10,55 %)	fr.	4 220
Contributi versati tra l'1.1 e il 30.6		
(mensilmente fr. 1 055)	fr.	6 330
Calcolo della differenza per il		
periodo dall'1.1 al 30.6	fr.	18 990
Contributi mensili dall'1.7 al 31.12	fr.	4 220

2055 Variante

1/20 La cassa di compensazione non richiede separatamente l'importo mancante, ma aumenta in proporzione i contributi d'acconto per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre.

Differenza: fr. 25 320- fr. 6 330 =

fr. 18 990 : 6 mesi	fr.	3 165
Contributi mensili dall'1.7 al 31.12		
(fr. 4 220 + fr. 3 165)	fr.	7 385

- Trascorso l'anno civile, i contributi d'acconto non sono adeguati retroattivamente (v. N. 2051). I contributi mancanti sono richiesti nell'ambito della procedura di compensazione (<u>art. 36 OAVS</u>; v. N. 2074 segg.).
- Se lo ritiene necessario date le circostanze, la cassa di compensazione può fatturare immediatamente la differenza.
- 2058 Per quanto riguarda la riscossione degli interessi di mora, si vedano i N. 4001 segg.

2.4 Conteggio e compensazione

(art. 35 cpv. 1 e 2, art. 36 e art. 143 OAVS)

2.4.1 Nozione di conteggio

- Trascorso il periodo di conteggio (v. N. 2067 e 2068), i datori di lavoro forniscono i dati per l'iscrizione nel CI (v. N. 2062) e comunicano nel contempo la somma dei salari versati durante il periodo di conteggio ai propri salariati soggetti all'obbligo contributivo (art. 36 OAVS).
- 2060 Le casse di compensazione determinano la forma del conteggio e informano i datori di lavoro in modo adeguato anche sulle esigenze riguardo al contenuto.
- 2061 Il conteggio contiene i dati necessari al calcolo dei contributi per il periodo di conteggio, in particolare la ripartizione della somma dei salari sui singoli salariati soggetti all'obbligo contributivo, nonché il periodo per il quale i rispettivi salari sono stati pagati per ciascun salariato.
- Le informazioni necessarie per l'iscrizione nel CI comprendono per ciascun salariato:
 - numero d'assicurato, cognome e nome dell'interessato; se il numero dell'assicurato non può essere determinato, bisogna indicare i dati personali necessari per compilare un CI senza essere in possesso del numero d'assicurato (v. le D CA/CI);

- la durata contributiva; corrisponde generalmente alla durata dell'attività lucrativa per cui è stato versato un salario; la cassa può richiedere sia la durata contributiva precisa (in base alle date di calendario) sia solo quella necessaria per l'iscrizione nel CI, espressa in mesi (v. le D CA/CI);
- l'anno per il quale sono stati pagati i contributi: per quanto concerne il versamento di salari arretrati, è applicabile in via eccezionale il principio della destinazione (v. in proposito le D CA/CI);
- l'ammontare del salario determinante.
- 2063 Le informazioni necessarie per l'iscrizione nel CI servono a:
 - determinare il totale dei contributi paritari dovuti per il periodo di conteggio interessato; questo totale è l'insieme dei contributi di ciascuno dei salariati;
 - iscrivere il reddito da attività lucrativa nel CI di ciascuno dei salariati.
- I datori di lavoro effettuano annotazioni che permettono di determinare in maniera affidabile le prestazioni comprese nel salario determinante concesse a ciascun salariato durante il periodo di conteggio nonché il totale dei salari versati.
- Le informazioni necessarie all'iscrizione nel CI sono trasmesse alla cassa di compensazione sotto forma di certificati di salario o su altri moduli prescritti dalla cassa di compensazione oppure per via elettronica.
- Invece di usare un modulo, il datore di lavoro che occupa soltanto un numero ridotto di salariati può fornire le informazioni mediante un'altra comunicazione scritta o una dichiarazione orale riportata dalla cassa di compensazione su un modulo di conteggio e firmata successivamente dal datore di lavoro.

2.4.2 Periodo di conteggio e termine per l'inoltro del conteggio

- 2067 Per periodo di conteggio s'intende il lasso di tempo per il quale il datore di lavoro deve fornire tutte le informazioni necessarie al conteggio dei contributi dovuti per tale lasso di tempo.
- 2068 Il periodo di conteggio comprende l'anno civile (<u>art. 36</u> cpv. 3 OAVS).
- Le indicazioni necessarie per il conteggio devono essere fornite entro 30 giorni dallo scadere del periodo di conteggio alla cassa di compensazione o all'agenzia competente (art. 36 cpv. 2 OAVS).
- 2070 Esempio

Il conteggio completo e regolare per l'anno 2008 deve pervenire alla cassa di compensazione competente entro il 30 gennaio 2009.

- Se il conteggio completo e regolare non è presentato entro il termine fissato, i datori di lavoro ricevono una diffida (v. N. 2169).
- Se, nonostante una diffida, il conteggio non è inoltrato o il pagamento non è effettuato, i contributi effettivamente dovuti saranno fissati in una decisione di tassazione (v. N. 2135 e 2148) e sarà inflitta una multa d'ordine (v. N. 9014.1).
- 2073 Per quanto riguarda la riscossione degli interessi di mora, si vedano i N. 4001 segg.

2.4.3 Compensazione

Le casse di compensazione effettuano la compensazione tra i contributi d'acconto versati e i contributi effettivamente dovuti sulla base del conteggio (art. 36 cpv. 4 OAVS).

- I contributi scoperti (contributi da compensare) vanno versati entro 30 giorni dalla fatturazione (art. 36 cpv. 4 OAVS).
- 2076 Per la fatturazione è determinante la data d'emissione della fattura, non la data di invio al destinatario. La fattura deve essere inviata al più tardi alla data d'emissione.
- La fattura indica espressamente la data ultima entro la quale il pagamento deve pervenire alla cassa.
- 2078 Entro 30 giorni dalla ricezione del conteggio completo e regolare le casse di compensazione devono restituire i contributi eccedenti ai datori di lavoro o compensarli con crediti contributivi.
- 2079 Se restituiscono con ritardo i contributi eccedenti, le casse di compensazione devono versare interessi compensativi (art. 41^{ter} cpv. 3 OAVS). Per maggiori dettagli si vedano i N. 4032 segg.

2.5 Pagamento dei contributi effettivamente dovuti (art. 35 cpv. 3 OAVS)

2.5.1 Principio

- Se sussiste la garanzia di un pagamento puntuale, la cassa di compensazione può consentire ai datori di lavoro, in deroga alla procedura ordinaria, di versare, al posto dei contributi d'acconto, i contributi effettivamente dovuti per il periodo di pagamento. È fatta salva la procedura di conteggio semplificata secondo gli art. 2 e 3 LLN (v. N. 2094 segg.).
- La cassa di compensazione valuta, sulla base delle circostanze complessive del singolo caso, se vi sia motivo di credere che i datori di lavoro adempiranno in maniera conforme il loro obbligo di pagamento.

2.5.2 Pagamento dei contributi e conteggio

- I datori di lavoro devono versare i contributi entro 10 giorni dallo scadere del periodo di pagamento, senza attendere la fatturazione da parte della cassa di compensazione.
- I datori di lavoro calcolano essi stessi i contributi che devono versare in funzione dei salari effettivamente pagati durante il periodo di pagamento. Le casse di compensazione mettono a loro disposizione i necessari moduli o supporti elettronici di dati.
- I datori di lavoro inoltrano il conteggio entro 30 giorni dallo scadere di ciascun periodo di conteggio (v. N. 2069).
- 2085 Il periodo di conteggio coincide con il periodo di pagamento.
- 2086 Le casse di compensazione determinano la forma del conteggio e informano i datori di lavoro in maniera adeguata anche sulle esigenze riguardo al contenuto.
- 2087 Il conteggio comprende, in linea di principio, le indicazioni necessarie per l'iscrizione nel CI (art. 36 cpv. 1 OAVS).
- La cassa di compensazione può tuttavia permettere ai datori di lavoro di fornire, al termine del periodo mensile o trimestrale di pagamento o conteggio, unicamente le indicazioni necessarie per determinare la somma dei salari e per controllare i pagamenti.
- In tal caso, le indicazioni necessarie per l'iscrizione nel CI vanno inviate in un secondo momento, assieme al conteggio per l'ultimo periodo di pagamento dell'anno civile (vale a dire fino al 30 gennaio dell'anno successivo; conteggio di fine anno; v. N. 2068 e 2069).
- Le casse di compensazione controllano i pagamenti effettuati sulla base del conteggio.

- Se i datori di lavoro non adempiono debitamente il loro obbligo di pagamento o di conteggio, la cassa di compensazione può esigere da subito il pagamento di contributi d'acconto (la procedura è retta dai N. 2037 segg.).
- A questo proposito va eseguita, se del caso, la procedura di tassazione d'ufficio (v. N. 2132 segg.).
- Se il datore di lavoro ha versato contributi in misura insufficiente, la cassa di compensazione richiede il versamento dei contributi ancora dovuti.

2.6 Procedura di conteggio semplificata (art. 2 e 3 LLN)

2.6.1 Campo d'applicazione

- Per i suoi salariati, il datore di lavoro può conteggiare il salario in procedura semplificata, purché:
 - il singolo salario non superi i 21 330 franchi;
 - la somma totale annua dei salari dell'azienda non superi i 56 880 franchi:
 - i salari di tutto il personale soggetto ad obbligo contributivo siano conteggiati in procedura semplificata; e
 - negli ultimi anni egli abbia regolarmente adempiuto il suo obbligo di regolare i conti e di pagare i contributi.
- 2094.1 Per il conteggio secondo la procedura semplificata in caso di impieghi a tempo determinato, il salario non viene commutato in salario annuo. La cassa di compensazione informa i datori di lavoro circa eventuali obblighi di affiliazione alla previdenza professionale.
- 2094.2 soppresso 1/18
- 2095 La procedura di conteggio semplificata è esclusa per:
- 1/18 a. le società di capitali e le società cooperative (art. 2 cpv. 2 lett. a LLN);
 - b. i coniugi e figli del datore di lavoro occupati nell'azienda (art. 2 cpv. 2 lett. b LLN);

- c. i frontalieri residenti nel Liechtenstein che tornano quotidianamente al loro domicilio;
- d. i frontalieri residenti in Francia che tornano quotidianamente al loro domicilio e che lavorano dove ha sede il loro datore di lavoro nei Cantoni di Berna, Basilea Campagna, Basilea Città, Giura, Neuchâtel, Soletta, Vallese o Vaud.
- 2096 Vengono conteggiati in procedura semplificata:
 - i contributi AVS/AI/IPG/AD;
 - i contributi LAF:
 - le imposte secondo l'<u>art. 37a LIFD</u> e l'<u>art. 11 cpv. 4 LAID</u>
 (v. a questo proposito la CIF); e
 - i contributi LAFam.
- 2096.1 Dei salari versati a persone in età AVS può essere conteg-1/16 giata secondo la procedura semplificata solo la parte eccedente 16 800 franchi all'anno (franchigia per i beneficiari di rendite giusta l'<u>art. 6^{quater} OAVS</u>). Per il prelievo dell'imposta alla fonte si veda la CIF.

2.6.2 Annuncio

- 2097 Il datore di lavoro che vuole ricorrere alla procedura di conteggio semplificata deve annunciarsi all'inizio del rapporto di lavoro o, nel caso di un rapporto di lavoro già in essere, all'inizio dell'anno civile (art. 1 cpv. 1 OLN). L'annuncio deve essere effettuato nel giro di un mese.
- L'annuncio per la procedura di conteggio semplificata fatto dal datore di lavoro alla propria cassa di compensazione vale per l'AVS, l'AI, le IPG, l'AD, i contributi per gli assegni familiari nell'agricoltura, i contributi per gli assegni familiari, l'assicurazione contro gli infortuni e le imposte di cui all'art. 37a LIFD e all'art. 11 cpv. 4 LAID.
- 2099 Per l'annuncio, la cassa di compensazione mette a disposizione del datore di lavoro un modulo. Un facsimile con le indicazioni minime necessarie è allegato al presente documento.

La cassa di compensazione informa l'assicuratore contro gli infortuni scelto dal datore di lavoro o, se questi non ne ha designato alcuno, la cassa sostitutiva e gli/le trasmette una copia del modulo di annuncio (art. 1 cpv. 4 OLN).

2.6.3 Competenze

- La cassa di compensazione riscuote i contributi AVS/AI/IPG/AD, i contributi LAF, i contributi LAFam e le imposte di cui all'<u>art. 37a LIFD</u> e all'<u>art. 11 cpv. 4 LAID</u> (v. a questo proposito la CIF).
- I premi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni vengono fissati e riscossi direttamente dall'assicuratore contro gli infortuni (art. 3 cpv. 2 LIFD).

2.6.4 Periodo di pagamento

2103 Il datore di lavoro deve pagare i contributi una volta all'anno (art. 34 cpv. 1 lett. c OAVS). Non si deve versare alcun contributo d'acconto (art. 35 cpv. 4 OAVS).

2.6.5 Conteggio e pagamento dei contributi

- 2104 Il datore di lavoro inoltra alla cassa di compensazione o alla succursale competente un regolare conteggio entro 30 giorni dal termine del periodo di conteggio. Il periodo di conteggio comprende l'anno civile (art. 36 cpv. 2 e 3 OAVS).
- 2105 Il conteggio contiene le indicazioni necessarie per il calcolo dei contributi (v. N. 2061) e quelle necessarie per l'iscrizione nel CI (v. N. 2062) e per il conteggio con le autorità fiscali (v. la CIF).
- La cassa di compensazione verifica i conteggi ed entro il primo trimestre fattura al datore di lavoro i contributi e le imposte di cui all'art. 37a LIFD e all'art. 11 cpv. 4 LAID.

- I datori di lavoro devono pagare le imposte e i contributi dovuti entro 30 giorni a contare dalla fatturazione (art. 34 cpv. 3 OAVS).
- 2107.1 Al momento del conteggio per l'anno di contribuzione 2017, 1/18 la cassa di compensazione accerta la forma giuridica del datore di lavoro e gli chiede di comunicarle se tra i suoi dipendenti vi siano il proprio coniuge o i propri figli. Dal 1° gennaio 2018 le società di capitali, le società cooperative e i datori di lavoro che impiegano i propri coniugi o figli sono esclusi dalla procedura di conteggio semplificata. La cassa di compensazione deve informarne immediatamente per iscritto i datori di lavoro nonché la competente autorità fiscale e anche l'assicuratore-infortuni, se le è noto.

2.6.6 Diffida

- La cassa di compensazione notifica un'unica diffida per i contributi AVS/AI/IPG/AD, i contributi LAF e LAFam, nonché per le imposte di cui all'art. 37a LIFD e all'art. 11 cpv. 4 LAID.
- La cassa di compensazione diffida il datore di lavoro a fornire un regolare conteggio o a pagare i contributi fatturati e lo minaccia di non consentirgli la procedura semplificata qualora entro 30 giorni non adempia il suo obbligo di conteggio o pagamento. Inoltre, la cassa di compensazione gli ricorda che decorrono gli interessi di mora.
- In caso di diffida infruttuosa, il datore di lavoro viene immediatamente escluso dalla procedura di conteggio semplificata per l'anno in corso (art. 1 cpv. 2 OLN). La cassa di compensazione deve tempestivamente comunicare per iscritto al datore di lavoro la sua esclusione.
- Quando un datore di lavoro viene escluso dalla procedura di conteggio semplificata, la cassa di compensazione pretende da subito dei contributi d'acconto (v. N. 2037 segg.) ed eventualmente applica la procedura di tassazione d'ufficio (v. N. 2132 segg.). Inoltre, essa comunica l'esclusione

del datore di lavoro all'autorità fiscale competente, la quale poi riscuote le imposte di cui all'art. 37a LIFD e all'art. 11 cpv. 4 LAID (v. anche la CIF). La cassa di compensazione informa anche l'assicuratore contro gli infortuni, qualora questi le sia noto.

2112 Per il resto si applicano per analogia i N. 2169 segg.

2.7 Rapporti di lavoro a più stadi

- In generale

- 2113 Il datore di lavoro deve pagare alla cassa di compensazione alla quale è affiliato i contributi corrispondenti al salario totale che assegna all'impiegato superiore per lui e per i salariati inferiori ed effettuare il relativo conteggio (v. N. 2001 segg.).
- 2114 L'impiegato superiore deve fornire al datore di lavoro le informazioni necessarie per l'iscrizione dei redditi nel CI (v. N. 2062, 2° trattino). La cassa di compensazione può autorizzare l'impiegato superiore a trasmetterle direttamente queste indicazioni.

Per i rapporti di lavoro a più stadi, si vedano anche i N. 1017 e 1018.

- Nel caso previsto dall'art. 37 OAVS

- 2115 La presente disposizione prevede un modo speciale di conteggio e di pagamento dei contributi per i vignaioli a cottimo.
- 2116 La particolarità del modo di pagamento e di conteggio dei contributi consiste nel fatto che:
 - il vignaiolo a cottimo è affiliato ad una cassa di compensazione. La sua affiliazione è sottoposta alle disposizioni generali (v. le DCC);
 - il datore di lavoro bonifica al vignaiolo a cottimo il contributo da lui dovuto per il salario di questa persona e dei suoi ausiliari;

- il vignaiolo a cottimo deve pagare alla cassa di compensazione a cui è affiliato i contributi paritari per il proprio salario e per quelli dei suoi ausiliari ed effettua i conteggi per questi salari.
- 2117 Il vignaiolo a cottimo deve consegnare al datore di lavoro un'attestazione della sua cassa di compensazione certificante che è affiliato a questa cassa, che paga i contributi per i salari versati agli ausiliari e che effettua i conteggi per questi salari. Il datore di lavoro inoltra questa attestazione alla propria cassa di compensazione.

2.8 Datori di lavoro soggetti all'obbligo di iscrivere i salari

- L'obbligo di iscrivere i salari consiste per il datore di lavoro nell'iscrivere regolarmente i salari e le altre indicazioni necessarie per i conteggi (v. N. 2061 segg.) e per eseguire le verifiche dei datori di lavoro (art. 143 cpv. 2 OAVS).
- 2119 Il datore di lavoro adempie l'obbligo di iscrivere i salari:
 - tenendo una contabilità regolare dei salari e stabilendo gli elenchi di paghe prescritti nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni con i necessari adeguamenti all'AVS oppure
 - effettuando altre annotazioni nella forma adatta alle necessità dell'azienda; all'occorrenza, la cassa di compensazione può prescrivere la forma di queste annotazioni.

2.9 Esenzione dalla deduzione dei contributi sui salari di poco conto

2.9.1 Principio

- Se il salario determinante non supera 2300 franchi per anno civile e per datore di lavoro, il contributo è percepito soltanto a richiesta dell'assicurato (art. 34d cpv. 1 OAVS).
- L'importo limite si riferisce alle rimunerazioni nette (per la deduzione delle spese, v. le DSD).
- Se la remunerazione supera l'importo limite, i contributi devono essere versati sull'intera retribuzione.
- L'esenzione a causa del carattere minimo della retribuzione e la deduzione della franchigia per i beneficiari di rendite di vecchiaia conformemente all'art. 6quater cpv. 1 OAVS non possono essere cumulate.
- L'importo limite si riferisce alle retribuzioni assegnate da un solo datore di lavoro. Tutte le retribuzioni assegnate dal datore di lavoro a un salariato per una o più attività svolte (con o senza intervalli) nel corso dello stesso anno presso lo stesso datore di lavoro devono essere sommate.

2.9.2 Deduzione dei contributi a richiesta dell'assicurato

- 2125 Il salariato può chiedere il versamento dei contributi in qualsiasi momento, senza dover rispettare alcuna forma particolare.
- Se accetta che il salario sia versato senza deduzione dei contributi, il salariato non può più chiedere che gli stessi siano percepiti successivamente (art. 34d cpv. 3 OAVS).
- Se il datore di lavoro effettua il conteggio dei contributi, la cassa di compensazione presuppone che il salariato abbia

optato per il versamento dei contributi o che vi abbia acconsentito. Se il salariato non vi acconsente, deve discuterne con il datore di lavoro.

- 1/13 2.9.3 Salari di persone impiegate in economie domestiche private e da determinati datori di lavoro del settore artistico e soldo per i compiti fondamentali dei pompieri di milizia
- I contributi sul salario determinante delle persone impiegate nell'economia domestica del datore di lavoro devono
 per principio essere versati in ogni caso, indipendentemente dall'ammontare del reddito (art. 34d cpv. 2 OAVS).
 Sono eccettuati, salvo se gli assicurati esigono il versamento dei contributi, i salari conseguiti fino al 31 dicembre
 dell'anno in cui le persone impiegate compiono il 25° anno
 di età e non superiori a 750 franchi per datore di lavoro e
 per anno civile (v. N. 2125 segg.).
- 2128.1 È considerato economia domestica privata qualunque spa-1/16 zio utilizzato a scopi abitativi, in particolare l'appartamento e la casa monofamiliare nonché gli spazi attigui utilizzati a scopo privato (p. es. soffitta, cantina, garage ecc.) e il giardino.
- Non fanno invece parte dell'economia domestica privata in particolare gli spazi, la tromba delle scale e le aree comuni o utilizzati in comune nelle case plurifamiliari, gli appartamenti di vacanza affittati a scopo commerciale nonché le stanze in istituto.
- 2128.3 Le attività svolte per un'economia domestica privata pos-1/16 sono comprendere attività collaterali all'esterno delle mura domestiche che vanno considerate parte integrante dell'attività in un'economia domestica privata (p. es. babysitter che gioca all'aperto con i bambini o aiuto domestico che si occupa di fare la spesa ecc.).
- 2128.4 I contributi sul salario determinante delle persone impie-1/16 gate da produttori di danza e di teatro, orchestre, produttori

di supporti audio o audiovisivi ed emittenti radiofoniche o televisive nonché da scuole del settore artistico devono per principio essere versati in ogni caso, indipendentemente dall'ammontare del reddito (art. 34d cpv. 2 lett. b OAVS). L'elenco dei datori di lavoro interessati è esaustivo.

- Non sono considerati produttori di teatro o di supporti audio o audiovisivi in particolare gli organizzatori di festival ed eventi, i nightclub e i centri giovanili. Non sono considerati orchestre in particolare le chiese, i centri culturali e le associazioni i cui compiti (secondo lo statuto) vanno oltre la semplice gestione di un'orchestra o un coro (p. es. promozione della musica popolare).
- 2128.6 Per scuole del settore artistico si intendono tutti gli istituti di 1/16 formazione pubblici e privati, il cui scopo principale sia la formazione o il perfezionamento nelle materie artistiche, quali ad esempio le scuole superiori, le scuole o le accademie d'arte, le scuole di musica, danza e teatro, le scuole di video e cinema o le accademie letterarie. Non sono invece considerati tali per esempio i centri giovanili o per il tempo libero che tra le numerose attività proposte offrono anche corsi creativi, oppure scuole primarie e secondarie che prevedono lezioni di musica e attività manuali.
- 2128.7 Devono essere versati in ogni caso anche i contributi sul soldo per i compiti fondamentali dei pompieri eccedente l'importo non soggetto a contribuzione secondo l'art. 6 cpv. 2 lett. a OAVS, ovvero per le indennità superiori ai 5000 franchi (art. 34d cpv. 4 OAVS).
- 2129 soppresso 1/18

2.9.4 Obblighi del datore di lavoro

2130 Il datore di lavoro deve tenere delle iscrizioni che gli permettano di stabilire le retribuzioni percepite da ogni salariato per anno civile di modo che, su questa base, si possa verificare se l'importo limite di cui al N. 2120 sia stato raggiunto.

2131 Se nel corso dell'anno emerge che l'importo limite di cui al N. 2120 è stato superato, i contributi devono essere versati sul salario annuo intero.

2.10 Tassazione d'ufficio

(art. 38 OAVS)

2.10.1 Principio

- La tassazione d'ufficio serve a determinare i contributi paritari e a fissarli in maniera esecutoria mediante tassazione d'ufficio se i datori di lavoro, malgrado la diffida (v. N. 2169 segg.), non pagano i contributi paritari dovuti, non effettuano il relativo conteggio o non forniscono le informazioni necessarie per determinare i contributi⁵⁵.
- La procedura di tassazione d'ufficio presuppone la diffida preliminare⁵⁶ (v. tuttavia N. 2174).

2.10.2 Campo d'applicazione

- La procedura di tassazione d'ufficio (<u>art. 38 OAVS</u>) è applicabile soltanto ai contributi paritari e non a quelli dei lavoratori indipendenti o degli assicurati che non esercitano alcuna attività lucrativa⁵⁷.
- 2135 La procedura di tassazione d'ufficio va avviata se i datori di lavoro:
 - non pagano i contributi d'acconto periodici;

FA 1958 pag. 121
FA 1962 pag. 195
F 118 V 65
FA 1955 pag. 39
-

DFI UFAS | Direttive sulla riscossione dei contributi nell'AVS/AI e nelle IPG (DRC) Valide dal 1° gennaio 2008 | Stato: 1° gennaio 2020 | 318.102.04 i DRC

- non forniscono le informazioni necessarie alla determinazione dei contributi d'acconto;
- non pagano, nella procedura secondo l'art. 35 cpv. 3
 OAVS, i contributi periodici effettivamente dovuti;
- non conteggiano in maniera conforme, nella procedura secondo l'art. 35 cpv. 3 OAVS, i contributi effettivamente dovuti;
- non pagano i contributi paritari da compensare;
- non conteggiano in maniera conforme i contributi paritari da compensare;
- versano e conteggiano sì i contributi, ma vi sono seri motivi per presumere che li abbiano versati in misura insufficiente⁵⁸;
- non comunicano importanti cambiamenti intervenuti durante l'anno corrente (art. 35 cpv. 2 OAVS);
- non inoltrano un regolare conteggio o non pagano i contributi fatturati e pertanto vengono esclusi dalla procedura semplificata (v. N. 2110).
- La tassazione d'ufficio va distinta dal reclamo di contributi arretrati relativi a periodi di pagamento trascorsi (p. es. in seguito ad un controllo presso i datori di lavoro o ad un'affiliazione retroattiva; v. in merito N. 3001 segg.).
- 2137 Spetta alla cassa di compensazione provare che i datori di lavoro sono debitori di contributi non pagati.
- Se il datore di lavoro non tiene una contabilità regolare o non possiede altre iscrizioni che permettano di determinare in maniera ineccepibile i salari pagati (v. tuttavia N. 2118 seg.), è sufficiente che la cassa di compensazione possa presumere, fondandosi su indizi, che i contributi pagati sono insufficienti⁵⁹.

⁵⁸ 31 maggio 1961 **RCC** 1962 pag. 30 1° DTFA maggio 1957 **RCC** 1958 1957 pag. 127 pag. 60 14 aprile 1960 RCC 1961 pag. 15

2.10.3 Fissazione dei contributi

- Nel caso di tassazioni d'ufficio eseguite durante l'anno, la cassa di compensazione può basarsi, in un primo momento, sulla somma presumibile dei salari e procedere al regolamento definitivo dei conti soltanto dopo la fine dell'anno (art. 38 cpv. 2 OAVS).
- Nella procedura secondo l'<u>art. 35 cpv. 3 OAVS</u> o nell'ambito della compensazione secondo l'<u>art. 36 OAVS</u>, vanno in linea di principio tassati i contributi che corrispondono ai salari effettivamente versati⁶⁰.
- Se i contributi realmente dovuti non possono essere fissati con esattezza secondo una contabilità ben tenuta o in base ad altre iscrizioni attendibili, la cassa ne stimerà l'importo⁶¹.
- 2142 Per fissare i contributi dovuti, essa può in particolare:
 - chiedere informazioni ai datori di lavoro (v. N. 2042 e 2043); anche i datori di lavoro non soggetti all'obbligo di tenere una contabilità⁶² sono tenuti a indicare alla cassa di compensazione i dipendenti ai quali hanno versato salari e a presentarle le relative iscrizioni (v. anche N. 2118 segg.)⁶³;
 - interrogare i salariati;
 - basarsi sui contributi versati fino a quel momento, se le circostanze sono immutate;
 - fondarsi sull'importo dei salari considerati dal competente assicuratore contro gli infortuni come base di calcolo dei premi dovuti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (l'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a informare la cassa di compensazione secondo l'art. 32

				_						
60	31	maggio	1961	RCC	1962	pag. 30	DTFA	1961	pag.	144
61	11	novembre	1953	RCC	1954	pag. 151	_			
	31	maggio	1961	RCC	1962	pag. 30	_			
	29	ottobre	1990	RCC	1991	pag. 35	_			
	29	aprile	1992	VSI	1993	pag. 14	DTF	118	V	65
62	31	maggio	1961	RCC	1962	pag. 30	_			
63	30	novembre	1959	RCC	1961	pag. 67	DTFA	1959	pag.	241
	31	maggio	1961	RCC	1962	pag. 30	DTFA	1961		. 144
	29	aprile	1992	VSI	1993	pag. 14	DTF	118	V	65

- <u>cpv. 2 LPGA</u>); la cassa deve però tener conto delle differenze tra il salario determinante per l'AVS e il guadagno assicurato soggetto ai premi nell'assicurazione contro gli infortuni;
- fondarsi sull'importo dei salari dedotti dal datore di lavoro come spese per il conseguimento del reddito in vista della tassazione fiscale e riconosciuti tali al momento della tassazione⁶⁴; non è ammessa la deduzione di un importo forfettario per i salari versati a persone non soggette all'obbligo di pagare i contributi⁶⁵;
- incaricare specialisti di stilare perizie relative alle circostanze del caso⁶⁶.

2.10.4 Esame sul posto delle circostanze del caso

- Prima di procedere alla tassazione d'ufficio, la cassa può esaminare sul posto le circostanze del caso, se tale provvedimento appare opportuno per determinare o stimare in modo affidabile l'importo dei contributi⁶⁷.
- 2144 I datori di lavoro devono fare tutto il possibile per facilitare il controllo⁶⁸.
- L'esame sul posto può consistere in particolare nella consultazione dei libri contabili e di altre iscrizioni nonché nell'interrogazione dei datori di lavoro e dei salariati. Per quanto riguarda l'obbligo di dare informazioni cui sono soggetti i datori di lavoro e l'obbligo di presentare i libri contabili e altri documenti, si vedano i N. 2042 seg. e 2118 seg.

⁶⁴ 22 maggio 1953 RCC 1953 pag. 271 –	
30 novembre 1959 RCC 1961 pag. 67 DTFA 1959 p	ag. 241
65 30 novembre 1959 RCC 1961 pag. 67 DTFA 1959 p	ag. 241
⁶⁶ 22 maggio 1953 RCC 1953 pag. 271 –	
1° maggio 1957 RCC 1958 pag. 60 –	
30 novembre 1959 RCC 1961 pag. 67 DTFA 1959 p	ag. 241
31 maggio 1961 RCC 1962 pag. 30 –	
⁶⁷ 8 settembre 1949 RCC 1949 pag. 433 –	
⁶⁸ 31 maggio 1961 RCC 1962 pag. 30 –	

- Se un controllo ordinario del datore di lavoro (<u>art. 162</u> segg. OAVS) è eseguito in tempo utile, non è necessario alcun esame particolare sul posto.
- 2147 La cassa di compensazione può procedere essa stessa all'esame sul posto oppure affidarne l'esecuzione all'ufficio di revisione esterno (art. 164 cpv. 2 OAVS).

2.10.5 Decisione di tassazione d'ufficio

- Fatto salvo il N. 2150, l'esito della tassazione d'ufficio deve rivestire la forma di decisione. Se verte sui diritti e sugli obblighi dei salariati, la decisione va in linea di principio notificata a questi ultimi⁶⁹ (i diritti e gli obblighi dei salariati non sono direttamente toccati in particolare per quanto concerne la fissazione dei contributi d'acconto; v. la CCONT).
- Le decisioni di tassazione d'ufficio esecutive e le decisioni su opposizione esecutive costituiscono un titolo di rigetto dell'opposizione conformemente all'art. 54 cpv. 2 LPGA (v. N. 6020 segg.).
- Se la decisione di tassazione d'ufficio ha per oggetto la fissazione dei contributi d'acconto con riserva della correzione successiva nell'ambito della procedura di compensazione (art. 36 cpv. 4 OAVS), questo va menzionato espressamente.
- Se non vi sono nuovi motivi per una tassazione d'ufficio, la fissazione definitiva non sarà oggetto di decisione.
- La cassa di compensazione che notifica una decisione di tassazione d'ufficio al datore di lavoro e vuole simultaneamente comunicargli il suo debito di contributi personali o di altri contributi paritari deve separare le due comunicazioni in modo chiaro. Deve menzionare inequivocabilmente che il diritto di ricorso si riferisce soltanto ai contributi paritari

⁶⁹ 13 dicembre 1978 RCC 1979 pag. 115 -

- oggetto della tassazione. Il saldo di un conteggio non può essere oggetto di una decisione⁷⁰.
- Non si può nemmeno trasformare un semplice conteggio in una decisione designandolo come tale e indicando i rimedi giuridici. In particolare, un conteggio non può essere connesso con una decisione di tassazione d'ufficio nel medesimo documento⁷¹.
- Nell'ambito della procedura di compensazione, la decisione di tassazione d'ufficio ha per oggetto la fissazione dei contributi effettivamente dovuti⁷².
- Se constata l'inesattezza di una decisione di tassazione d'ufficio passata formalmente in giudicato, la cassa di compensazione deve ritornare sulla sua decisione tenendo conto delle condizioni per la riconsiderazione e la revisione (v. l'art. 53 LPGA e la CCONT).
- La cassa di compensazione può astenersi dall'emanare una nuova decisione di tassazione d'ufficio se il datore di lavoro riconosce l'importo dei contributi dovuti ed è garantito che questi ultimi saranno pagati quanto prima.
- Se i contributi oggetto della tassazione d'ufficio iniziale sono già stati pagati, la cassa con riserva della prescrizione (v. N. 5011 segg.) deve reclamare i contributi versati in misura insufficiente o restituire quelli eccedenti.

⁷⁰ 21	marzo	1953	RCC	1953	pag. 275	DTFA	1953	pag. 144
20	gennaio	1955	RCC	1955	pag. 117	DTFA	1955	pag. 39
10	novembre	1967	RCC	1968	pag. 420	DTFA	1967	pag. 238
6	agosto	1969	RCC	1970	pag. 30	_		
⁷¹ 14	aprile	1978	RCC	1978	pag. 467	_		
⁷² 21	marzo	1953	RCC	1953	pag. 275	DTFA	1953	pag. 144
20	gennaio	1955	RCC	1955	pag. 117	DTFA	1955	pag. 39
10	novembre	1967	RCC	1968	pag. 420	DTFA	1967	pag. 238
6	agosto	1969	RCC	1970	pag. 30	_		
14	aprile	1978	RCC	1978	pag. 467	_		

DFI UFAS | Direttive sulla riscossione dei contributi nell'AVS/AI e nelle IPG (DRC) Valide dal 1° gennaio 2008 | Stato: 1° gennaio 2020 | 318.102.04 i DRC

2.10.6 Data d'inizio della procedura e periodo che la decisione di tassazione deve comprendere

- Se i datori di lavoro non adempiono il loro obbligo di pagamento, conteggio o informazione entro il termine stabilito dalla cassa di compensazione, si avvia la procedura di tassazione d'ufficio (v. N. 2043, 2069 e 2090 segg.).
- Le casse di compensazione stabiliscono termini di una durata massima di 30 giorni.
- Se, invece di procedere come detto sopra, la cassa di compensazione avvia una procedura d'esecuzione (v. N. 6001 segg.), in particolare N. 6010 segg.), esegue la procedura di tassazione e notifica la relativa decisione soltanto nei casi in cui la persona soggetta all'obbligo contributivo fa opposizione (v. N. 6016 segg.).
- 2161 La decisione di tassazione d'ufficio comprende generalmente il periodo di pagamento.
- Se i contributi d'acconto sono fissati all'inizio dell'anno in una decisione di tassazione d'ufficio, quest'ultima può comprendere l'intero anno civile.
- Se la decisione di tassazione d'ufficio ha per oggetto i contributi da compensare, fissa parimenti i contributi per l'intero periodo di conteggio precedente.

2.10.7 Spese della tassazione d'ufficio

Le spese della tassazione d'ufficio possono essere messe a carico del datore di lavoro. Ciò presuppone tuttavia che quest'ultimo abbia provocato la tassazione d'ufficio, non abbia fornito le indicazioni necessarie (v. N. 2042 segg.) o abbia tentato di ingannare la cassa di compensazione⁷³.

⁷³ 21 giugno 1950 RCC 1950 pag. 341 -

- Le spese della tassazione d'ufficio comprendono le spese in contanti sostenute dalla cassa di compensazione e un'indennità per il lavoro supplementare che la tassazione ha causato alla cassa.
- 2166 Queste spese possono essere messe a carico del datore di lavoro per qualunque caso di tassazione e non soltanto quando è stato necessario un controllo sul posto⁷⁴.
 - 3. Riscossione dei contributi dovuti da lavoratori indipendenti e da persone senza attività lucrativa
- 2167 Per la fissazione dei contributi d'acconto personali, la fissazione definitiva dei contributi sulla base della comunicazione fiscale, la compensazione, la riduzione e il condono dei contributi, si vedano le DIN.
- Per i principi generali della riscossione dei contributi, nonché per i periodi e i termini di pagamento, si vedano i N. 2001 segg.; per la diffida, si vedano i N. 2169 segg.; per il reclamo, si vedano i N. 3001 segg.; per l'esecuzione, si vedano i N. 6001 segg. e per le conseguenze penali, si vedano i N. 9001 segg.

4. Diffida

4.1 Diffida di pagamento dei contributi e per il regolamento dei conti

(art. 34a OAVS)

4.1.1 Definizione

2169 Le diffide legali sono diffide aventi come scopo il pagamento e il conteggio dei contributi conformemente all'art. 34a OAVS (v. N. 2010 e 2069) oppure intimazioni

⁷⁴ 21 giugno 1950 RCC 1950 pag. 341 –

- per violazione di una prescrizione d'ordine o di controllo conformemente all'<u>art. 205 OAVS</u> (v. N. 2187 segg.).
- 2170 Mediante la diffida la persona soggetta all'obbligo contributivo è invitata a pagare contributi o a inoltrare un conteggio dei contributi paritari (riguardo alla procedura semplificata secondo gli art. 2 e 3 LLN v. N. 2104 segg.).
- 2171 La cassa di compensazione rende attenta la persona soggetta all'obbligo contributivo sulle conseguenze in termini di interessi in caso di pagamento o conteggio effettuati con ritardo (v. N. 4001 segg.).
- Essa può inoltre richiamare la sua attenzione sulle eventuali conseguenze dell'inosservanza della diffida (v. N. 2185).

4.1.2 Condizioni

- La cassa di compensazione deve inviare la diffida immediatamente, ma al più tardi 40 giorni a contare dal termine del periodo di pagamento o di conteggio oppure dalla fatturazione, se:
 - il debitore dei contributi (datore di lavoro, lavoratore indipendente, dipendente di un datore di lavoro non tenuto a pagare contributi, persona senza attività lucrativa) non ha pagato i contributi dovuti entro il termine stabilito (v. N. 2010, 2013 e 2075);
 - il datore di lavoro o il vignaiolo a cottimo non hanno fornito il conteggio dei contributi paritari entro il termine previsto dai N. 2069 e 2084.
- 2174 La procedura di diffida non ha luogo se:
 - la cassa deve emanare una decisione di reclamo di contributi paritari arretrati⁷⁵ (v. N. 3017 segg.);
 - al debitore dei contributi è stata concessa una dilazione di pagamento (v. N. 2191 segg.);

75 7 settembre 1962 RCC 1963 pag. 115 DTFA 1962 pag. 195

- la persona soggetta all'obbligo contributivo si rifiuta espressamente di adempiere il suo obbligo di pagamento o di conteggio.
- Per quanto concerne il momento in cui si deve avviare la procedura di tassazione d'ufficio o di esecuzione, si vedano i N. 2158 segg. e 6013 segg. Per la procedura d'esclusione secondo l'art. 5f cpv. 2 OAVS, si vedano le DOA.

4.1.3 Forma

- La diffida deve essere scritta. Per quanto concerne le tasse di diffida, si veda anche il N. 2183.
- 2177 Per quanto riguarda la notifica, si applica per analogia la CCONT.
- È considerata diffida anche la dilazione di pagamento (v. N. 2191 segg.). Se una dilazione di pagamento viene concessa, non è più necessario inviare una diffida per avviare, all'occorrenza, la procedura di tassazione d'ufficio (v. N. 2132 segg.) o l'esecuzione (v. N. 6010 segg.).
- L'imposizione di una tassa di diffida contemporaneamente alla notifica della diffida stessa non deve necessariamente avvenire in forma di decisione con indicazione dei rimedi giuridici (art. 49 cpv. 1 e art. 51 cpv. 1 LPGA)⁷⁶. Per quanto riguarda i mezzi d'impugnazione contro l'imposizione di una tassa di diffida, si veda il N. 2184.

⁷⁶ 1° **RCC** dicembre 1987 1988 pag. 140 DTF 28 febbraio 1995 VSI 1996 121 V 5 pag. 141

_

4.1.4 Contenuto

- 2180 La diffida deve indicare:
 - il motivo per cui è inviata, vale a dire se essa ha come scopo unicamente il pagamento dei contributi o l'invio del conteggio dei contributi oppure entrambi;
 - a quale periodo si riferiscono i contributi oggetto della diffida;
 - qualora fosse conosciuto, l'importo dei contributi da versare;
 - l'importo della tassa di diffida reclamata;
 - le possibili conseguenze del pagamento o conteggio effettuati con ritardo riguardo alla riscossione d'interessi di mora.
- 2181 Se necessario, la cassa di compensazione può richiamare l'attenzione della persona soggetta all'obbligo contributivo sulle conseguenze dell'inosservanza della diffida (v. N. 2185; nell'ambito della procedura semplificata secondo gli art. 2 e 3 LLN v. N. 2110).
- 2182 Il pagamento dei contributi e l'invio del conteggio possono essere reclamati con la notifica di un'unica diffida.

4.1.5 Tassa di diffida

- Si deve riscuotere una tassa di diffida, compresa tra i 20 e i 200 franchi, a titolo d'indennità per i lavori supplementari causati dalla diffida. Altre spese non possono essere addossate al debitore⁷⁷.
- Se una tassa di diffida è stata fatturata ad un assicurato, quest'ultimo può esigere che sia emanata una decisione, che può essere impugnata mediante opposizione (art. 49 cpv. 1, art. 51 cpv. 2 e art. 52 cpv. 1 LPGA). Il diritto di opposizione contro l'imposizione di tasse di diffida può essere tutelato nell'ambito di un'ulteriore decisione di tassazione

⁷⁷ 16 dicembre 1996 VSI 1997 pag. 156 -

(v. N. 2185, 1° trattino) oppure, se le circostanze lo esigono, con una decisione formale separata (ad esempio in caso di rifiuto sistematico di versare le tasse di diffida). La tassa di diffida diventa esecutiva con la sua notifica (art. 205 cpv. 2 OAVS). Di conseguenza, a questo proposito un'eventuale opposizione non esplica alcun effetto sospensivo⁷⁸.

4.1.6 Conseguenze dell'inosservanza della diffida

- 2185 Quali conseguenze entrano in linea di conto:
 - l'inizio di una procedura di tassazione d'ufficio, se si tratta del pagamento di contributi paritari o dell'invio di un conteggio per tali contributi (v. N. 2134 segg.);
 - l'esecuzione (v. N. 6010 segg.);
 - l'inflizione di una multa disciplinare o d'ordine (v. N. 9013 segg.);
 - il deposito di una denuncia penale (v. N. 9001 segg.);
 - l'esclusione dalla procedura semplificata secondo gli art. 2 e 3 LLN (v. N. 2110).
- 2186 La riscossione degli interessi di mora non dipende dalla diffida (v. N. 4004).

4.2 Diffida per violazione di prescrizioni d'ordine o di controllo d'altro genere

(art. 205 OAVS)

Anche chi viola una prescrizione d'ordine o di controllo prevista dalla LAVS o dall'OAVS diversa da quelle concernenti il pagamento dei contributi e l'invio dei conteggi (v. N. 2001 segg. e 2059 segg.) riceve una diffida scritta della cassa di compensazione.

⁷⁸ 1° dicembre 1987 RCC 1988 pag. 140 -

- Secondo l'<u>art. 205 OAVS</u> occorre, per esempio, notificare una diffida a colui che non adempie il suo obbligo di informazione e di notificazione ai sensi dell'<u>art. 24 cpv. 4</u>⁷⁹, dell'arti. 35 cpv. 2 e dell'art. 209 cpv. 2 OAVS.
- 2189 Quali conseguenze dell'inosservanza della diffida entrano in linea di conto:
 - la fissazione in una decisione, conformemente all'art. 24 cpv. 5 OAVS, dei contributi d'acconto personali dovuti (v. le DIN);
 - l'avvio di una procedura di tassazione d'ufficio, se si tratta della fissazione dei contributi d'acconto paritari in caso di violazione dell'obbligo d'informazione secondo l'art. 35 cpv. 2 OAVS (v. N. 2042 segg.);
 - l'inflizione di una multa disciplinare (v. N. 9013 segg.);
 - il deposito di una denuncia penale (v. N. 9001 segg.);
 - l'esclusione dalla procedura semplificata secondo gli art. 2 e 3 LLN (v. N. 2110).
- A chi è oggetto della diffida viene addossata una tassa di diffida compresa tra i 20 e i 200 franchi (art. 205 cpv. 1 OAVS). Per il resto si applicano per analogia i N. 2176 segg.

5. Dilazione di pagamento

5.1 Definizione

- Concedendo una dilazione di pagamento, la cassa di compensazione libera il debitore dall'obbligo di versare i contributi nei termini ordinari di pagamento (v. N. 2010 e 2013) e gli permette di saldare il debito contributivo con acconti secondo il piano d'ammortamento (v. N. 2196 seg.; art. 34b OAVS).
- Una proroga relativa a un solo versamento di contributi non costituisce una dilazione nel senso definito sopra.

⁷⁹ 29 agosto 2008 9C_738/2007 DTF 134 V 405

- La dilazione di pagamento può essere accordata durante tutto il periodo della procedura di riscossione dei contributi.
- 2194 La dilazione di pagamento ai sensi dell'art. 34b OAVS e il rinvio della realizzazione ai sensi dell'art. 123 LEF devono essere distinti.

5.2 Condizioni

- 2195 La concessione della dilazione di pagamento implica che:
 - le difficoltà finanziarie del debitore dei contributi siano rese verosimili;
 - il debitore si impegni ad effettuare versamenti regolari e faccia subito un primo versamento; e che
 - esistano motivi seri per ammettere che il debitore vuole e può versare nei termini gli acconti, oltre ai contributi correnti.

5.3 Piano d'ammortamento

- 2196 La dilazione di pagamento è concessa in base a un piano d'ammortamento che indichi le scadenze e l'importo degli acconti.
- 2197 Il piano d'ammortamento deve essere adattato alle condizioni finanziarie e personali del debitore dei contributi. Entro questi limiti gli acconti e le loro scadenze devono essere fissati in modo che il debito sia estinto il più presto possibile, ma in ogni caso prima dello spirare del termine quinquennale di prescrizione per mancata riscossione (v. N. 5033 segg.) o, in caso di credito di risarcimento dei danni, entro dieci anni (v. N. 8078).

5.4 Concessione della dilazione di pagamento

- La concessione e il rifiuto della dilazione di pagamento devono essere redatti in forma di decisione⁸⁰ (v. la CCONT).
- 2199 La decisione che concede la dilazione di pagamento deve menzionare le conseguenze dell'inosservanza del piano d'ammortamento.
- Se la dilazione di pagamento è concessa per contributi paritari non ancora fissati mediante una decisione passata in giudicato e se vi è il pericolo che spiri il termine quinquennale di prescrizione del diritto di fissare i contributi (v. N. 5012 segg.), la cassa deve fissare i contributi in una decisione di tassazione o di contributi arretrati.
- Se la situazione economica del debitore si modifica quando la dilazione di pagamento è già stata concessa, la cassa di compensazione deve stabilire un piano d'ammortamento conforme alle nuove circostanze del caso. Il N. 2198 è applicabile per analogia.
- Se la situazione economica non si è modificata notevolmente, il debitore ritardatario non ha nessun diritto alla concessione di un nuovo piano d'ammortamento che preveda acconti inferiori⁸¹.
- Per garantire un'esecuzione corretta e regolare del piano d'ammortamento approvato, nella sua decisione la cassa di compensazione deve revocare l'effetto sospensivo attribuito ad un'eventuale opposizione (v. la CCONT).
- 2204 Il giudice esamina le decisioni relative alla dilazione di pagamento soltanto dal punto di vista della loro legalità⁸².

⁸⁰ 21 gennaio 1953 **RCC** 1953 pag. 138 ⁸¹ 14 1959 **RCC** 1959 pag. 237 marzo 82 7 dicembre 1979 **RCC** 1981 pag. 321

_

5.5 Effetti

- 2205 La concessione della dilazione di pagamento differisce la scadenza dei contributi secondo il piano d'ammortamento stabilito.
- La dilazione di pagamento non interrompe i termini di prescrizione (v. N. 5012 segg., 5033 segg., 8078).
- La dilazione di pagamento è nulla se il debitore non osserva le clausole del piano d'ammortamento. L'intero debito ridiventa allora esigibile.
- Una dilazione di pagamento concessa dalla cassa di compensazione può, in determinate circostanze, esentare il debitore dall'obbligo d'indennizzo (v. N. 8031)83.
- La concessione della dilazione di pagamento sostituisce la diffida (v. N. 2174, 2° trattino). Se la dilazione è annullata, non è quindi necessario avviare la procedura di diffida, ma si può procedere immediatamente all'esecuzione relativa all'intero debito contributivo.

83 30 giugno 1998 VSI 1999 pag. 23 DTF 124 V 253
 15 ottobre 1998 VSI 1999 pag. 26 –

DFI UFAS | Direttive sulla riscossione dei contributi nell'AVS/AI e nelle IPG (DRC) Valide dal 1° gennaio 2008 | Stato: 1° gennaio 2020 | 318.102.04 i DRC

3ª parte: Reclamo di contributi arretrati, condono del reclamo di contributi arretrati e restituzione di contributi

1. Reclamo di contributi arretrati

1.1 Nozione

- Le casse di compensazione devono esigere il pagamento dei contributi arretrati (reclamo di contributi arretrati) se vengono a sapere che una persona soggetta all'obbligo contributivo non ha pagato i contributi dovuti o ha pagato soltanto un importo inferiore a quello dovuto (art. 39 OAVS).
- 3002 Il reclamo può avere per oggetto sia i contributi paritari che i contributi personali.
- Si è in presenza di un reclamo di contributi arretrati ai sensi dell'art. 39 OAVS quando la cassa di compensazione reclama a posteriori contributi non versati o versati in misura insufficiente per periodi di pagamento precedenti, in particolare in occasione di un controllo presso datori di lavoro, dell'affiliazione retroattiva di una persona soggetta all'obbligo contributivo oppure di una procedura relativa al supplemento d'imposta⁸⁴.
- 3004 Vanno distinti dal reclamo di contributi arretrati:
 - la riscossione periodica dei contributi per l'anno corrente (v. N. 2005 segg.);
 - la tassazione secondo l'art. 38 OAVS (v. N. 2132 segg.);
 - l'adeguamento dei contributi d'acconto conformemente all'<u>art. 24 cpv. 3</u> e all'<u>art. 35 cpv. 2 OAVS</u> (v. N. 2050 segg.);
 - la compensazione dei contributi secondo l'art. 25 cpv. 2 e l'art. 36 cpv. 4 OAVS (v. N. 2074 segg.; v. anche N. 4010)

84 28 settembre 1983 RCC 1984 pag. 403 -

- 3005 Si è in presenza di un reclamo di contributi paritari arretrati in particolare se:
 - sono reclamati per la prima volta contributi dopo lo scadere del periodo di pagamento in seguito all'affiliazione retroattiva di una persona soggetta all'obbligo contributivo (v. N. 2005 segg.)85;
 - nel corso della procedura relativa al pagamento dei contributi effettivamente dovuti secondo l'art. 35 cpv. 3 OAVS risulta, dopo il pagamento e la procedura di conteggio conclusa, che per il periodo di conteggio sono stati riscossi contributi in misura insufficiente;
 - a compensazione conclusa e dopo pagamento dei contributi da compensare secondo l'art. 36 cpv. 4 OAVS risulta che per il periodo di conteggio sono stati riscossi contributi in misura insufficiente;
 - nella tassazione fiscale sono stati dedotti salari a titolo di spese per il conseguimento del reddito, ma su questi non sono stati versati contributi (N. 2142 5° trattino; v. anche le DSD).
- Si è in presenza di un reclamo di contributi personali arre-3006 trati in particolare se:
 - sono reclamati per la prima volta contributi personali dopo lo scadere del periodo di pagamento (v. N. 2005 segg.) in seguito all'affiliazione retroattiva di una persona soggetta all'obbligo contributivo86;
 - in una decisione precedente i contributi effettivamente dovuti sono stati fissati a un livello troppo basso.
- 3007 Per il reclamo di contributi arretrati in caso di rendite, si vedano le DR; per la prescrizione, si vedano i N. 5001 segg.
- 3008 Per la riscossione degli interessi di mora, si vedano i N. 4001 segg.

1.2 Condizioni

- In linea di principio, le casse di compensazione sono tenute a reclamare il pagamento di tutti i contributi dovuti e non pagati⁸⁷.
- Per il periodo in cui i contributi sono già stati fissati mediante decisione di contribuzione passata formalmente in giudicato, i contributi arretrati possono essere reclamati soltanto a condizione che le casse di compensazione riesaminino le decisioni passate in giudicato⁸⁸ (v. la CCONT; per il cambiamento delle condizioni riguardanti l'obbligo contributivo, v. N. 3024 segg.).
- In caso di modifica della prassi amministrativa fondata su una nuova giurisprudenza o su nuove istruzioni amministrative –, le casse di compensazione non sono autorizzate a riesaminare le decisioni in materia di contributi passate in giudicato e a reclamare, in tali casi, contributi arretrati attenendosi alla nuova prassi. Devono, invece, applicarla a tutti i casi non ancora sbrigati⁸⁹.
- Per il condono del pagamento di contributi arretrati, si vedano i N. 3042 segg.
- 3013 Il principio dell'agire secondo la buona fede è applicabile ai contributi paritari arretrati⁹⁰ (v. in merito la CCONT).

87	6	febbraio	1951	RCC	1951	pag. 160	DTFA	1951	pag. 32
	17	maggio	1963	RCC	1963	pag. 455	DTFA	1963	pag. 99
	25	marzo	1992	RCC	1992	pag. 333	_		
88	24	gennaio	1953	RCC	1953	pag. 135	_		
	25	febbraio	1959	RCC	1959	pag. 296	DTFA	1959	pag. 25
	19	febbraio	1963	RCC	1963	pag. 273	DTFA	1963	pag. 84
	9	febbraio	1995	VSI	1995	pag. 147	DTF	121	V 1
	27	giugno	1996	VSI	1996	pag. 256	DTF	122	V 165
89	17	giugno	1957	RCC	1958	pag. 26	DTFA	1957	pag. 174
	23	maggio	1958	RCC	1958	pag. 350	DTFA	1958	pag. 97
90	3	settembre	1980	RCC	1981	pag. 194	DTF	106	V 139
	10	febbraio	1995	VSI	1995	pag. 156	_		

- In linea di principio spetta alla cassa di compensazione provare che nessun contributo è stato versato o che l'importo dei contributi pagati è inferiore a quello dovuto⁹¹. Per i contributi paritari sono applicabili per analogia i N. 2137 seg.
- Non occorre eseguire la procedura di diffida prima di emanare una decisione di pagamento di contributi arretrati (v. N. 2169 segg.)⁹².
- Quando, per un dato periodo, i contributi sono stati fissati in una decisione passata in giudicato e si rivelano poi inferiori a quelli dovuti, la cassa deve riconsiderare la decisione passata in giudicato e sostituirla con una nuova, la quale fissa il contributo totale dovuto per il periodo di contribuzione corrispondente⁹³.

1.2.1 Modo di procedere

- 3017 La cassa di compensazione reclama il pagamento dei contributi arretrati.
- I contributi vanno versati entro 30 giorni dalla fatturazione. Per la fatturazione è determinante la data d'emissione della fattura, non la data d'invio al destinatario. La fattura deve essere inviata al più tardi alla data d'emissione.
- La fattura stabilisce espressamente la data ultima entro la quale il pagamento deve pervenire alla cassa.
- 3020 Se necessario, la cassa di compensazione emana una de-1/19 cisione formale. Deve emanare la decisione secondo l'art. 49 cpv. 1 LPGA quando vi è disaccordo con l'interessato sul contenuto della comunicazione (art. 51 cpv. 2

91 **1**° maggio 1957 **RCC** 1958 pag. 60 DTFA 1957 pag. 127 92 7 settembre 1962 **RCC** 1963 pag. 115 **DTFA** 1962 pag. 195 93 2 settembre 2009 9C_33/2009

-

<u>LPGA</u>)⁹⁴. Nella misura in cui questa interessi i diritti e i doveri dei salariati, per principio deve essere notificata loro⁹⁵. Sono fatti salvi i N. 2160 segg.

1.2.2 Contributi paritari

- I contributi del datore di lavoro e quelli del salariato devono essere reclamati al datore di lavoro, anche se questi ha omesso di esigere i contributi del dipendente (v. N. 2032)⁹⁶.
- Una decisione di pagamento di contributi paritari arretrati è fondata anche se il salario determinante è stato assegnato ad un'altra persona anziché al salariato designato nella decisione⁹⁷.

1.2.3 Contributi personali

Per il reclamo di contributi arretrati sul reddito dell'attività indipendente e per quello dei contributi degli assicurati senza attività, si vedano anche le DIN.

1.3 Cambiamento delle condizioni riguardanti l'obbligo contributivo

Si parla di cambiamento delle condizioni riguardanti l'obbligo contributivo quando un reddito da lavoro, sottoposto all'obbligo contributivo, è in seguito valutato in modo differente, totalmente o parzialmente, oppure quando un assicurato che versava contributi come persona senza attività lucrativa ne esercitava una o viceversa.

⁹⁴ 9	marzo	2018	9C_646	6/2017		_		
⁹⁵ 13	dicembre	1978	RCC	1979	pag. 115	_		
13	marzo	1987	RCC	1987	pag. 612	DTF	113	V 1
29	giugno	2019	9C_539	9/2018	-	_		
⁹⁶ 2	settembre	1949	RCC	1949	pag. 388	DTFA	1949	pag. 179
26	novembre	1956	RCC	1957	pag. 317	_		
⁹⁷ 27	novembre	1957	RCC	1958	pag. 93	_		

- Nei casi in cui sia già passata in giudicato una decisione concernente i contributi alle assicurazioni sociali in questione per il cambiamento di statuto riguardante l'obbligo contributivo, deve esistere un motivo di riesame⁹⁸ (riconsiderazione o revisione processuale: v. l'art. 53 LPGA e la CCONT) se:
 - un assicurato ha versato contributi personali su un reddito da attività lucrativa indipendente e questo reddito risulta poi essere compreso del tutto o in parte nel salario determinante;
 - sono stati versati contributi paritari su un reddito che si rivela in seguito provenire da un'attività lucrativa indipendente;
 - un assicurato è stato ritenuto persona senza attività lucrativa mentre aveva, durante questo tempo, conseguito un salario determinante.
- 3026 Se si tratta di un cambiamento di statuto riguardante l'obbligo contributivo riferito al futuro, per principio il primo esame dello statuto è effettuato liberamente⁹⁹.
- Se il cambiamento delle condizioni riguardanti l'obbligo contributivo concerne sia retribuzioni sulle quali sono già stati riscossi contributi alle assicurazioni sociali che redditi su cui non è ancora stata emanata alcuna decisione, per quanto riguarda la parte già passata in giudicato bisogna verificare se esistano le premesse per una riconsiderazione o per una revisione processuale, mentre le condizioni per le retribuzioni non ancora rilevate vanno verificate liberamente¹⁰⁰.
- Una decisione passata in giudicato che definisce determinate retribuzioni come reddito da attività lucrativa indipendente o dipendente può essere riconsiderata se si rivela senza dubbio errata e se la sua rettifica ha una notevole importanza (art. 53 cpv. 2 LPGA). La notevole importanza

⁹⁸ 9	febbraio	1995	VSI	1995	pag. 147	_			
27	giugno	1996	VSI	1996	pag. 256	DTF	122	V	165
99 9	febbraio	1995	VSI	1995	pag. 147	_			
100 9	febbraio	1995	VSI	1995	pag. 147	_			

è normalmente soddisfatta, viste le conseguenze sulla qualità dell'assicurato in altre assicurazioni sociali (in particolare l'AD e la previdenza professionale).

- Si deve ritornare su una decisione passata in giudicato qualora vengano alla luce fatti rilevanti o mezzi di prova nuovi¹⁰¹ in grado di modificarla e che non potevano essere prodotti in precedenza (revisione processuale, <u>art. 53</u> <u>cpv. 1 LPGA</u>).
- 3030 Se la riconsiderazione o la revisione processuale nei casi di cui ai N. 3025 e 3027 accerta l'esistenza di un salario determinante, va emanata una decisione di pagamento dei contributi arretrati.
- Se la riconsiderazione o la revisione processuale nei casi di cui ai N. 3025 e 3027 accerta l'esistenza di un reddito da attività lucrativa indipendente, i contributi vanno stabiliti mediante una decisione fissante l'ammontare dei contributi. Sono determinanti gli art. 22 segg. OAVS (v. le DIN).
- 3032 La decisione (di pagamento dei contributi arretrati o fissante l'ammontare dei contributi), oltre agli elementi abituali, deve comprendere:
 - l'abrogazione della decisione già passata in giudicato con relativa motivazione;
 - l'indicazione che la decisione comporta un cambiamento delle condizioni.
- 3033 Il fatto che la decisione iniziale di pagamento di contributi sia stata emanata dalla cassa che reclama i contributi paritari arretrati o provenga da un'altra cassa de irrilevante.
- Se contributi paritari arretrati sono reclamati per un anno nel quale l'assicurato ha conseguito anche un reddito da un'attività indipendente e se il reddito del periodo di calcolo comprendeva anche una parte di salario determinante,

¹⁰¹ 8	marzo	1993	_			DTF	119	V	183
	dicembre						119	V	477
¹⁰² 13	aprile	1957	RCC	1957	pag. 364	_			

DFI UFAS | Direttive sulla riscossione dei contributi nell'AVS/AI e nelle IPG (DRC) Valide dal 1° gennaio 2008 | Stato: 1° gennaio 2020 | 318.102.04 i DRC

questa parte deve essere separata dal reddito di questo periodo e il contributo dovuto sul reddito dell'attività indipendente deve essere ricalcolato sul reddito rimanente 103.

Conteggio o restituzione di contributi pagati in più nei casi di cui al N. 3030

- I contributi pagati in più sul reddito dell'attività indipendente per l'anno oggetto di un reclamo di contributi paritari arretrati devono essere attribuiti alla parte a carico del salariato dei contributi paritari reclamati al datore di lavoro 104.
- 3036 Questa regola vale anche quando la cassa che reclama i contributi paritari non è quella cui sono stati versati i contributi personali da attribuire ai contributi paritari ¹⁰⁵.
- 3037 Se i contributi paritari sono stati pagati interamente dal datore di lavoro, o se i contributi personali versati oltrepassano l'importo dei contributi del salariato, la cassa di compensazione deve restituire all'assicurato i contributi personali eccedenti¹⁰⁶.
- 3038 Il conteggio dei contributi e la restituzione di quelli eccedenti sono effettuati d'ufficio.

Conteggio o restituzione di contributi pagati in più nei casi di cui al N. 3031

I contributi del datore di lavoro versati erroneamente vanno restituiti alla persona che li ha versati credendo di essere il datore di lavoro dell'assicurato.

I contributi del salariato devono essere attribuiti ai contributi personali dovuti dall'assicurato, a meno che la persona che ha versato i contributi paritari provi di non aver dedotto i contributi dal salario. In questo caso, anche i contributi del salariato devono essere restituiti al datore di lavoro. Per il resto, i N. 3070 segg. sono applicabili per analogia.

- Prescrizione

Per la prescrizione del diritto alla restituzione dei contributi si vedano i N. 5055 segg.

2. Condono del pagamento di contributi arretrati

2.1 Definizione

- Il condono totale o parziale del pagamento di contributi arretrati deve essere accordato al debitore che riteneva in
 buona fede di non dover pagare i contributi reclamati, se
 questo pagamento costituirebbe per lui un onere troppo
 grave, tenendo conto delle sue condizioni economiche
 (art. 40 cpv. 1 OAVS).
- La precedente disposizione si applica esclusivamente ai contributi paritari. Per i contributi arretrati dovuti da lavoratori indipendenti, da assicurati senza attività lucrativa e da dipendenti i cui datori di lavoro non sono tenuti a pagare contributi, è applicabile l'art. 11 cpv. 1 LAVS (v. in merito le DIN)¹⁰⁷.
- Può essere condonato soltanto il pagamento di contributi arretrati (v. N. 3003), e non il pagamento dei contributi reclamati per il periodo corrente del conteggio 108.

¹⁰⁷ 16 febbraio 1959 **RCC** 1959 pag. 125 DTFA 1959 pag. 47 1987 **RCC** 1988 DTF 113 248 novembre pag. 132 108 9 DTFA 1958 **RCC** 1958 1958 pag. 121 maggio pag. 427

DFI UFAS | Direttive sulla riscossione dei contributi nell'AVS/AI e nelle IPG (DRC) Valide dal 1° gennaio 2008 | Stato: 1° gennaio 2020 | 318.102.04 i DRC

2.2 Condizioni

2.2.1 In generale

- Il condono del pagamento di contributi è subordinato a due condizioni: la buona fede e l'onere troppo grave. Entrambe queste condizioni devono essere adempiute (art. 40 cpv. 1 OAVS)¹⁰⁹.
- Secondo la giurisprudenza, il condono non deve inoltre recare danno ai salariati interessati dal provvedimento, ovvero per i salariati non devono venire a crearsi lacune contributive 110. Sempre che non ne derivi un onere eccessivo, i salariati interessati devono essere sentiti.
- Le condizioni per il condono dei contributi devono essere riunite nella persona del debitore, cioè in generale nella persona del datore di lavoro. Di regola, le condizioni del salariato non entrano in linea di conto¹¹¹ (v. tuttavia N. 3054).
- 3048 Il condono dei contributi può anche essere accordato ad una persona giuridica¹¹² o ad una società di persone; in tal caso, bisogna anche considerare le condizioni economiche dei soci illimitatamente responsabili.

2.2.2 Buona fede

3049 Bisogna dare per scontato che il datore di lavoro conosca il suo obbligo di pagare contributi sui salari da lui versati¹¹³.

109 10 6 3 110 30 20	dicembre novembre settembre novembre aprile	1958 1987 1980 1954 1956	RCC RCC RCC RCC RCC	1959 1988 1981 1955 1956	pag. 63 pag. 132 pag. 194 pag. 196 pag. 230	DTFA DTF DTF DTFA	1958 113 106 1954	pag. 237 V 248 V 139 pag. 269
3 ¹¹¹ 10	settembre dicembre	1980 1958	RCC RCC	1981 1959	pag. 194	DTF DTFA	106 1958	V 139
112 30 20	novembre aprile	1956 1954 1956	RCC RCC	1959 1955 1956	pag. 63 pag. 196 pag. 230	DTFA	1954	pag. 237 pag. 269
6 113 20	novembre aprile	1987 1956	RCC RCC	1988 1956	pag. 132 pag. 230	DTF -	113	V 248

- Non è in buona fede chiunque non consideri le circostanze con debita scrupolosità e non versi tutti i contributi dovuti alla cassa di compensazione. Il datore di lavoro che ha dei dubbi sul versamento di contributi paritari su una prestazione da lui versata deve informarsi presso la cassa di compensazione. Se non lo fa, non si può considerare che abbia agito in buona fede¹¹⁴.
- Non c'è buona fede neppure quando colui che deve versare i contributi non rispetta le istruzioni ufficiali concernenti i suoi obblighi legali¹¹⁵.

2.2.3 Onere troppo grave

- Il pagamento di contributi arretrati costituisce un onere troppo grave per il datore di lavoro quando lo mette in uno stato di disagio e gli impedisce di far fonte ai suoi bisogni indispensabili e a quelli della sua famiglia¹¹⁶.
- La nozione di onere troppo grave corrisponde a quella dell'inesigibilità ai sensi dell'<u>art. 11 cpv. 1 LAVS</u> sulla riduzione dei contributi¹¹⁷ (v. in merito le DIN).
- 3054 Il fatto che il datore di lavoro non possa più ottenere il pagamento dei contributi da parte dei salariati non giustifica di per sé l'ammissione dell'onere troppo grave¹¹⁸. Occorre tuttavia tenerne conto quando si valutano le condizioni economiche del datore di lavoro.

¹¹⁴ 20 23 ¹¹⁵ 6	aprile maggio novembre	1956 1960 1974	RCC RCC RCC	1956 1961 1975	pag. 230 pag. 154 pag. 205	– – DTF 100	V	151
¹¹⁶ 11	novembre	1957	RCC	1958	pag. 97	_		
15	ottobre	1958	RCC	1958	pag. 426	_		
19	maggio	1960	RCC	1961	pag. 155	_		
6	novembre	1987	RCC	1988	pag. 132	DTF 113	V	248
¹¹⁷ 15	ottobre	1958	RCC	1958	pag. 426	_		
¹¹⁸ 11	novembre	1957	RCC	1958	pag. 97	_		

- 3055 Sono determinanti le condizioni dei debitori di contributi nel momento in cui la cassa di compensazione reclama il pagamento dei contributi arretrati¹¹⁹.
- 3056 Se le circostanze cambiano durante la procedura del condono, sono determinanti le nuove circostanze.

2.3 Procedura di condono

1/18 **2.3.1 Domanda di condono e di condono accordato** d'ufficio

- Il debitore di contributi che desidera il condono deve presentare una richiesta scritta. Può anche farla verbalmente presso la cassa di compensazione, ma si deve allora stendere un verbale e farlo firmare all'interessato (art. 40 cpv. 2 OAVS; v. tuttavia N. 3064).
- La richiesta deve essere depositata presso la cassa di compensazione entro trenta giorni dalla notifica della decisione di pagamento di contributi arretrati (art. 40 cpv. 2 OAVS).
- Il debitore di contributi deve motivare la richiesta e provare i fatti che adduce per ottenere il condono (art. 40 cpv. 2 OAVS).
- 3060 Di regola, la richiesta può essere presentata solo dal datore di lavoro e non dai salariati.
- 3061 Quando le condizioni necessarie per il condono del pagamento di contributi arretrati sono manifestamente adempiute, la cassa di compensazione può pronunciare il condono d'ufficio (art. 40 cpv. 3 OAVS).

119 7 **RCC** novembre 1972 1973 pag. 527 DTF 98 V 251 6 1987 **RCC** 1988 pag. 132 DTF 113 V 248 novembre

DFI UFAS | Direttive sulla riscossione dei contributi nell'AVS/AI e nelle IPG (DRC) Valide dal 1° gennaio 2008 | Stato: 1° gennaio 2020 | 318.102.04 i DRC

2.3.2 Decisione di condono

3062 La cassa di compensazione deve pronunciarsi sulla richiesta in una decisione (art. 40 cpv. 2 e 4 OAVS).

2.3.3 Condono dei contributi in caso di litispendenza

- 3063 Nella procedura di opposizione contro la decisione di pagamento di contributi arretrati la cassa di compensazione sbriga la richiesta di condono con una decisione su opposizione.
- 3064 Se un procedimento di ricorso avente per oggetto un debito contributivo è pendente, il condono di questi contributi può essere richiesto nel corso del processo, a titolo di conclusioni subordinate.
- 3065 La cassa di compensazione deve allora pronunciarsi su questa richiesta e presentare in merito una proposta al giudice (decisione emanata "lite pendente"). Questa proposta sostituisce la decisione di condono e permette al tribunale cantonale delle assicurazioni di deliberare sulla questione¹²⁰.

3. Restituzione dei contributi

3.1 Definizione

- 3066 Chiunque ha pagato contributi non dovuti può reclamarne la restituzione alla cassa di compensazione (art. 41 OAVS)121.
- 3067 I contributi fissati in una decisione passata in giudicato non possono, in via di massima, essere oggetto di una richiesta

120 13 aprile 1950 **RCC** 1950 pag. 260 ¹²¹ 1° dicembre 1982 RCC 1983 pag. 374

di restituzione ¹²². La restituzione di tali contributi può avvenire soltanto se la cassa di compensazione riconsidera la sua decisione (v. l'<u>art. 53 cpv. 2 LPGA</u> e la CCONT).

- 3068 È esclusa la restituzione di contributi fissati da una sentenza del giudice passata materialmente in giudicato.
- Si deve operare una distinzione tra la restituzione vera e propria e il rimborso di contributi versati a giusto titolo, concesso sotto certe condizioni a stranieri e ai loro superstiti secondo l'art. 18 cpv. 3 LAVS (v. l'OR-AVS) e le direttive in materia; v. anche N. 5059).

Per la restituzione dei contributi in caso di cambiamento delle condizioni riguardanti l'obbligo contributivo, si vedano i N. 3035 segg.; per la prescrizione del diritto di reclamare la restituzione, si vedano i N. 5055 segg.

Per la restituzione o il conteggio di contributi se un assicurato che non esercita un'attività lucrativa ha pagato contributi sul reddito lavorativo, si vedano le DIN.

3.2 Persone legittimate a chiedere la restituzione

- 3070 Il diritto di reclamare la restituzione dei contributi spetta alla persona che li ha versati o ai suoi eredi.
- Anche i contributi del salariato devono in via di massima essere restituiti al datore di lavoro. Devono essere restituiti in ogni caso se è stato quest'ultimo a versarli.
- Dal canto suo, il datore di lavoro deve restituire al salariato la parte dei contributi paritari pagata da quest'ultimo.
- I contributi del salariato devono essergli restituiti direttamente se questi non è più al servizio del datore di lavoro.

¹²² 29 febbraio 1980 RCC 1980 pag. 466 -

3074- soppressi 3075 1/14

3.3 Procedura

- 3076 La persona soggetta all'obbligo contributivo deve per principio chiedere la restituzione di contributi.
- Tuttavia, se la cassa di compensazione constata senza riserve che una persona ha pagato contributi manifestamente indebiti, deve restituirli d'ufficio.
- 3078 La cassa di compensazione deve restituire i contributi o compensarli con debiti contributivi.
- Se la restituzione di un importo esiguo comporterebbe un onere eccessivo, le casse di compensazione possono accreditare l'importo da restituire su fatture di futuri debiti contributivi, a condizione che la persona soggetta all'obbligo contributivo non vi si opponga (v. le DIN).
- Nell'ambito della procedura relativa ai contributi d'acconto secondo l'<u>art. 24 cpv. 1</u> e l'<u>art. 35 cpv. 1 OAVS</u>, la restituzione avviene di regola nel quadro della procedura di compensazione (<u>art. 25</u> e <u>art. 36 OAVS</u>).
- I contributi pagati in più possono essere restituiti già prima della compensazione, se la persona soggetta all'obbligo contributivo non deve alcun contributo per il periodo di pagamento in questione oppure in caso di mutamento importante secondo l'art. 24 cpv. 4 o l'art. 35 cpv. 2 OAVS (v. i N. 2047 segg. e le DIN).
- Per il pagamento degli interessi compensativi, si vedano i N. 4032 segg.

3.4 Restituzione dei contributi paritari versati su prestazioni soggette all'imposta federale diretta sull'utile netto delle persone giuridiche

3.4.1 In generale

Si può chiedere la restituzione dei contributi paritari versati sulle prestazioni di persone giuridiche (società o cooperative) oggetto di una tassazione passata in giudicato che le sottopone all'imposta federale diretta sull'utile netto (v. le DSD).

Per tali richieste di restituzione si applicano i N. 3066–3082, a meno che qui di seguito non sia stabilito altrimenti.

3.4.2 Procedura

- La richiesta di restituzione deve essere inoltrata per iscritto.
 Il relativo modulo è consegnato dalla cassa di compensazione (v. allegato 5). Se si utilizza il modulo, in un primo
 momento
 - le pagine 1–3 devono essere inviate all'autorità fiscale cantonale per l'imposta federale diretta;
 - la pagina 4 direttamente alla cassa di compensazione. In un secondo momento, l'autorità fiscale rinvia al datore di lavoro le pagine 2 e 3, debitamente compilate, nelle quali si dichiara che la prestazione è stata inclusa nell'utile netto imponibile della persona giuridica e di conseguenza assoggettata all'imposta federale diretta.

Infine, il datore di lavoro inoltra alla cassa di compensazione la richiesta motivata di restituzione dei contributi (pag. 3). Altri documenti, quali, per esempio, la corrispondenza con le autorità fiscali, non costituiscono prove sufficienti.

Se richiesto dalla cassa di compensazione, vanno allegati altri documenti (estratti di contabilità ecc.).

3085 La richiesta deve essere presentata dal datore di lavoro; eccezionalmente può essere inoltrata anche dal salariato.

- Se la richiesta è presentata dal datore di lavoro, il salariato dovrà autorizzare per iscritto la cassa di compensazione a restituire al datore di lavoro i contributi che egli ha versato. L'autorizzazione deve essere rilasciata sulla richiesta di restituzione o sulla dichiarazione menzionata al N. 3084.
- 3087 Se la richiesta è presentata dal salariato, i contributi del datore di lavoro devono essere restituiti direttamente a quest'ultimo.

3.4.3 Termini di scadenza

- La richiesta di restituzione di contributi deve essere presentata per iscritto alla cassa di compensazione entro un anno dal momento in cui la tassazione dell'imposta federale diretta è passata in giudicato, poiché altrimenti sopravviene la prescrizione (v. N. 5069).
- Le casse di compensazione devono richiamare in modo mirato l'attenzione delle società o delle cooperative sul termine di scadenza figurante al N. 3088, riferendosi all'art. 16 cpv. 3 LAVS (v. N. 5055–5066).

3.4.4 Esame delle richieste

- La cassa di compensazione non è tuttavia vincolata dalla decisione dell'autorità fiscale, che risulta dal modulo di dichiarazione citato al N. 3084¹²³.
- La cassa di compensazione deve accertarsi che i contributi di cui si chiede la restituzione siano realmente stati pagati. A questo scopo, se ciò non è desumibile dalla dichiarazione (v. N. 3084), deve ricercare in quale anno la prestazione è stata concessa o accreditata. Dal punto di vista dell'AVS, non è importante sapere a quale anno la prestazione si riferisce.

¹²³ 1° marzo 1977 RCC 1977 pag. 395 DTF 103 V 1

- 3092 Se nella dichiarazione citata al N. 3084 le prestazioni vengono espressamente indicate come tantièmes (partecipazioni agli utili) o se altre prestazioni in denaro appaiono come tantièmes dissimulate, la richiesta di rimborso deve essere rifiutata per tale importo (v. le DSD).
- 3093 Se la domanda di rimborso è rifiutata dalla cassa di compensazione, il rifiuto dovrà essere notificato al datore di lavoro e al salariato mediante decisione.
- 3094 Se il reddito da cui sono stati restituiti i contributi è già stato iscritto nel CI dell'assicurato, questa iscrizione deve essere corretta (v. le D CA/CI).

4ª parte: Interessi di mora e compensativi

1. In generale

- Nell'ambito dei contributi, gli interessi di mora sono interessi di compensazione in quanto sono volti a compensare l'utile conseguito dal debitore pagando i suoi contributi in ritardo con il danno subito dal creditore. Gli interessi di mora sono dovuti anche se il ritardo non è imputabile ad una manchevolezza della cassa di compensazione né ad una colpa dell'assicurato¹²⁴.
- Gli interessi di mora hanno un carattere accessorio: se e nella misura in cui un credito per contributi è estinto giusta l'art. 16 cpv. 2 e 3 LAVS, non è più possibile far valere interessi di mora o compensativi¹²⁵.
- 4003 Gli interessi di mora sono dovuti dalle persone soggette all'obbligo contributivo, mentre gli interessi compensativi vanno loro versati. Gli interessi di mora sui contributi salariali sono dovuti dai datori di lavoro ed a questi ultimi vanno

¹²⁴ 24 9	gennaio aprile	1992 2008	RCC 9C 202/20	1992		pag. 177	– DTF	.	134	V	202
¹²⁵ 6	marzo	1985	RCC 1	985	_	-	DTF	111	V	89	
10 24	settembre dicembre	1991 1993				520 177	DTF DTF	117 119	•	185 233	

versati gli interessi compensativi. Non è ammissibile addossare gli interessi di mora al lavoratore. Rimangono riservati i casi dei vignaioli a cottimo (art. 37 OAVS)¹²⁶.

2. Interessi di mora

2.1 Principio

Gli interessi di mora sono dovuti non appena sono soddisfatte le condizioni poste per la loro riscossione
dall'art. 41^{bis} cpv. 1 OAVS, conforme alla legge¹²⁷. Né la
diffida né la colpa del debitore¹²⁸ costituiscono una condizione che implica il pagamento d'interessi di mora¹²⁹.
Per gli interessi di mora nell'AVS/AI facoltativa si vedano le
DAF.

4005 Gli interessi di mora vengono versati nei casi seguenti:

2.2 In generale

(art. 41^{bis} cpv. 1 lett. a OAVS)

2.2.1 Definizione

Di regola gli interessi di mora devono essere versati sui contributi non pagati entro 30 giorni dalla fine del periodo di pagamento (v. N. 2005 segg.). Ne fanno parte i contributi fatturati per il periodo di pagamento, compresi quelli effettivamente dovuti e da versare per questo periodo e:

- i contributi paritari d'acconto dovuti per il periodo di pagamento giusta l'art. 35 cpv. 1 OAVS;
- i contributi paritari effettivamente dovuti per il periodo di pagamento giusta l'art. 35 cpv. 3 OAVS;

¹²⁶ 26	marzo	1984	RCC	1984	pag. 509	_		
¹²⁷ 9	aprile	2008	9C_202/2007		. •	DTF	134 V	202
¹²⁸ 24	gennaio	1992	RCC	1992	pag. 177	_		
9	aprile		9C_202/2007			DTF	134 V	202
¹²⁹ 26	febbraio	1985	RCC	1985	pag. 274	_		

 i contributi personali d'acconto dovuti per il periodo di pagamento conformemente all'art. 24 OAVS.

2.2.2 Riscossione degli interessi

Vanno riscossi interessi se i contributi dovuti per il periodo di pagamento non sono ancora stati pagati 30 giorni dopo il termine di quest'ultimo (art. 41^{bis} cpv. 1 lett. a OAVS). Si vedano il N. 4052 per quanto riguarda la definizione di pagamento e i N. 4040 segg. per il termine.

2.2.3 Decorrenza degli interessi

Gli interessi decorrono dal termine del periodo di pagamento per il quale sono dovuti fino al loro pagamento completo (art. 41^{bis} cpv. 1 lett. a e cpv. 2 OAVS), al rilascio dell'attestato di carenza di beni definitivo (art. 149 cpv. 4 LEF) o all'apertura del fallimento (art. 209 LEF) oppure alla concessione della moratoria concordataria, a condizione che il concordato non preveda disposizioni divergenti (art. 297 cpv. 7 LEF). Si vedano il N. 4052 per la definizione di pagamento, i N. 4054 segg. per il calcolo degli interessi e i N. 4060 segg. per la decorrenza degli interessi in caso di esecuzione.

2.3 Contributi arretrati reclamati per gli anni civili passati

(art. 41^{bis} cpv. 1 lett. b OAVS)

2.3.1 Definizione

Sono considerati contributi arretrati reclamati per un anno civile passato quelli che non è stato possibile richiedere fino alla fine dell'anno civile per il quale sono dovuti. Il reclamo di contributi arretrati per l'anno civile in corso – fatta eccezione per il caso disciplinato ai N. 4024 segg. – non fa maturare nessun interesse. Per la nozione di reclamo di contributi arretrati si vedano i N. 3001 segg.

- Non costituiscono un reclamo di crediti arretrati per anni passati segnatamente:
 - l'adeguamento dei contributi paritari e di quelli personali d'acconto giusta l'<u>art. 35.cpv. 2</u> e l'<u>art. 24 cpv. 3 OAVS</u> (v. N. 3004);
 - l'adeguamento entro il 30 gennaio al più tardi (entrata del pagamento presso la cassa di compensazione) dei contributi d'acconto per l'anno civile passato in caso di contributi paritari;
 - l'adeguamento dei contributi d'acconto per gli anni civili passati in caso di contributi personali (v. al riguardo N. 2047 segg. e <u>art. 41^{bis} cpv. 1 lett. f OAVS</u> a contrario);
 - i crediti compensativi giusta l'art. 36 cpv. 4 e l'art. 25 cpv. 2 OAVS (art. 41^{bis} cpv. 1 lett. c, d, e e f OAVS come anche N. 4014 segg., 4017 segg., 4020 segg. e 4024 segg.);
 - il pagamento dei contributi effettivamente dovuti in base al conteggio per l'anno civile precedente secondo la procedura di cui all'art. 35 cpv. 3 OAVS (art. 41^{bis} cpv. 1 lett. a OAVS come anche N. 4007 seg.).
- 4011 Rientrano nella regolamentazione concernente il reclamo di contributi arretrati in particolare:
 - i contributi salariali arretrati reclamati per gli anni civili passati in caso di affiliazione retroattiva del datore di lavoro;
 - i contributi salariali arretrati reclamati per gli anni civili passati in base ad un controllo del datore di lavoro;
 - i contributi personali arretrati reclamati per gli anni di contribuzione passati in caso di affiliazione retroattiva della persona assicurata;
 - i contributi personali d'acconto arretrati reclamati per gli anni di contribuzione passati in caso di affiliazione retroattiva;
 - i contributi personali arretrati reclamati in base ad una tassazione consecutiva ad una procedura per sottrazione d'imposte;
 - i contributi salariali arretrati reclamati dopo l'avvenuta compensazione come anche i contributi personali arre-

trati reclamati, fatta eccezione per quelli che devono essere fatturati in base ad una rettifica della dichiarazione fiscale (v. N. 4021).

2.3.2 Riscossione degli interessi

- Vanno riscossi interessi se vengono reclamati contributi arretrati per gli anni civili passati (art. 41^{bis} cpv. 1 lett. b OAVS).
- 4012.1 Se necessario, in caso di reclamo di contributi d'acconto personali arretrati, la cassa di compensazione può rinviarela riscossione degli interessi di mora. Questi vengono calcolati solo una volta stabilito l'ammontare definitivo dei contributi in base alla comunicazione fiscale. Le persone tenute al pagamento dei contributi vanno informate al riguardo al momento del reclamo. Negli altri casi si applicano le usuali prescrizioni relative al calcolo degli interessi di mora.

2.3.3 Decorrenza degli interessi

Gli interessi decorrono dal 1° gennaio successivo alla fine 4013 dell'anno civile per il quale i contributi sono dovuti fino alla 1/18 fatturazione, a condizione che i contributi vengano versati entro 30 giorni (art. 39 cpv. 2 in combinato disposto con l'art. 41bis cpv. 1 lett. b e cpv. 2 OAVS) o, in caso contrario, fino al loro pagamento completo, al rilascio dell'attestato di carenza di beni definitivo (art. 149 cpv. 4 LEF) o all'apertura del fallimento (art. 209 LEF) oppure alla concessione di una moratoria concordataria, a condizione che il concordato non preveda disposizioni divergenti (art. 297 cpv. 7 LEF). Si vedano il N. 4052 per la definizione di pagamento, i N. 4054 segg. per il calcolo degli interessi e i N. 4060 segg. per la decorrenza degli interessi in caso di esecuzione.

2.4 Contributi salariali da compensare

(art. 41bis cpv. 1 lett.c OAVS)

2.4.1 Definizione

I contributi salariali da compensare corrispondono alla differenza tra i contributi effettivamente dovuti e gli acconti versati.

2.4.2 Riscossione degli interessi

Si devono riscuotere interessi di mora se i contributi da compensare non vengono pagati entro 30 giorni dalla fatturazione (art. 41^{bis} cpv. 1 lett. c OAVS). Si vedano i N. 4043 seg. per la definizione di fatturazione, il N. 4052 per quella di pagamento e i N. 4040 segg. per il termine.

2.4.3 Decorrenza degli interessi

Gli interessi decorrono dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione fino al pagamento completo dei contributi (art. 41^{bis} cpv. 1 lett. c e cpv. 2 OAVS), al rilascio dell'attestato di carenza di beni definitivo (art. 149 cpv. 4 LEF) o all'apertura del fallimento (art. 209 LEF) oppure alla concessione di una moratoria concordataria, a condizione che il concordato non preveda disposizioni divergenti (art. 297 cpv. 7 LEF). Si vedano il N. 4052 per la definizione di pagamento, i N. 4054 segg. per il calcolo degli interessi e i N. 4060 segg. per la decorrenza degli interessi in caso di esecuzione.

2.5 Conteggio presentato in ritardo

(art. 41^{bis} cpv. 1 lett. d OAVS)

2.5.1 Definizione

I datori di lavoro tenuti a versare contributi d'acconto devono presentare un regolare conteggio entro 30 giorni dalla fine dell'anno civile (art. 36 cpv. 2 e 3 OAVS). Il conteggio viene considerato presentato in ritardo se non viene consegnato alla cassa di compensazione entro il 30 gennaio seguente la fine dell'anno civile per il quale i contributi sono dovuti o se viene consegnato per tempo ma non risponde ai requisiti dell'art. 36 cpv. 1 OAVS (v. N. 2059 segg.). Per quanto attiene alla riscossione degli interessi, un conteggio risponde ai requisiti se i documenti forniti contengono le indicazioni sui salari soggetti a contribuzione necessarie per la fatturazione.

2.5.2 Riscossione degli interessi

4018 Si devono riscuotere interessi di mora se i datori di lavoro non presentano un conteggio entro 30 giorni dalla fine dell'anno civile e se in quel momento vi sono ancora contributi in mora (art. 41^{bis} cpv. 1 lett. d OAVS). Si vedano i N. 4040 segg. per quanto riguarda il termine.

2.5.3 Decorrenza degli interessi

Gli interessi decorrono dal 1° gennaio che segue la fine delperiodo di conteggio fino alla presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di quest'ultimo, fino alla fatturazione da parte della cassa di compensazione (art. 41bis cpv. 1 lett. d e cpv. 2 OAVS), al rilascio dell'attestato di carenza di beni definitivo (art. 149 cpv. 4 LEF) oppure all'apertura del fallimento (art. 209 LEF) o alla concessione della moratoria concordataria, a condizione che il concordato non preveda disposizioni divergenti (art. 297 cpv. 7 LEF). Si vedano i N. 4054 segg. per il calcolo degli interessi e i N. 4060 segg. per la decorrenza degli interessi in caso di esecuzione.

2.6 Contributi personali da compensare

(art. 41^{bis} cpv. 1 lett. e OAVS)

2.6.1 Definizione

- 4020 I contributi personali da compensare corrispondono alla differenza tra i contributi effettivamente dovuti e gli acconti versati.
- 4021 Essi comprendono anche i contributi fatturati in base ad una rettifica della dichiarazione fiscale, ma non quelli reclamati in seguito ad un'affiliazione retroattiva o ad una procedura per sottrazione d'imposte.

2.6.2 Riscossione degli interessi

Si devono riscuotere interessi di mora se i contributi da compensare non vengono pagati entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione (art. 41^{bis} cpv. 1 lett. e OAVS). Si vedano i N. 4043 segg. per la definizione di fatturazione, il N. 4052 per quella di pagamento e i N. 4040 segg. per il termine.

2.6.3 Decorrenza degli interessi

Gli interessi decorrono dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione fino al pagamento completo dei contributi (art. 41^{bis} cpv. 1 lett. e e cpv. 2 OAVS), al rilascio dell'attestato di carenza di beni definitivo (art. 149 cpv. 4 LEF) o all'apertura del fallimento (art. 209 LEF) oppure alla concessione della moratoria concordataria, a condizione che il concordato non preveda disposizioni divergenti (art. 297 cpv. 7 LEF). Si vedano il N. 4052 per la definizione di pagamento, i N. 4054 segg. per il calcolo degli interessi e i N. 4060 segg. per la decorrenza degli interessi in caso di esecuzione.

2.7 Contributi d'acconto almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti

(art. 41^{bis} cpv. 1 lett. f OAVS)

2.7.1 Definizione

I contributi effettivamente dovuti per l'anno di contribuzione sono quelli fissati giusta l'art. 25 cpv. 1 OAVS. Per contributi d'acconto vanno intesi gli acconti pagati in base a quelli fissati per l'anno di contribuzione giusta l'art. 24 OAVS. I contributi da compensare corrispondono alla differenza tra i contributi effettivamente dovuti e gli acconti versati.

2.7.2 Riscossione degli interessi

- 4025 Si devono riscuotere interessi di mora se, il 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, i contributi d'acconto versati sono almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti (art. 41^{bis} cpv. 1 lett. f OAVS). I contributi effettivamente dovuti fungono da base di calcolo o, in altre parole, costituiscono il 100 per cento (v. al riguardo l'esempio 2 nell'allegato 1)¹³⁰.
- Se vengono riscossi interessi di mora giusta l'<u>art. 41^{bis} cpv. 1 lett. f OAVS</u>, non si possono riscuotere contemporaneamente interessi di mora sui contributi da compensare conformemente alla lettera e dello stesso articolo.

2.7.3 Decorrenza degli interessi

4027 Gli interessi di mora decorrono dal 1° gennaio dopo la fine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione fino alla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a condizione che i contributi vengano versati entro 30 giorni, altrimenti fino al pagamento completo dei contributi (art. 41^{bis} cpv. 1 lett. d e cpv. 2, in particolare secondo periodo in fine

¹³⁰ 29 agosto 2008 9C 738/2007 DTF 134 V 405

OAVS per analogia), al rilascio dell'attestato di carenza di beni definitivo (art. 149 cpv. 4 LEF) o all'apertura del fallimento (art. 209 LEF) oppure alla concessione della moratoria concordataria, a condizione che il concordato non preveda disposizioni divergenti (art. 297 cpv. 7 LEF)¹³¹. Si vedano il N. 4052 per la definizione di pagamento, i N. 4054 segg. per il calcolo degli interessi e i N. 4060 segg. per la decorrenza degli interessi in caso di esecuzione.

2.8 Conteggio e pagamento dei contributi nell'ambito della procedura semplificata secondo gli art. 2 e

(art. 41bis cpv. 1 lett. c e d OAVS)

2.8.1 Definizione

4028 Per i suoi salariati, il datore di lavoro può conteggiare il salario in procedura semplificata, purché soddisfi le condizioni di cui all'art. 2 LLN. Se sceglie la procedura semplificata, deve pagare i contributi una volta all'anno (art. 34 cpv. 1 lett. c OAVS). Il datore di lavoro deve inoltrare un regolare conteggio entro 30 giorni dal termine dell'anno civile (art. 36 cpv. 2 e 3 OAVS) e pagare i contributi alla cassa di compensazione entro 30 giorni a contare dalla fatturazione (art. 34 cpv. 3 OAVS).

2.8.2 Riscossione degli interessi

4029 Si devono riscuotere interessi di mora se il datore di lavoro non presenta un regolare conteggio entro 30 giorni dalla fine dell'anno civile (art. 41bis cpv. 1 lett. d OAVS) o se i contributi fatturati dalla cassa di compensazione non vengono pagati entro 30 giorni dalla fatturazione (art. 41bis cpv. 1 lett. c OAVS). Si vedano i N. 4040 segg. per quanto riguarda il termine, i N. 4043 seg. per la fatturazione e il N. 4052 per la definizione di pagamento.

131 29 DTF 2008 9C 738/2007 134 405 agosto

2.8.3 Decorrenza degli interessi

- Nel caso in cui il conteggio venga presentato in ritardo, gli interessi decorrono dal 1° gennaio dopo il termine del periodo di conteggio, ovvero dal 1° gennaio dell'anno seguente fino all'inoltro di un regolare conteggio. In mancanza di ciò, gli interessi decorrono fino alla fatturazione da parte della cassa di compensazione (art. 41^{bis} cpv. 1 lett. de cpv. 2 OAVS), al rilascio dell'attestato di carenza di beni definitivo (art. 149 cpv. 4 LEF) o all'apertura del fallimento (art. 209 LEF) oppure alla concessione di una moratoria concordataria, a condizione che il concordato non preveda disposizioni divergenti (art. 297 cpv. 7 LEF). Si vedano i N. 4054 segg. per il calcolo degli interessi e i N. 4060 segg. per la decorrenza degli interessi in caso di esecuzione.
- Nel caso in cui i contributi vengano pagati in ritardo, gli interessi decorrono dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione fino al pagamento completo (art. 41^{bis} cpv. 1 lett. c e cpv. 2 OAVS) o all'apertura del fallimento (art. 209 LEF) oppure alla concessione di una moratoria concordataria, a condizione che il concordato non preveda disposizioni divergenti (art. 297 cpv. 7 LEF). Si vedano il N. 4052 per la definizione di pagamento, i N. 4054 segg. per il calcolo degli interessi e i N. 4060 segg. per la decorrenza degli interessi in caso di esecuzione.

3. Interessi compensativi

3.1 Principio

- Sono dovuti interessi compensativi non appena le condizioni legali poste per il loro versamento sono adempiute. Per gli interessi compensativi nell'AVS/AI facoltativa, si vedano le DAF.
- 4033 Gli interessi compensativi vanno versati nei casi sequenti:

1/09 **3.2 In generale**

(art. 41ter cpv. 2 OAVS)

3.2.1 Definizione

- Di regola gli interessi compensativi vengono versati per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati dalla cassa di compensazione. Essi comprendono in particolare:
 - i contributi salariali versati di troppo;
 - i contributi personali versati di troppo;
 - i contributi personali da compensare.

3.2.2 Versamento degli interessi

- 4035 Si devono versare interessi se la cassa di compensazione restituisce i contributi pagati, ma non dovuti, solo dopo il termine dell'anno civile in cui sono stati versati.
- 4035.1 Gli interessi compensativi possono essere calcolati e con1/18 cessi solo sulla base della decisione definitiva in materia di
 contributi (v. in particolare l'esempio 2^{bis} dell'allegato 1).

3.2.3 Decorrenza degli interessi

Gli interessi decorrono dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile in cui i contributi non dovuti sono stati versati fino alla restituzione completa (art. 41^{ter} cpv. 2 e 4 OAVS). Per il calcolo degli interessi si vedano i N. 4054 segg.

3.3 Contributi salariali da compensare

(art. 41^{ter} cpv. 3 OAVS)

3.3.1 Definizione

I contributi salariali da compensare sono quelli che la cassa di compensazione è tenuta a rimborsare ai datori di lavoro in base al suo conteggio conformemente all'art. 36

<u>cpv. 4 OAVS</u>. Corrispondono alla differenza tra i contributi effettivamente dovuti e gli acconti versati.

3.3.2 Versamento degli interessi

Si devono versare interessi compensativi sui contributi pagati, ma non dovuti, se la cassa di compensazione non li restituisce o non li accredita all'affiliato entro 30 giorni dal ricevimento del conteggio regolare (art. 36 cpv. 4 in combinato disposto con l'art. 41^{ter} cpv. 2 e 4 OAVS; per il conteggio v. anche N. 2059 segg.). Riguardo al versamento degli interessi, un conteggio risponde ai requisiti se i documenti giustificativi per il conteggio contengono le indicazioni sui salari soggetti a contribuzione necessarie per la fatturazione. Si vedano i N. 4045 segg. per la definizione di restituzione e i N. 4040 segg. per il termine.

3.3.3 Decorrenza degli interessi

Gli interessi compensativi decorrono dal ricevimento del conteggio completo e regolare fino alla restituzione completa (art. 41^{ter} cpv. 3 e 4 OAVS). Si vedano i N. 4045 segg. per la definizione di restituzione e i N. 4054 segg. per il calcolo degli interessi.

4. Varia

4.1 Termini per la riscossione e il versamento degli interessi

4040 II termine inizia a decorrere:

- il primo giorno dopo il periodo di pagamento (<u>art. 41^{bis} cpv. 1 lett. a OAVS</u>; ad esempio il 1° febbraio per i contributi salariali di gennaio [v. la regola menzionata all'<u>art. 34 cpv. 1 lett. a OAVS</u>]) o il 1° luglio per i contributi personali d'acconto del secondo trimestre;
- il primo giorno dopo la fatturazione (<u>art. 41^{bis} cpv. 1 lett. c</u> <u>ed e OAVS</u>); il giorno della fatturazione non viene quindi preso in considerazione;

- il 1° gennaio dopo il termine del periodo di conteggio (art. 41^{bis} cpv. 1 lett. d OAVS);
- il primo giorno dopo il ricevimento del conteggio regolare da parte della cassa di compensazione o dell'agenzia competente (<u>art. 41^{ter} cpv. 3 OAVS</u>); il giorno del ricevimento del conteggio non viene quindi preso in considerazione.

4041 Il termine cessa di decorrere:

- il 30° giorno dopo il periodo di pagamento (art. 41^{bis} cpv. 1 lett. a OAVS; ad esempio il 2marzo [o il 1° marzo per gli anni bisestili] per i contributi salariali di gennaio [v. la regola menzionata all'art. 34 cpv. 1 lett. a OAVS]) oppure il 30 luglio per i contributi personali d'acconto del secondo trimestre;
- il 30° giorno dopo la fatturazione (<u>art. 41^{bis} cpv. 1 lett. c</u> ed e OAVS; ad esempio il 14 agosto se la fatturazione è stata eseguita il 15 luglio);
- il 30° giorno dopo il termine del periodo di conteggio, ovvero il 30 gennaio (art. 41^{bis} cpv. 1 lett. d OAVS);
- il 30° giorno dopo il ricevimento del conteggio regolare (art. 41^{ter} cpv. 3 OAVS; ad esempio l'11 febbraio se il
- Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dallo Stato, il termine è prorogato al primo giorno feriale seguente¹³².

4.2 Fatturazione

La fatturazione ha un suo ruolo nella riscossione degli interessi sui contributi salariali e personali da compensare (art. 41^{bis} cpv. 1 lett. c ed e OAVS) come pure sui contributi da pagare nell'ambito della procedura semplificata secondo gli art. 2 e 3 LLN (art. 41^{bis} cpv. 1 lett. c ed e OAVS) e nella determinazione del momento in cui gli interessi cessano di decorrere per quanto concerne i contributi arretrati

¹³² 19 agosto 2004 VSI 2004 pag. 257 -

reclamati per gli anni passati e i conteggi presentati in ritardo (art. 41^{bis} cpv. 2 OAVS).

4044 È determinante la data in cui viene emanata la fattura e non quella in cui quest'ultima viene inoltrata al destinatario o ricevuta da quest'ultimo (v. N. 2074 segg.).

4.3 Restituzione

- La restituzione ha un suo ruolo nel versamento degli interessi compensativi e nella determinazione del momento in cui questi cessano di decorrere (art. 41^{ter} cpv. 1 e 3 OAVS).
- 4046 È determinante la data in cui il versamento viene effettuato e non quella in cui giunge al destinatario o gli viene accreditato.
- 4047 La compensazione con crediti (esigibili) nei confronti dell'affiliato è parificata alla restituzione.
- Se i contributi non vengono restituiti, ma accreditati, gli interessi cessano di decorrere non appena si può esigere il credito con cui sono compensati.

4.4 Contributi soggetti a interessi

- 4049 Sono dovuti interessi:
 - sui contributi AVS/AI/IPG/AD:
 - sui contributi alle spese di amministrazione giusta l'art. 69 cpv. 1 LAVS;
 - sui contributi LAF;
 - sui contributi LAFam.
- 4050 Non sono dovuti interessi:
 - sulle tasse di diffida (art. 34a cpv. 2 OAVS);
 - sulle spese cagionate dalla tassazione d'ufficio (<u>art. 38 cpv. 3 OAVS</u>);
 - sulle multe d'ordine (art. 91 LAVS);
 - sui supplementi secondo l'art. 14bis LAVS.

4051 Non si possono riscuotere interessi di mora su interessi di mora non versati.

4.5 Ricevimento del pagamento

I contributi sono considerati pagati se giungono alla cassa di compensazione o le vengono accreditati (art. 42 cpv. 1 OAVS). Non è sufficiente effettuare un versamento postale o bancario né impartire un ordine di pagamento¹³³.

4.6 Tasso d'interesse

Il tasso per gli interessi di mora e compensativi è del 5 per cento l'anno (art. 42 cpv. 2 OAVS)¹³⁴.

4.7 Calcolo degli interessi

4054 Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi comprendono 30 giorni, un anno intero 360 giorni. È determinante il calcolo secondo il metodo tedesco¹³⁵. Si calcola la somma dei giorni di decorrenza degli interessi nel modo seguente:

Fatturazione	Decorrenza degl	i interessi	Numero di giorni
		Ultimo giorno (ri- cevimento del pa- gamento)	
2 marzo 2013	3 marzo 2013	15 dic. 2013	283 (28+240+15)
15 aprile 2013	16 aprile 2013	31 magg. 2013 ¹	45 (15+30)
10 genn. 2013	11 genn. 2013	28 febbr. 2013 ²	50 (20+30)
27 febbr. 2013	28 febbr. 2013	1° giugno 2013 ²	94 (3+90+1)
20 genn. 2016	21 genn. 2016	28 febbr. 2016 ³	38 (10+28)
28 febbr. 2016	29 febbr. 2016	21 agosto 2016 ³	173 (2+150+21)

¹³³ 28	novembre	2002	VSI	2003	pag. 143	_			
¹³⁴ 9	aprile	2008	9C_20	2/2007		DTF	134	V	202
27	maggio	2013	9C_62	/2013		DTF	139	V	297
¹³⁵ 10	novembre	2003	VSI	2004	pag. 108	_			

DFI UFAS | Direttive sulla riscossione dei contributi nell'AVS/AI e nelle IPG (DRC) Valide dal 1° gennaio 2008 | Stato: 1° gennaio 2020 | 318.102.04 i DRC

Too marke keep to the aprile keep to keep the aprile keep to keep to the aprile keep to keep the aprile keep the aprile keep the aprile keep to keep the aprile keep to keep the aprile keep to keep the aprile keep t	30 marzo 2014	1° aprile 2014	2 maggio 2014	32 (30+2)
--	---------------	----------------	---------------	-----------

¹ Il 31 è considerato l'ultimo o il 30° giorno del mese.

4055 Gli interessi iniziano a decorrere:

- il primo giorno dopo il periodo di pagamento (art. 41^{bis} cpv. 1 lett. a OAVS; ad esempio il 1° febbraio per i contributi salariali di gennaio [v. la regola menzionata all'art. 34 cpv. 1 lett. a OAVS]);
- il 1° gennaio dopo la fine dell'anno civile per il quale i contributi sono dovuti (art. 41^{bis} cpv. 1 lett. b OAVS; ad esempio il 1° gennaio 2002 per i contributi arretrati reclamati per il 2001);
- il primo giorno dopo la fatturazione (<u>art. 41^{bis} cpv. 1 lett. c</u> ed e OAVS);
- il 1° gennaio dopo il termine del periodo di conteggio (art. 41^{bis} cpv. 1 lett. d OAVS);
- il 1° gennaio dopo la fine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione (art. 41^{bis} cpv. 1 lett. f OAVS);
- il 1° gennaio dopo la fine dell'anno civile in cui i contributi non dovuti sono stati versati (<u>art. 41^{ter} cpv. 2 OAVS</u>);
- il primo giorno seguente il ricevimento del conteggio regolare (art. 41^{ter} cpv. 3 OAVS).
- 4056 Per il calcolo degli interessi si deve contare il giorno in cui gli interessi cessano di decorrere, ossia:
 - il giorno del pagamento completo dei contributi;
 - il giorno della fatturazione;
 - il giorno del ricevimento del conteggio;
 - il giorno della restituzione completa.
- 4056.1 In caso di adeguamento dei contributi d'acconto, occorre eventualmente distinguere tra le varie fasi per determinare l'importo soggetto all'obbligo contributivo e, dunque, la base di calcolo per gli interessi di mora e/o compensativi nonché la/e relativa/e decorrenza/e (v. in particolare l'esempio 2^{bis} dell'allegato 1).

² Negli anni normali il 28 febbraio è considerato l'ultimo o il 30° giorno del mese.

³ Negli anni bisestili il 29 febbraio è considerato l'ultimo o il 30° giorno del mese e il 28 febbraio un giorno normale.

1/16 4.8 Dilazione di pagamento, opposizione o ricorso e decorrenza degli interessi

- 4057 L'inoltro di un'opposizione o un ricorso non ha nessuna incidenza sulla decorrenza degli interessi¹³⁶. 1/16
- 4058 La concessione di una dilazione di pagamento non ha nessuna incidenza sulla decorrenza degli interessi¹³⁷.

4.9 Riduzione, condono e irrecuperabilità

4059 Per quanto riguarda la riduzione, il condono e l'irrecuperabilità degli interessi di mora si applicano le stesse disposizioni valide per i contributi. Si vedano le DIN per la riduzione degli interessi di mora su contributi personali (fatta eccezione per il numero marginale concernente il limite inferiore della riduzione); si vedano i N. 3042 segg. per il condono degli interessi di mora su contributi paritari e i N. 7001 segg. per gli interessi dichiarati irrecuperabili.

4.10 Riscossione degli interessi di mora

- 4060 Se l'esecuzione è promossa per il debito contributivo, la cassa di compensazione deve indicare nella domanda d'esecuzione il debito contributivo, la data a partire dalla quale gli interessi decorrono e il tasso d'interesse. Gli interessi sono calcolati dall'ufficio d'esecuzione.
- 4061 Se l'esecuzione verte non solo sui contributi, ma anche su tasse di diffida, spese cagionate dalla tassazione d'ufficio, multe d'ordine o interessi di mora maturati, dalla domanda d'esecuzione deve risultare che gli interessi sono reclamati soltanto sul debito contributivo (v. N. 4049 segg.).

¹³⁶ 6 **RCC** 109 febbraio 1983 1983 pag. 231 DTF 1 22 1994 VSI 1995 giugno pag. 82 ¹³⁷ 6 DTF 1985 **RCC** 1985 111 89 marzo pag. 276

- Se per i contributi non viene promossa l'esecuzione, ma concessa una dilazione di pagamento, la cassa di compensazione deve calcolare personalmente gli interessi, che devono essere riscossi non appena il debito contributivo sarà saldato.
- La cassa di compensazione comunica al debitore dei contributi l'ammontare degli interessi dovuti e, se questi sono contestati o non vengono versati, emana una decisione che ordina il pagamento degli interessi dovuti.
- La cassa di compensazione può rinunciare ad esigere gli interessi di mora maturati, se il loro importo è inferiore a 30 franchi. Non è invece ammesso rinunciare ad esigere un importo superiore 138.
- Il termine di perenzione per il reclamo di interessi di mora è determinato in funzione del termine di perenzione per la fissazione dei contributi, vale a dire a cinque anni, a decorrere dal momento in cui la cassa di compensazione è in grado di valutare e calcolare l'ammontare degli interessi di mora¹³⁹.

4.11 Versamento degli interessi compensativi

- La cassa di compensazione può versare gli interessi compensativi all'assicurato o compensarli con crediti nei confronti di quest'ultimo.
- 4067 Per quanto riguarda gli interessi compensativi non si applica il limite per importi irrilevanti.

4.12 Contabilizzazione

4068 Riguardo alla contabilizzazione, si vedano le DCMF.

¹³⁸ 21	agosto	2003	VSI	2004	pag. 56	_			
¹³⁹ 23	maggio	2003	VSI	2003	pag. 376	DTF	129	V	345

5. Interessi di mora e compensativi dovuti in caso di assegnazione di altri compiti

- 4069 Per sapere se interessi di mora siano dovuti su contributi pagati in caso di assegnazione di altri compiti o se interessi compensativi debbano essere versati, ci si deve riferire al diritto che disciplina questi compiti.
- Se sono previsti interessi di mora o compensativi in caso di assegnazione di altri compiti, sono applicabili le DCMF.

5ª parte: Prescrizione del credito contributivo e del diritto di reclamare la restituzione dei contributi indebitamente pagati

1. Prescrizione in generale

1.1 Tipi di prescrizione

- Le disposizioni legali distinguono i seguenti tipi di prescrizione (art. 16 LAVS):
 - la prescrizione del diritto di fissare i contributi (<u>art. 16</u> cpv. 1 LAVS);
 - la prescrizione del diritto di riscuotere i contributi (<u>art. 16</u> <u>cpv. 2 LAVS</u>);
 - la prescrizione del diritto di reclamare la restituzione dei contributi indebitamente pagati (art. 16 cpv. 3 LAVS).

1.2 Natura giuridica

- La prescrizione conforme all'<u>art. 16 LAVS</u> ha gli stessi effetti della perenzione: il credito contributivo o il diritto di reclamare la restituzione dei contributi indebitamente pagati si estinguono alla fine del termine previsto e non sussiste nessun obbligo naturale¹⁴⁰.
- La cassa di compensazione non può reclamare il pagamento di contributi prescritti né compensare questi ultimi con prestazioni d'assicurazione¹⁴¹ (v. tuttavia N. 5050). Essa non può neppure accettare il pagamento di questi contributi¹⁴².

Quanto alla prescrizione di crediti contributivi per cui è stato rilasciato un attestato di carenza di beni, si vedano i N. 5052 segg.

			_					
¹⁴⁰ 19	agosto	1955	RCC	1955	pag. 417	DTFA	1955	pag. 194
28	gennaio	1957	RCC	1957	pag. 367	_		
19	febbraio	1957	RCC	1957	pag. 367	DTFA	1957	pag. 38
18	dicembre	1987	RCC	1988	pag. 260	_		
¹⁴¹ 19	agosto	1955	RCC	1955	pag. 417	DTFA	1955	pag. 194
19	dicembre	1955	_			DTFA	1955	pag. 271
¹⁴² 29	gennaio	1959	RCC	1959	pag. 400	_		, ,

La regola precedente si applica per analogia alla prescrizione del diritto di reclamare la restituzione di contributi indebitamente pagati¹⁴³.

1.3 Effetti

- La prescrizione del credito contributivo e quella del diritto di reclamare la restituzione dei contributi indebitamente pagati si estende anche ai contributi per le spese di amministrazione (art. 69 cpv. 1 LAVS) e agli interessi di mora e compensativi (art. 41^{bis} e 41^{ter} OAVS).
- Contributi prescritti possono essere riscossi quando il mancato incasso crea una lacuna contributiva, a condizione che l'assicurato possa invocare il principio della buona fede¹⁴⁴. In simili casi non sono tuttavia dovuti interessi di mora.
- I contributi paritari sono costantemente e interamente soggetti alla prescrizione. I contributi del salariato non versati alla cassa si prescrivono anche se sono stati trattenuti dal datore di lavoro. Ciononostante, visto <u>l'art. 30^{ter} cpv. 2</u> <u>LAVS</u>, il reddito dell'attività lucrativa va annotato sul conto individuale del salariato¹⁴⁵.
- La prescrizione deve essere esaminata d'ufficio e non soltanto su richiesta di una parte interessata 146.
- Dopo la fine del termine di prescrizione le iscrizioni registrate nel CI non possono più essere modificate; di conseguenza i contributi del CI di un assicurato non possono per esempio essere trasferiti su quello di un altro assicurato¹⁴⁷.

¹⁴³ 19 ¹⁴⁴ 20	agosto agosto	1955 1990	RCC RCC	1955 1991	pag. 417 pag. 220	DTFA DTF	1955 116	pag. 194 V 298
21 ¹⁴⁵ 13	luglio luglio	1995 1956	- RCC	1957	pag. 401	DTF DTFA	121 1956	V 71 pag. 174
21	agosto	2009	9C_769			_		
¹⁴⁶ 13 ¹⁴⁷ 4 4	luglio dicembre giugno	1956 1991 1984	RCC RCC RCC	1957 1992 1984	pag. 401 pag. 378 pag. 459	DTFA DTF -	1956 117	pag. 174 V 261

Rimangono riservati i casi previsti dall'art. 141 cpv. 3

OAVS, in particolare la correzione di un'iscrizione destinata a sopprimere confusioni o errori di calcolo, oppure l'iscrizione ulteriore di salari versati per un salariato il cui nome era fino a quel momento sconosciuto¹⁴⁸.

2. Prescrizione del diritto di fissare i contributi

2.1 Definizione

I contributi il cui importo non è stato fissato in una decisione emanata prima della fine del termine di prescrizione non possono più essere né reclamati né pagati (art. 16 cpv. 1 LAVS)¹⁴⁹.

2.2 Termine di prescrizione

2.2.1 In generale

- Il termine di prescrizione è di cinque anni (v. però N. 5016 segg.). Il termine decorre dall'inizio dell'anno civile che segue quello per cui i contributi sono dovuti.
- Tuttavia, i contributi di chi esercita un'attività indipendente, quelli dei salariati non soggetti al prelievo alla fonte alle dipendenze di datori di lavoro non tenuti a pagare contributi (art. 6 cpv. 1 LAVS) e quelli di chi non esercita alcuna attività lucrativa cadono in prescrizione in ogni caso solo un anno dopo la fine dell'anno civile in cui la tassazione fiscale determinante è passata in giudicato (art. 16 cpv. 1 secondo periodo LAVS)¹⁵⁰. Ai salariati che hanno concluso una convenzione con i loro datori di lavoro aventi sede in uno Stato

¹⁴⁸ 28	giugno	1958	RCC	1958	pag. 332	DTFA	1958	pag	j. 188
10	dicembre	1971	RCC	1972	pag. 278	_			
¹⁴⁹ 9	maggio	1994	VSI	1994	pag. 280	_			
¹⁵⁰ 28	aprile	1989	RCC	1989	pag. 542	DTF	115	V	183
30	novembre	2006	H 1/06		-	-			

dell'UE/AELS in virtù dell'art. 21 par. 2 R 987/2009 si applica il N. 5012.

- 5014 I contributi riscossi sul salario determinante sono dovuti per l'anno nel quale il salario è stato conseguito¹⁵¹ (v. le DSD).
- 5015 I contributi riscossi sul reddito dell'attività indipendente sono dovuti per l'anno di contribuzione (art. 22 cpv. 1 OAVS; v. in merito le DIN) in cui il reddito è stato realizzato.

2.2.2 Atto punibile

- 5016 Quando il reclamo di contributi arretrati risulta da un atto punibile, per il quale il diritto penale fissa un termine di prescrizione più lungo di quello previsto dall'art. 16 cpv. 1 LAVS (prescrizione dell'azione penale conformemente all'art. 97 CP), il termine penale è determinante. Il reclamo di contributi arretrati non si prescrive quindi prima del diritto di iniziare un procedimento penale. Basta che i contributi arretrati siano reclamati nei limiti del termine penale¹⁵².
- 5017 I termini di prescrizione previsti dall'art. 97 CP che possono 1/18 essere presi in considerazione sono:
 - di 15 anni, se per il reato è comminata una pena detentiva superiore a 3 anni;
 - di 10 anni, se per il reato è comminata una pena detentiva di 3 anni;
 - di 7 anni, se per il reato è comminata un'altra pena¹⁵³.
- 5018 Se il reato è stato eseguito mediante atti successivi, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è stato compiuto l'ultimo atto; se il reato è continuato per un certo tempo, dal giorno in cui è cessata la continuazione (art. 98 CP).

¹⁵¹ 7	marzo	1960	RCC	1960	pag. 319	DTFA	1960	pag. 42
¹⁵² 31	agosto	1957	RCC	1958	pag. 310	_		
¹⁵³ 24	giugno	1986	RCC	1987	pag. 260	_		

- L'applicazione dei termini di prescrizione più lunghi previsti dal diritto penale non presuppone che un atto punibile sia stato constatato da una giurisdizione penale. Le autorità dell'AVS casse di compensazione e commissioni di ricorso possono decidere a titolo pregiudiziale se il reclamo di contributi arretrati proviene o no da un atto punibile¹⁵⁴. La prova dell'esistenza di un atto punibile è però subordinata alle stesse severe esigenze imposte alle autorità penali¹⁵⁵.
- Quando l'atto punibile è stato oggetto di un'istruttoria, il dispositivo penale emesso non luogo a procedere o condanna vincola le autorità dell'AVS per stabilire se un atto punibile è stato commesso o meno¹⁵⁶.

2.3 Esercizio del diritto al credito contributivo

- Prima della fine del termine di prescrizione (v. N. 5012, 5016 seg.) l'importo dei contributi deve essere fissato in una decisione notificata al debitore dei contributi ¹⁵⁷ (v. N. 1050 e 2031; decisione in materia di contributi, di tassazione o di contributi arretrati) ¹⁵⁸.
- La consegna del conteggio dei contributi da parte del datore di lavoro non arresta il decorso dei termini di prescrizione 159.
- La decisione deve fissare l'importo dei contributi. Non è sufficiente una semplice decisione d'assoggettamento, cioè

-			_					
¹⁵⁴ 13	luglio	1956	RCC	1957	pag. 401	DTFA	1956	pag. 174
31	agosto	1957	RCC	1958	pag. 310	DTFA	1957	pag. 195
¹⁵⁵ 22	dicembre	1956	RCC	1957	pag. 97	DTFA	1957	pag. 49
31	agosto	1957	RCC	1958	pag. 310	DTFA	1957	pag. 195
¹⁵⁶ 13	luglio	1956	RCC	1957	pag. 401	DTFA	1956	pag. 174
¹⁵⁷ 26	giugno	1964	RCC	1965	pag. 36	_		
7	dicembre	1965	RCC	1966	pag. 139	DTFA	1965	pag. 238
¹⁵⁸ 22	dicembre	1956	RCC	1957	pag. 97	DTFA	1957	pag. 49
¹⁵⁹ 20	aprile	1956	RCC	1956	pag. 230	_		
22	dicembre	1956	RCC	1957	pag. 97	DTFA	1957	pag. 49

un atto con il quale la cassa fissa soltanto le condizioni riguardanti l'obbligo contributivo dell'assicurato¹⁶⁰.

- È sufficiente che i contributi siano stati fissati solo in base ad una stima¹⁶¹.
- Se la cassa è costretta ad emanare una decisione per salvaguardare il termine di prescrizione, pur ignorando l'importo dei contributi dovuti, deve fissare i contributi in modo che raggiungano in ogni caso l'importo realmente dovuto 162.
- Se la cassa di compensazione ha motivo di ritenere che, in assenza di una tassazione d'ufficio, non riceverà mai alcuna comunicazione fiscale per la fissazione dei contributi di chi esercita un'attività indipendente, di chi, non soggetto all'imposizione alla fonte, è alle dipendenze di un datore di lavoro non tenuto a pagare contributi o di chi non esercita alcuna attività lucrativa, deve fissare i contributi dovuti (v. le DIN) e reclamarli entro il termine di prescrizione di cui al N. 5012.
- Qualora, incombendo la scadenza dei termini, non fosse chiaro se un assicurato senza attività lucrativa debba versare contributi o se questi siano da ritenere pagati giusta l'art. 3 cpv. 3 LAVS, affinché il termine di prescrizione venga salvaguardato la cassa di compensazione deve emanare una decisione di contributi. Essa agisce soltanto su richiesta, e non di propria iniziativa (v. le DIN).
- La decisione deve essere consegnata all'ufficio postale entro il termine di prescrizione (v. la CCONT).

11 ag 4 lug 161 4 lug 25 m 29 ap 162 25 m	cembre 195 gosto 195 glio 196 glio 196 arzo 199 arzo 199 arzo 199	8 RCC 3 RCC 3 RCC 2 RCC 2 VSI 2 RCC	1958 1964 1964 1992 1993 1992	pag. 97 pag. 392 pag. 27 pag. 27 pag. 333 pag. 15 pag. 333	DTFA DTFA DTFA DTFA – DTF	1957 1958 1963 1963 118	pag. pag. pag. pag.	186 179
_	ettembre 199		1992	pag. 333 pag. 136	<u> </u>			

- Affinché il termine di prescrizione sia salvaguardato, basta che il credito contributivo sia stato fissato tempestivamente mediante decisione. Non ha importanza se in seguito questa decisione passerà in giudicato o sarà annullata dalla cassa o dal giudice¹⁶³.
- Si ritiene che una decisione della cassa che fissa contributi più elevati emanata entro il termine previsto dall'art. 16 cpv. 1 LAVS durante la litispendenza di una procedura di ricorso di diritto amministrativo (di prima o seconda istanza), salvaguardi il termine dal profilo del diritto materiale, nonostante a livello processuale, conformemente alla prassi, rivesta soltanto il carattere di una proposta al tribunale delle assicurazioni sociali¹⁶⁴.

3. Prescrizione del diritto di riscuotere i contributi

3.1 Definizione

- Il credito contributivo fissato in una decisione notificata tempestivamente (v. N. 5021 segg.) si estingue se, prima della scadenza del termine, non è coperto da un pagamento o da una compensazione, o se, prima della scadenza di tale termine, per questo credito non c'è esecuzione o il diritto alla rendita non è stato riconosciuto (art. 16 cpv. 2 LAVS).
- 5032 Un'eventuale prescrizione del diritto di riscuotere i contributi può entrare in considerazione soltanto se i contributi sono stati fissati nel termine di prescrizione del diritto di fissare i contributi¹⁶⁵.

¹⁶³ 20	dicembre	1965	RCC	1966	pag. 242	DTFA	1965	pag. 232
25	maggio	1983	RCC	1983	pag. 384	_		
¹⁶⁴ 9	maggio	1994	VSI	1994	pag. 280	_		
¹⁶⁵ 28	gennaio	1957	RCC	1957	pag. 167	_		
19	febbraio	1957	RCC	1957	pag. 367	DTFA	1957	pag. 38

3.2 Termine di prescrizione

3.2.1 In generale

- Il termine di prescrizione è di cinque anni. Può essere sospeso (v. N. 5037 segg.) o prolungato (v. N. 5044 segg.) e decorre dall'inizio dell'anno seguente quello in cui la decisione di contributi è formalmente passata in giudicato, vale a dire alla scadenza del termine di opposizione o di ricorso non utilizzato o in seguito ad una decisione su ricorso di un tribunale di prima istanza anch'essa passata formalmente in giudicato o ancora in seguito ad una sentenza del Tribunale federale (v. la CCONT)¹⁶⁶.
- Quanto alla prescrizione dei contributi paritari per il datore di lavoro, anche per la parte dei contributi dovuti dal salariato (v. N. 2025 e 2031), è determinante la data in cui la decisione notificata al datore di lavoro, la decisione su opposizione o il giudizio che le sostituisce sono passati in giudicato. Se soltanto il salariato impugna la decisione, la decisione su opposizione o la decisione su ricorso, il termine di prescrizione inizia a decorrere, anche per il datore di lavoro, soltanto dopo la data in cui la decisione su opposizione, il giudizio delle autorità cantonali di ricorso o la sentenza del Tribunale federale sono passati in giudicato 167.
- 5035 La concessione di una dilazione di pagamento (v. N. 2191 segg.) e la procedura di riduzione o di condono dei contributi (v. le DIN) non interrompono il decorso del periodo di prescrizione. Per l'attestato di carenza di beni, si vedano i N. 5052 segg.

¹⁶⁶ 21 aprile 1980 **RCC** 1982 pag. 115 167 **7** luglio 1952 **RCC** 1952 pag. 275 dicembre 1965 **RCC** 1966 pag. 139 **DTFA** 1965 pag. 238

DFI UFAS | Direttive sulla riscossione dei contributi nell'AVS/AI e nelle IPG (DRC) Valide dal 1° gennaio 2008 | Stato: 1° gennaio 2020 | 318.102.04 i DRC

Con il verificarsi della perenzione del diritto di riscossione del credito contributivo si estinguono anche i costi accumulatisi fino a tale momento (costi relativi alla diffida e all'esecuzione) ai fini della sua imposizione 168.

3.2.2 Casi speciali

Inventario dopo decesso; moratoria concordataria

- Il termine di prescrizione è sospeso finché l'inventario compilato dopo decesso (art. 580 segg. CC) o la moratoria concordataria (art. 293 segg., in particolare art. 293a, art. 294
 e art. 297 LEF, v. N. 6062 segg.) non vengono chiusi. Ciò
 significa che il termine di prescrizione quinquennale è prolungato della durata dell'inventario o della moratoria.
- Se, invece, l'inventario o la moratoria concordataria finiscono già nell'anno in cui il credito contributivo è passato in giudicato, il termine di prescrizione non è prolungato.
- L'inventario dopo decesso dura dal momento in cui è richiesto il beneficio d'inventario (art. 580 CC) fino alla fine del termine di riflessione (art. 587 cpv. 1 CC).
- Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto (art. 586 cpv. 1 CC).
- La moratoria concordataria ha effetto dal giorno in cui l'autorità concede la moratoria provvisoria (<u>art. 293a cpv. 1</u> <u>LEF</u> e <u>art. 293c LEF</u>). Non sono determinanti né la data in cui la richiesta di concordato è presentata né quella della pubblicazione del giudizio.
- La moratoria concordataria provvisoria finisce il giorno in cui il giudice del concordato dichiara d'ufficio il fallimento (art. 293a cpv. 3 LEF) o è concessa la moratoria definitiva (art. 294 LEF). La moratoria definitiva finisce il giorno in cui si pubblica il suo annullamento (art. 296 e 296a LEF) o la

¹⁶⁸ 3 dicembre 1996 VSI 1997 pag. 114 -

conferma del concordato (<u>art. 308 LEF</u>) oppure il fallimento è dichiarato d'ufficio (<u>art. 296b, 298 cpv. 4</u> e <u>309 LEF</u>).

Soltanto la moratoria provvisoria di cui agli <u>art. 293a segg</u>.

LEF e la moratoria definitiva di cui agli <u>art. 294 segg. LEF</u> sospendono il decorso del termine di prescrizione, mentre ciò non avviene in caso di accordo analogo convenuto tra le parti in un concordato extragiudiziale.

- Procedura di esecuzione o fallimento

Se un'esecuzione o un fallimento sono in corso allo scadere del termine di prescrizione, questo termine si prolunga fino alla chiusura dell'esecuzione o del fallimento.

5045 L'esecuzione per debiti è chiusa:

- con il pagamento dell'intero importo dovuto alla cassa di compensazione;
- con la consegna di un attestato di carenza di beni definitivo (art. 115 cpv. 1 e art. 149 cpv. 1 LEF; v. N. 6075 segg.), mentre ciò non avviene se l'attestato di carenza di beni rilasciato è soltanto provvisorio (art. 115 cpv. 2 LEF; v. N. 6074);
- per effetto del tempo, quando la cassa di compensazione non depone la domanda di pignoramento o di vendita prima dello spirare dei termini di perenzione previsti dalla legge (art. 88 cpv. 1 e 2, nonché art. 116 cpv. 1 e 2 LEF)¹⁶⁹.
- L'inizio di una seconda procedura d'esecuzione non provoca un nuovo prolungamento del termine di prescrizione anche se questa procedura segue immediatamente la precedente. Anche l'esecuzione senza precetto di pagamento istituita in base all'art. 149 cpv. 3 LEF deve essere considerata nuova procedura d'esecuzione.

5047 Il fallimento è chiuso:

 quando il tribunale pronuncia il suo giudizio definitivo (<u>art. 268 cpv. 2 LEF</u>); secondo l'<u>art. 269 LEF</u>, le somme

¹⁶⁹ 14	febbraio 1995	VSI 1995	pag. 166	-
-------------------	---------------	----------	----------	---

- distribuite dopo la chiusura del fallimento sono considerate pagate durante la procedura;
- in caso di sospensione del fallimento per mancanza di attivi (art. 230 LEF; v. anche N. 6058);
- in caso di revoca del fallimento (<u>art. 195 LEF</u>); è fatto salvo l'<u>art. 332 LEF</u>.
- Quando un'esecuzione porta all'apertura di un fallimento, le due procedure sono considerate formanti un'unità e il termine di prescrizione scade con la chiusura del fallimento. Ciò avviene anche in caso di rigetto del concordato o quando il giudice del concordato dichiara d'ufficio il fallimento (art. 309, 293a cpv. 3, 294 cpv. 3 e 296b LEF) e quando una procedura di concordato è aperta durante il fallimento (art. 332 LEF; v. anche N. 6062 segg.).

- Inizio del diritto alla rendita

- Se il diritto alla rendita dell'assicurato o dei suoi superstiti viene riconosciuto durante il periodo di prescrizione per la riscossione dei contributi fissati tempestivamente, questi possono in ogni caso essere ancora compensati conformemente all'art. 20 cpv. 2 LAVS (art. 16 cpv. 2 quinto periodo LAVS).
- Di principio la compensazione di crediti contributivi non ancora scaduti può avvenire senza limiti di tempo. La cassa deve procedere senza indugio alla compensazione ¹⁷⁰. Per ciò che concerne la compensazione, si vedano le DR.
- L'inizio del diritto ad una rendita durante il periodo di prescrizione del diritto di fissare i contributi non ha nessuna influenza sul decorso del termine. Se i contributi non sono stati fissati entro questo termine, non possono più essere

170 3 febbraio 1955 **RCC** 1955 pag. 375 DTFA 1955 pag. 31 25 aprile 1985 **RCC** 1986 DTF 99 pag. 301 111 31 ottobre 1989 **RCC** 1990 **DTF** 115 341 pag. 205

_

compensati con una rendita, anche se il termine di prescrizione del diritto di fissare i contributi non era scaduto nel momento in cui il diritto alla rendita è stato riconosciuto¹⁷¹. Ad esempio, i contributi dovuti per l'anno 2002, ma il cui importo non è stato fissato in una decisione notificata prima della fine del 2007 (v. N. 5021 segg.), non possono più, nel 2008, essere compensati con una rendita, anche se il diritto a questa rendita è già stato riconosciuto nel 2004.

3.3 Credito contributivo prescritto e attestato di carenza di beni

- Secondo l'<u>art. 16 cpv. 2 LAVS</u>, la prescrizione si estende anche ai crediti contributivi per i quali è stato consegnato un attestato di carenza di beni dopo pignoramento o dopo fallimento (v. N. 6074 segg.). L'<u>art. 149a</u> e l'<u>art. 265 cpv. 2 LEF</u> non sono applicabili ai crediti contributivi.
- Se richiesti dal debitore, gli attestati di carenza di beni relativi a crediti contributivi devono essergli restituiti dopo la scadenza del termine di prescrizione e il pagamento delle spese di esecuzione (v. N. 5012 segg.).
- Questi attestati devono precisare che il credito è estinto in virtù dell'art. 16 cpv. 2 LAVS e autorizzare l'ufficio d'esecuzione a cancellare l'attestato.

4. Prescrizione del diritto di reclamare la restituzione dei contributi

4.1 Definizione

Il diritto di reclamare la restituzione dei contributi indebitamente pagati si prescrive in un anno a contare dal momento in cui la persona tenuta a pagare i contributi ha avuto conoscenza dell'indebito pagamento, ma al più tardi

171 19 febbraio 1957 RCC 1957 pag. 367 DTFA 1957 pag. 38
 28 giugno 1963 RCC 1964 pag. 78 –

DFI UFAS | Direttive sulla riscossione dei contributi nell'AVS/AI e nelle IPG (DRC) Valide dal 1° gennaio 2008 | Stato: 1° gennaio 2020 | 318.102.04 i DRC

in cinque anni a contare dalla fine dell'anno civile in cui è stato fatto il pagamento indebito (art. 16 cpv. 3 LAVS).

- 5055.1 Il diritto di reclamare la restituzione dei contributi indebita1/15 mente pagati si prescrive in un anno a contare dal momento in cui la persona tenuta a pagare i contributi ha
 avuto conoscenza dell'indebito pagamento, ma al più tardi
 in cinque anni a contare dalla fine dell'anno civile in cui è
 stato fatto il pagamento indebito (art. 16 cpv. 3 LAVS).
- Questo diritto non esiste invece se i contributi sono stati indebitamente pagati in seguito ad una decisione passata ingiudicato¹⁷². È fatta salva la riconsiderazione di una decisione manifestamente errata¹⁷³.
- Di regola, i contributi versati su rimunerazioni di scarsa entità non possono essere restituiti¹⁷⁴.
- Il principio della buona fede si applica illimitatamente in caso di pagamento di contributi arretrati o di condono di contributi arretrati¹⁷⁵.
- Se sono stati versati contributi paritari su prestazioni soggette all'imposta federale diretta sull'utile netto delle persone giuridiche, si veda il N. 5069.
- Questa regola non si applica al rimborso di contributi ai sensi dell'<u>art. 18 cpv. 3 LAVS</u> e dell'<u>OR-AVS</u> (v. in merito N. 3069). È fatto salvo il diritto internazionale.

¹⁷² 8	maggio	1980	RCC	1981	pag. 379	DTF	106	V	78
¹⁷³ 8	maggio	1980	RCC	1981	pag. 379	DTF	106	V	78
¹⁷⁴ 1 °	dicembre	1982	RCC	1983	pag. 374	_			
¹⁷⁵ 20	agosto	1990	RCC	1991	pag. 220	DTF	116	V	298

4.2 Termini di prescrizione

4.2.1 In generale

- Il termine di prescrizione del diritto di reclamare la restituzione dei contributi è osservato quando il credito è fatto valere presso la cassa di compensazione prima dello spirare del termine. Nei casi in cui il credito è fatto valere per iscritto, il termine è considerato osservato quando lo scritto giunge al più tardi l'ultimo giorno del termine a un ufficio postale svizzero per essere avviato alla cassa di compensazione.
- Scaduto il termine di un anno, il credito è estinto anche se il termine di cinque anni poteva ancora decorrere.

4.2.2 Termine di un anno

- Il diritto di reclamare la restituzione dei contributi si prescrive in un anno a contare dal giorno in cui il debitore dei contributi è diventato consapevole del fatto che ha versato contributi non dovuti.
- Il fatto è conosciuto, in generale, dal momento in cui il debitore dei contributi si rende conto di avere indebitamente pagato contributi, cioè, normalmente, dal momento in cui egli scopre il proprio errore¹⁷⁶.
- La nozione di consapevolezza del fatto è la stessa per le persone fisiche e giuridiche. Una persona giuridica è diventata consapevole del fatto quando il salariato competente sul piano interno indipendentemente dal fatto che sia un organo della persona giuridica si è reso conto che sono stati indebitamente pagati dei contributi¹⁷⁷.
- Se il debitore dei contributi riceve una comunicazione indicante chiaramente che ha versato contributi non dovuti, il

¹⁷⁶ 31	dicembre	1959	RCC	1960	pag. 158	_
¹⁷⁷ 31	dicembre	1959	RCC	1960	pag. 158	_

termine di prescrizione comincia nel momento in cui la comunicazione gli è stata notificata¹⁷⁸ (v. la CCONT).

5066 Il termine di un anno si applica anche alle persone che non sono assicurate.

4.2.3 Termine di cinque anni

Il diritto di reclamare la restituzione dei contributi indebitamente pagati si estingue in ogni caso (v. tuttavia N. 5069) entro cinque anni a contare dalla fine dell'anno civile nel corso del quale il debitore ha versato questi contributi. La prescrizione avviene anche se il debitore viene a sapere solo più tardi di averli pagati.

Esiste tuttavia un'eccezione a questo termine di 5 anni per le persone che sono state assoggettate a torto all'assicurazione. In questi casi il periodo di prescrizione è in generale di 10 anni ¹⁷⁹.

4.2.4 Termine di un anno per i contributi paritari versati su prestazioni soggette all'imposta federale diretta sull'utile netto delle persone giuridiche

Il diritto di reclamare la restituzione dei contributi indebitamente pagati si estingue entro un anno a contare dalla fine dell'anno civile nel corso del quale la tassazione relativa all'imposta federale diretta, che attribuisce le prestazioni all'utile netto della persona giuridica, è passata in giudicato 180. Non è rilevante il momento in cui sono stati versati i contributi paritari alla cassa di compensazione. Il termine

¹⁷⁸ 19	agosto	1955	RCC	1955	pag. 417	DTFA	1955		j. 194
¹⁷⁹ 15	giugno	1971	RCC	1972	pag. 630	DTF	97	V	144
24	luglio	1975	RCC	1976	pag. 89	_			
3	settembre	1975	RCC	1976	pag. 188	DTF	101	V	180
26	giugno	1984	RCC	1984	pag. 518	DTF	110	V	145
20	agosto	2001	H 21/00			DTF	127	V	209
¹⁸⁰ 1°	marzo	1977	RCC	1977	pag. 395	DTF	103	V	1

di prescrizione di cinque anni per la restituzione dei contributi (v. N. 5067) non è applicabile (v. anche le DSD e, per la procedura, i N. 3083 segg.).

6^a parte: Esecuzione forzata

1. In generale

- Se i contributi non versati non possono essere compensati con prestazioni d'assicurazione (v. in merito le DR), devono essere riscossi per via d'esecuzione, di fallimento o nel quadro di una procedura di concordato.
- Un'esecuzione avente per oggetto un credito contributivo deve sempre essere iniziata per via di pignoramento, anche contro un debitore soggetto alla procedura di fallimento (art. 15 cpv. 2 LAVS; art. 43 LEF).
- Tuttavia, nei casi citati nell'<u>art. 190 LEF</u>, la cassa di compensazione può chiedere l'apertura del fallimento senza esecuzione preliminare (<u>art. 15 cpv. 2 LAVS</u>), in particolare:
 - nei confronti di debitori di contributi d'ignota dimora o fuggiti per sottrarsi ai propri obblighi, oppure che hanno compiuto o cercano di compiere azioni fraudolente ai danni dei creditori, oppure che in occasione di un'esecuzione per pignoramento hanno taciuto elementi del proprio patrimonio;
 - nei confronti di debitori di contributi soggetti alla procedura di fallimento e che hanno sospeso i propri pagamenti.
- Le eccezioni sollevate contro l'esecuzione forzata di crediti contributivi fissati in una decisione passata in giudicato non devono essere giudicate dalle autorità giudiziarie dell'AVS, ma dal giudice civile¹⁸¹ competente per le liti relative al diritto d'esecuzione (art. 23 LEF; N. 6020 segg.) o dalle autorità di ricorso in materia di esecuzione per debito e di fallimento (art. 13 segg. e art. 17 segg. LEF).

¹⁸¹ 24	gennaio	1958	RCC	1958	pag. 176	DTFA	1958	pag. 40
26	gennaio	1963	RCC	1963	pag. 351	_		. •
20	luglio	1962	RCC	1962	pag. 390	_		
10	novembre	1967	RCC	1968	pag. 420	DTFA	1967	pag. 23
6	agosto	1969	RCC	1970	pag. 30	_		

- Tuttavia, i tribunali cantonali delle assicurazioni e il Tribunale federale possono esaminare tali eccezioni a titolo pregiudiziale 182.
- I contributi alle assicurazioni sociali cantonali amministrate dalla cassa di compensazione a titolo di altri compiti (art. 63 cpv. 4 LAVS) devono essere oggetto di un'esecuzione separata da quella relativa ai contributi AVS/AI/IPG/AD nonché a quelli dovuti secondo la LAF e la LAFam ed essere indicati separatamente in caso di fallimento.
- 6007 L'esecuzione per i contributi AVS/AI/IPG/AD nonché per i contributi dovuti secondo la LAF e la LAFam non deve essere iniziata dopo quella relativa agli altri crediti della cassa per lo stesso periodo.
- 6008 L'esecuzione comune è autorizzata quando:
 - la cassa di compensazione è essa stessa creditrice dei contributi alle assicurazioni sociali cantonali e non funziona dunque soltanto come ufficio d'incasso e
 - i contributi alle assicurazioni sociali cantonali poggiano su una legge cantonale.
- Nella domanda d'esecuzione, i contributi AVS/Al/IPG/AD nonché i contributi dovuti secondo la LAF e la LAFam devono essere chiaramente distinti da quelli destinati ad altre assicurazioni sociali. Per quanto concerne il conteggio dei versamenti effettuati nel caso in cui il credito debba essere dichiarato in parte irrecuperabile, si vedano i N. 7015 segg. Quanto all'influenza di un'esecuzione, di un fallimento o di una moratoria concordataria sul corso del termine di prescrizione per la riscossione dei contributi, si vedano i N. 5037 segg.

¹⁸² 24 gennaio 1958 RCC 1958 pag. 176 DTFA 1958 pag. 40

- Le casse di compensazione possono far effettuare il recupero di crediti a loro favore in Stati dell'UE/AELS da organismi locali (v. art. 84 R 883/2004 e art. 71 segg.
 R 987/2004). Il recupero di crediti è richiesto con una domanda di esecuzione. L'esecuzione avviene secondo il diritto applicabile dello Stato estero.
- 6009.2 Le domande d'esecuzione possono essere inoltrate elettro-1/19 nicamente secondo lo standard e-LEF (v. OTLEF).

2. Esecuzione

2.1 Procedura d'esecuzione

2.1.1 In generale

- In caso di diffida infruttuosa (v. N. 2169 segg.), la cassa deve avviare un'esecuzione per debiti, deponendo la domanda d'esecuzione (firmata giusta l'art. 67 LEF o secondo lo standard e-LEF). Se il debitore non paga l'importo dovuto, malgrado l'invio della domanda, e dopo l'eventuale rigetto di un'opposizione (v. N. 6016 segg.) del debitore contro il precetto esecutivo, la cassa deve richiedere la continuazione dell'esecuzione (art. 88 LEF) e, eventualmente, la vendita (art. 116 LEF).
- Di regola, l'esecuzione va avviata ed effettuata presso l'ufficio d'esecuzione del domicilio o della sede del debitore dei contributi (foro ordinario d'esecuzione; <u>art. 46 LEF</u>); per i fori speciali d'esecuzione, si vedano gli art. 48 segg. LEF.
- La presentazione di una domanda di riduzione dei contributi (v. le DIN) non impedisce né l'inizio né la continuazione di un'esecuzione. Tuttavia, il giudice davanti al quale è stata portata una vertenza relativa a una domanda di ri-

duzione può invitare la cassa di compensazione ad astenersi, durante il processo, da ogni atto d'esecuzione contro il debitore¹⁸³.

2.1.2 Data d'inizio della procedura

- Per i contributi degli assicurati esercitanti un'attività indipendente e delle persone senza attività che non sono stati pagati nonostante diffida, si dovrà promuovere l'esecuzione immediatamente, ma al più tardi 60 giorni dopo la scadenza del termine di pagamento, rispettivamente dopo la fatturazione, senza concedere una nuova proroga.
- Per i contributi paritari l'esecuzione sarà iniziata, senza concedere un'ulteriore proroga, non appena la decisione di tassazione sarà passata in giudicato (v. N. 2149); nel caso in cui la cassa promuove l'esecuzione senza aver precedentemente emanato una decisione di tassazione (v. N. 2160), l'esecuzione sarà iniziata immediatamente dopo diffida risultata infruttuosa, ma al più tardi 60 giorni dopo la scadenza del termine di pagamento, rispettivamente dopo la fatturazione.
- Sono fatti salvi la concessione di una dilazione di pagamento (v. N. 2191 segg.) e il caso in cui l'esecuzione sarebbe manifestamente infruttuosa (v. N. 7003 segg.).

2.2 Rescissione dell'opposizione

2.2.1 Nella procedura amministrativa

6016 La cassa che avvia una procedura d'esecuzione, contro la quale la persona soggetta all'obbligo contributivo fa opposizione, senza avere dapprima fissato i contributi dovuti (v. il

¹⁸³ 15 febbraio 1954 RCC 1954 pag. 420 DTFA 1954 pag. 28

N. 2160 come pure le DIN), deve in seguito notificare una decisione 184.

- La decisione deve riferirsi all'esecuzione pendente e rescindere esplicitamente l'opposizione, totalmente o per un certo importo (art. 79 cpv. 1 LEF)¹⁸⁵. Essa deve essere inviata quale Lettre Signature (LSI) con avviso di ricevimento (v. la CCONT).
- Dal momento in cui questa decisione, emanata successivamente, è passata in giudicato, la cassa può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione, senza passare per la procedura di rigetto dell'opposizione.
- 6019 La stessa cosa vale per le decisioni dei tribunali cantonali delle assicurazioni e per le sentenze del Tribunale federale che passano in giudicato.

2.2.2 Nella procedura di rigetto dell'opposizione

Le sentenze del Tribunale federale, i giudizi dei tribunali cantonali delle assicurazioni passati in giudicato e le decisioni e le decisioni su opposizione passate formalmente in giudicato costituiscono un titolo di rigetto dell'opposizione, ai sensi dell'art. 80 LEF (art. 54 cpv. 2 LPGA; per la forza di cosa giudicata delle decisioni e delle decisioni su opposizione, v. la CCONT). Costituiscono un titolo di rigetto dell'opposizione anche le decisioni contro cui è stata fatta opposizione e le decisioni su opposizione contro cui è stato inoltrato un ricorso, se l'effetto sospensivo attribuito all'opposizione o al ricorso è stato revocato (a proposito della revoca dell'effetto sospensivo, v. la CCONT). Questi titoli, con una richiesta indirizzata al giudice competente, permettono di respingere definitivamente un'opposizione del

184 _			RCC	1978	pag. 310	_
185 _			RCC	1982	pag. 344	_
23	dicembre	1983	RCC	1984	pag. 197	_
19	maggio	1989	RCC	1989	pag. 550	_

debitore dei contributi contro l'esecuzione (rigetto definitivo).

- Il debitore dei contributi può sollevare come obiezione (art. 81 cpv. 1 LEF) solo il fatto che il debito contributivo è stato estinto interamente o in parte dal pagamento o in altro modo¹⁸⁶, che gli è stata concessa una dilazione di pagamento (v. N. 2191 segg.) o che il credito è stato oggetto di una riduzione o di un condono.
- Il giudice competente per accordare il rigetto dell'opposizione è quello del foro d'esecuzione (v. N. 6011).
- Se non è in possesso di un titolo di rigetto dell'opposizione conformemente al N. 6020, la cassa di compensazione agisce secondo il N. 6016.

2.3 Richiesta di continuazione dell'esecuzione

- Se i debitori hanno lasciato trascorrere inutilizzato il termine di pagamento di 20 giorni senza pagare e senza fare opposizione (art. 69 cpv. 2 n. 2 LEF), se ritirano la loro opposizione o se la cassa di compensazione ottiene il rigetto definitivo dell'opposizione (v. N. 6016 segg.), la cassa di compensazione può chiedere la continuazione dell'esecuzione al più presto 20 giorni dopo l'invio del precetto esecutivo (art. 88 cpv. 1 LEF).
- Per la continuazione dell'esecuzione sulla base di un attestato di carenza di beni dopo pignoramento, si veda il N. 6078.
- 6026 Il diritto di chiedere la continuazione dell'esecuzione si estingue un anno dopo l'invio del precetto esecutivo. Durante la procedura di rigetto dell'opposizione (v. N. 6020 segg.) il termine è sospeso (art. 88 cpv. 2 LEF).

¹⁸⁶ 20 luglio 1962 RCC 1962 pag. 390 -

2.4 Procedura di rivendicazione

- Quando il debitore designa, al momento del pignoramento, un oggetto come proprietà o pegno di un terzo, o quando un terzo rivendica un diritto di proprietà o di pegno su quest'oggetto, l'ufficio d'esecuzione inizia la procedura di rivendicazione (art. 106–109 LEF). Questa procedura o l'eventuale processo civile che seguirà hanno lo scopo di determinare se l'oggetto rimane pignorato a favore della cassa di compensazione.
- 6028 La procedura di rivendicazione è iniziata nello stesso modo se il pignoramento si riferiva a crediti di cui è titolare il debitore dei contributi.
- La procedura di rivendicazione si svolge diversamente se l'oggetto rivendicato si trova in possesso del debitore (art. 107 LEF) o di un terzo (art. 108 LEF).
- Se l'oggetto è in possesso del debitore dei contributi, la cassa di compensazione deve soltanto contestare la rivendicazione del terzo a cui spetta promuovere un'azione contro la cassa. Se il terzo omette di promuovere un'azione, l'oggetto rimane pignorato a favore della cassa (art. 107 LEF). Se invece l'oggetto si trova in possesso di un terzo, la cassa di compensazione deve promuovere un'azione contro il terzo, se vuole che l'oggetto rimanga pignorato a suo favore.
- La cassa di compensazione deve contestare la pretesa del terzo (art. 107 LEF) o promuove un'azione contro di lui (art. 108 LEF) se la rivendicazione le pare dubbia. Su richiesta della cassa di compensazione, l'ufficio d'esecuzione invita il terzo a presentare prove attestanti la fondatezza della sua pretesa (art. 108 cpv. 4 LEF). La cassa di compensazione può così valutare più facilmente i rischi che comporta un eventuale processo contro il terzo.
- Bisogna badare al fatto che il termine per contestare la rivendicazione è soltanto di 10 giorni (art. 107 cpv. 2 LEF).

 Per adire le vie giudiziarie, l'ufficio d'esecuzione fissa per la

cassa di compensazione un termine di 20 giorni (art. 108 cpv. 2 LEF).

2.5 Rapporto con l'indennità per insolvenza dell'AD

Se la competente cassa di disoccupazione versa le indennità per insolvenza, si applicano per analogia i N. 6056 e 6057; tuttavia, la competenza incombe all'ufficio d'esecuzione e non all'ufficio dei fallimenti.

3. Fallimento

3.1 Apertura del fallimento

- Il fallimento è aperto dopo esecuzione preliminare (<u>art. 159 segg. LEF</u>) oppure senza esecuzione, nei casi di fallimento previsti dagli <u>art. 190 segg. LEF</u> (v. N. 6003).
- 6035 Il fallimento è pubblicato nel foglio ufficiale del relativo Cantone e nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

3.2 Insinuazione del credito

- La cassa di compensazione deve insinuare il suo credito all'ufficio dei fallimenti¹⁸⁷ (art. 232 cpv. 2 n. 2 LEF).
- Se il credito era già stato annunciato precedentemente mediante pubblicazione di una grida, come nel caso di un fallimento successorio secondo l'art. 582 CC (beneficio d'inventario) o secondo l'art. 595 CC (liquidazione d'ufficio) oppure se il fallimento era stato preceduto da una moratoria concordataria (art. 300 LEF; v. N. 6062 segg.), la cassa di compensazione non è tenuta a insinuarlo nuovamente (art. 234 LEF).

187 5 novembre 1955 RCC 1956 pag. 196 DTFA 1955 pag. 280

- Aperto il fallimento, la cassa di compensazione deve procedere senza indugio a un controllo del datore di lavoro per determinare l'importo del credito contributivo. Può astenersene se è in grado d'ottenere quest'informazione con certezza in altro modo.
- I crediti contributivi determinati in seguito devono essere prodotti prima della conclusione della procedura fallimentare (art. 251 cpv. 1 LEF).
- Se, al momento della dichiarazione di fallimento, il credito è già registrato in un atto passato in giudicato, nella sua richiesta la cassa si riferisce alla decisione, alla decisione su opposizione o al giudizio in questione.
- Se, al momento dell'apertura del fallimento, il credito contributivo non è ancora registrato in un atto passato in giudicato, la cassa di compensazione fissa il suo credito in una decisione (decisione di contributi, di tassazione o di contributi arretrati), che invia all'amministrazione del fallimento (v. in merito N. 6046). Essa designa questa decisione come insinuazione nel fallimento oppure, se deve ancora far valere altri crediti passati in giudicato (v. N. 6040), come elemento di questa insinuazione.
- Se si tratta di contributi personali, la cassa notifica una copia della decisione all'assicurato stesso.
- Se il credito è stato oggetto di una decisione emanata prima della dichiarazione di fallimento, ma non ancora passata in giudicato in quel momento perché il termine d'impugnazione non è scaduto oppure perché è pendente una procedura d'impugnazione –, la cassa fa valere il credito contributivo nella sua insinuazione e rinvia alla sua decisione oppure alla procedura ancora in corso (v. in merito N. 6036).

188 5 novembre 1955 RCC 1956 pag. 196 DTFA 1955 pag. 280

3.3 Graduazione del credito

- Le autorità amministrative e giudiziarie dell'AVS statuiscono sull'esistenza e sull'importo del credito, anche se il debitore è fallito. Tale compito non spetta al giudice civile nell'ambito della procedura di contestazione della graduatoria (art. 250 LEF)¹⁸⁹.
- Le decisioni e le decisioni su opposizione delle casse di compensazione passate formalmente in giudicato, i giudizi dei tribunali cantonali delle assicurazioni passati in giudicato e le sentenze del Tribunale federale sono determinanti per la graduazione del credito 190.

 È fatto salvo il caso in cui la cassa di compensazione ritorna essa stessa sulla propria decisione passata formalmente in giudicato o sulla propria decisione su opposizione passata formalmente in giudicato o lo fa su richiesta dell'amministrazione del fallimento (v. la CCONT).
- Se, al momento della dichiarazione di fallimento, il credito non è ancora registrato in un atto passato in giudicato (v. N. 6041 e 6043) e l'amministrazione del fallimento vuole contestare questo credito totalmente o parzialmente per impedirne l'iscrizione nella graduatoria, essa deve fare opposizione contro la decisione della cassa di compensazione o inoltrare un ricorso contro la decisione su opposizione oppure, se il credito è fissato dal giudizio di un tribunale cantonale delle assicurazioni, interporre ricorso in materia di diritto pubblico presso il Tribunale federale 191.
- Finché il giudizio non sarà passato materialmente in giudicato, il credito è semplicemente indicato per memoria nella graduatoria.
- Se l'amministrazione del fallimento si rifiuta di registrare nella graduatoria un credito contributivo menzionato in un atto passato in giudicato o non gli attribuisce il grado che

¹⁸⁹ 28	giugno	1951	RCC	1951	pag. 345	_
¹⁹⁰ 28	giugno		RCC	1951	pag. 345	_
¹⁹¹ 28	giugno	1951	RCC	1951	pag. 345	_

_

gli spetta, contro la decisione di questa amministrazione la cassa deve presentare un ricorso all'autorità di vigilanza in materia di esecuzione per debiti e di fallimento oppure, nel secondo caso, promuovere per principio un'azione di contestazione riguardo alla graduatoria (art. 17 segg., art. 241 e art. 250 LEF).

I crediti contributivi sono collocati nella seconda classe e fanno quindi parte dei crediti privilegiati (art. 219 cpv. 4 LEF).

3.4 Crediti fallimentari e debiti della massa

- Fanno parte dei crediti fallimentari tutti i crediti contributivi riconosciuti fino alla dichiarazione di fallimento.
- 6051 Si tratta di crediti relativi a contributi
 - sul reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente o concernenti un dipendente di un datore di lavoro non tenuto a pagare contributi o ancora concernenti un assicurato senza attività lucrativa e dovuti per il periodo che va fino alla dichiarazione di fallimento;
 - sui salari determinanti ottenuti fino alla dichiarazione di fallimento (v. le DSD).
- Se conosce l'importo dei salari dovuti dal fallito al momento della dichiarazione di fallimento, la cassa deve insinuare i contributi del datore di lavoro corrispondenti, dichiarando che occorrerà ridurre l'insinuazione nel caso in cui il credito di salario non sarà collocato o lo sarà solo in parte.
- Non fanno parte dei crediti fallimentari i contributi sul guadagno provenienti da un'attività indipendente che l'assicurato realizza dopo l'apertura del fallimento (v. tuttavia N. 6055), come anche i contributi sui salari determinanti che egli versa dopo quel momento. Questi contributi sono dovuti dal debitore stesso fino al raggiungimento della loro intera somma e possono nuovamente essere oggetto di un'esecuzione.

Per i contributi del lavoratore provenienti da tali salari, la cassa di compensazione deve rivolgersi all'amministrazione del fallimento e invitarla a dedurre il contributo del salariato sui dividendi assegnati per coprire i crediti di salario e a versare questi importi alla cassa.

Quando la massa fallimentare mantiene rapporti di servizio con un salariato del debitore dei contributi (art. 211 cpv. 2 LEF) o assume essa stessa un salariato, oppure prende il fallito stesso al suo servizio, i contributi sui salari di queste persone non fanno parte della massa, ma sono debiti della massa (art. 262 cpv. 1 LEF). Essi devono in questa qualità essere coperti anzitutto dal prodotto del fallimento 192. Il datore di lavoro è allora la massa fallimentare 193 (v. N. 1010 e 1016, 8° trattino).

3.5 Rapporto con l'indennità per insolvenza

Se la cassa di compensazione riceve dalla competente cassa di disoccupazione un conteggio relativo a indennità per insolvenza, deve esaminare la sua conformità al diritto dell'AVS, completarlo con i contributi del datore di lavoro dovuti all'AVS/ AI/IPG e all'AD e con il contributo alle spese amministrative previsto dal regolamento (la cassa di disoccupazione non si assume altri contributi) e rinviarne tempestivamente una copia firmata, munita di cedola di girata, alla cassa di disoccupazione. Quest'ultima trasferirà l'importo fatto valere entro 30 giorni. La cassa di compensazione verifica il ricevimento del pagamento.

Sulla copia del modulo di conteggio la cassa di compensazione dichiara (conformemente al questionario) di ridurre il credito – insinuato a suo tempo presso l'ufficio d'esecuzione secondo il N. 6052 – dell'importo del pagamento ef-

¹⁹² **19** dicembre 1950 **RCC** 1951 pag. 70 **DTFA** 1950 pag. 206 26 1963 **RCC** 1963 gennaio pag. 351 ¹⁹³ 19 dicembre 1950 **RCC** 1951 pag. 70 **DTFA** 1950 pag. 206

_

fettuato dalla cassa di disoccupazione. Quest'ultima trasmette il modulo all'ufficio d'esecuzione, che procederà alle necessarie correzioni nella graduatoria.

3.6 Sospensione del fallimento in difetto di massa attiva

Se il fallimento è sospeso in difetto di massa attiva (art. 230 LEF), le esecuzioni iniziate prima dell'apertura del fallimento e rese caduche dalla stessa riacquistano la loro validità (art. 230 cpv. 4 LEF).

4. Concordato

4.1 Vari tipi di concordato

4.1.1 Concordato ordinario

(art. 314 LEF)

- Nel concordato a percentuale o dividendo, i creditori chirografari (3ª classe, secondo l'art. 219 LEF) ricevono una
 parte del loro credito proposta dal debitore (dividendo
 concordatario). La parte non coperta dei crediti non è più
 riscossa.
 - La moratoria concordataria ha il solo scopo di permettere al debitore di differire l'esecuzione dei suoi obblighi, e non diminuisce l'importo dei crediti. Nella prassi, essa si applica per lo più in combinazione con il concordato a percentuale o dividendo.

4.1.2 Concordato con abbandono dell'attivo o liquidazione concordataria

(art. 317 LEF)

Mentre nel concordato a percentuale il debitore conserva i suoi attivi, questi, nella liquidazione concordataria, sono trasferiti – totalmente o parzialmente – ai creditori o a un terzo. Gli attivi trasferiti sono realizzati e il prodotto della vendita è ripartito secondo una graduatoria (il N. 6055 è

applicabile per analogia). La liquidazione concordataria è simile al fallimento. Tuttavia, non è rilasciato nessun attestato di carenza di beni.

4.1.3 Concordato nella procedura del fallimento (art. 332 LEF)

La procedura ha inizio soltanto dopo la dichiarazione di fallimento e differisce su alcuni punti da quella adottata per il concordato ordinario. In caso d'omologazione del concordato, il fallimento è revocato.

4.2 Procedura del concordato

- Su richiesta, una moratoria concordataria può essere accordata al debitore. Questa moratoria è pubblicata. Il N. 6035 è applicabile per analogia (art. 296 LEF).
- Nessuna esecuzione può essere promossa o continuata finché dura la moratoria concordataria (v. tuttavia l'art. 297 cpv. 1 LEF). La concessione della moratoria blocca la decorrenza degli interessi nei confronti della persona tenuta a versare i contributi, a meno che il concordato non disponga altrimenti (art. 297 cpv. 7 LEF).
- 6064 Il commissario invita pubblicamente i creditori (v. in merito, per analogia, N. 6035) ad insinuare i loro crediti (<u>art. 300</u> <u>LEF</u>).
- Devono essere insinuati tutti i crediti contributivi riconosciuti prima della pubblicazione della moratoria concordataria (v. per analogia, N. 6050 segg.), indipendentemente dal fatto che siano stati iscritti in un atto passato in giudicato.
- Inoltre, i crediti contributivi che non sono stati menzionati in un atto passato in giudicato o che non sono oggetto di una procedura d'impugnazione devono essere fissati in una decisione (decisione di contributi, di tassazione o di contributi arretrati). Essa deve essere notificata alla persona tenuta a

- pagare i contributi. Questa persona, e non il commissario, può impugnarla.
- Per quanto concerne l'obbligo per la cassa di ordinare all'occorrenza un controllo del datore di lavoro, il N. 6038 è applicabile per analogia.
- I crediti contributivi determinati ulteriormente devono essere annunciati in ogni caso prima del giudizio relativo all'omologazione del concordato (art. 306 LEF; v. N. 6072).
- Se la competente cassa di disoccupazione versa indennità per insolvenza, si applicano per analogia i N. 6056 e 6057. Tuttavia, la competenza incombe ai liquidatori, e non all'ufficio dei fallimenti.
- L'accettazione del concordato presuppone che lo stesso sia approvato dalla maggioranza dei creditori interessati rappresentanti almeno i due terzi dei crediti considerati, oppure da un quarto dei creditori rappresentanti almeno i tre quarti della somma complessiva dei crediti (art. 305 cpv. 1 LEF).
- La cassa di compensazione ha diritto al pagamento integrale dei suoi crediti. In qualità di creditrice di un credito privilegiato, non è compresa nel computo né per la sua persona né per il suo credito (<u>art. 305 cpv. 2 LEF</u>).
- Il concordato può essere omologato soltanto se la sua esecuzione, il pagamento integrale dei crediti privilegiati insinuati e l'adempimento degli impegni presi con l'approvazione del commissario nel corso della moratoria sono sufficientemente garantiti (art. 306 cpv. 2 n. 2 LEF).
- Il concordato omologato può essere opposto ai crediti privilegiati non insinuati. Lo stesso vale nel caso di crediti privilegiati insinuati che non sono stati trattati correttamente dal

commissario, se la cassa di compensazione non vi si è opposta, né in sede amministrativa né in sede giudiziaria, nel quadro della procedura concordataria 194.

5. Attestato di carenza di beni

5.1 Definizione

- Se, secondo la stima della persona incaricata di eseguire il pignoramento, non esiste un bene pignorabile sufficiente, il verbale di pignoramento è considerato attestato di carenza di beni provvisorio (art. 115 cpv. 2 LEF).
- Se, durante il pignoramento, non esiste alcun bene pignorabile del debitore, il verbale di pignoramento è considerato attestato di carenza di beni (art. 115 cpv. 1 LEF).
- Se il prodotto della vendita non permette di coprire interamente il credito, un attestato di carenza di beni è rilasciato per lo scoperto (<u>art. 149 cpv. 1 LEF</u>). In caso di fallimento il procedimento è analogo (<u>art. 265 LEF</u>).

5.2 Effetti

- L'attestato di carenza di beni dopo pignoramento autorizza la cassa di compensazione, dopo aver chiarito l'obbligo di risarcire i danni (art. 52 LAVS) e la possibilità di compensazione (art. 20 cpv. 2 LAVS), a chiudere la procedura d'incasso.
- L'attestato di carenza di beni dopo pignoramento autorizza la cassa di compensazione, nei sei mesi che seguono il rilascio dell'atto, a chiedere la continuazione dell'esecuzione (domanda di pignoramento) senza bisogno di un nuovo precetto esecutivo (art. 149 cpv. 3 LEF).

¹⁹⁴ 13 ottobre 2016 – DTF 142 III 705

- I crediti oggetto di un attestato di carenza di beni dopo fallimento possono essere riscossi contro la volontà del debitore soltanto se quest'ultimo ha acquisito nuovi beni (art. 265 cpv. 2 LEF). Se il debitore si oppone asserendo di non aver acquisito nuovi beni, l'ufficio d'esecuzione sottopone l'opposizione al giudice del luogo (procedura d'autorizzazione precedente il processo ordinario; art. 265a cpv. 1, 2 e 3 LEF). La cassa di compensazione può promuovere un'azione civile di accertamento della nuova sostanza presso il giudice del luogo dell'esecuzione adendo la via processuale ordinaria entro 20 giorni dalla pubblicazione della decisione su opposizione (art. 265a cpv. 4 LEF).
- Vi è acquisizione di nuovi beni ai sensi dell'art. 265 cpv. 2

 LEF quando gli attivi acquisiti dal debitore dopo il fallimento eccedono i passivi sorti da quel momento (nuova sostanza netta). Il guadagno del lavoro è conteggiato nella nuova sostanza dell'assicurato se questo guadagno ha permesso di costituire una sostanza dopo pagamento delle spese di sostentamento normali di una persona avente lo stesso tenore di vita (e non soltanto delle spese per i bisogni indispensabili del debitore).
- La prova dell'acquisizione di nuovi beni spetta alla cassa di compensazione. Basta però che quest'ultima accerti l'esistenza e il valore di nuovi attivi. Il debitore deve invece provare che nuovi passivi annullano gli attivi.
- I crediti contributivi oggetto di un attestato di carenza di beni entrano in prescrizione come gli altri crediti contributivi (v. N. 5052).

 Per la restituzione di attestati di carenza di beni relativi a un credito prescritto, si vedano i N. 5053 seg.

7ª parte: Ammortamento dei contributi irrecuperabili

1. Condizioni

1.1 In generale

I contributi dovuti devono essere dichiarati irrecuperabili se il debitore è stato oggetto di esecuzioni infruttuose o un'esecuzione non ha avuto esito positivo e i contributi non possono essere compensati con un credito del debitore nei confronti della cassa (rendite, assegni per grandi invalidi, indennità di perdita di guadagno, assegni familiari secondo la LAF e la LAFam), in ogni caso al più tardi quando viene emanata una decisione di risarcimento danni (art. 34c cpv. 1 OAVS; per la compensazione, v. le DR).

1.2 Esecuzione infruttuosa

Si considera che il debitore a cui è stato rilasciato un attestato di carenza di beni è stato oggetto di un'esecuzione infruttuosa. L'attestato di carenza di beni dopo pignoramento è assimilato a quello rilasciato dopo fallimento (v. N. 6075 segg.).

Per l'attestato di carenza di beni provvisorio (v. N. 6074) e la sospensione del fallimento in difetto di massa attiva (v. N. 6058), si veda il N. 7006.

1.3 Evidente infruttuosità dell'esecuzione

- Si deve considerare che l'esecuzione rimarrebbe infruttuosa quando il debitore dei contributi è notoriamente insolvente, cioè qualora ogni esecuzione avesse verosimilmente quale risultato il rilascio di un attestato di carenza di beni (v. N. 6075).
- Un indizio in questo senso è costituito dal fatto che attestati di carenza di beni sono stati rilasciati contro il debitore nel corso degli ultimi due anni.
 Gli uffici d'esecuzione devono informare gratuitamente le casse di compensazione su questo punto (art. 32 LPGA).

- Tuttavia, le casse di compensazione non devono basarsi unicamente sul fatto che sono stati rilasciati attestati di carenza di beni. Esse devono invece esaminare in ogni caso se le circostanze non permettono di supporre che un'esecuzione avrebbe un certo successo. In tal modo, secondo il genere e l'importo dei crediti per cui sono stati rilasciati attestati di carenza di beni e tenendo conto del fatto che il debitore adempie ancora certi obblighi, si può eventualmente concludere che un'esecuzione non sarà infruttuosa.
- I contributi devono essere dichiarati irrecuperabili in base a un attestato di carenza di beni provvisorio (v. N. 6074) se manifestamente una nuova esecuzione non potrebbe avere esito positivo o se la vendita non si giustifica (cioè se è del tutto chiaro che le spese della vendita equivalgono al ricavato della medesima o lo superano).
- Se il debitore deve pagare soltanto il contributo annuo minimo (art. 8 cpv. 2 e art. 10 cpv. 1 LAVS) o un contributo annuo ridotto all'importo minimo (art. 11 cpv. 1 LAVS), la cassa di compensazione deve esaminare se sono adempiute le condizioni per un condono dei contributi (art. 11 cpv. 2 LAVS; v. in merito le DIN). Essa inviterà eventualmente l'assicurato a chiedere il condono. Sono fatte salve le disposizioni delle DIN.

2. Procedura

- 7008 La cassa di compensazione deve registrare i contributi dichiarati irrecuperabili secondo le disposizioni delle DCMF.
- 7009 In certi casi l'UFAS può esigere tutti i documenti giustificativi relativi ai contributi irrecuperabili, in particolare:
 - per i contributi paritari: i conteggi di contributi ed eventualmente una copia della decisione di tassazione d'ufficio o di tassazione, della decisione di contributi arretrati o della diffida legale di pagamento;
 - per i contributi dei lavoratori indipendenti, degli assicurati senza attività e dei dipendenti i cui datori di lavoro non sono tenuti a pagare contributi: le comunicazioni fiscali,

- una copia delle decisioni relative ai contributi e della diffida legale di pagamento;
- per tutti i contributi: l'insieme della corrispondenza, gli atti dell'esecuzione o altri documenti giustificativi attestanti l'insolvenza del debitore.

3. Ricupero di contributi ammortati

- To 10 Le casse di compensazione devono in generale sforzarsi di ricuperare i contributi che hanno dovuto ammortare.
- 7011 Esse devono compensare i contributi ammortati con crediti ulteriori del debitore dei contributi.
- Total Esse devono invitare il debitore a versare acconti sul suo debito, anche se la sua situazione economica è rimasta sfavorevole, ed esortarlo a fare versamenti comprendenti almeno i contributi ritenuti sui salari, al fine di evitare una lacuna contributiva nel CI dell'assicurato (v. le DIN).
- Alle persone coniugate o ai partner registrati che esercitano un'attività lucrativa e a quelle titolari di un'azienda, il cui debito è almeno pari al doppio del contributo minimo, va concessa la possibilità di versare almeno il doppio del contributo minimo. I loro coniugi o partner registrati devono essere informati per lettera raccomandata che, allo scopo di essere esentati dall'obbligo contributivo per l'anno in questione (v. art. 3 cpv. 3 LAVS), possono effettuare versamenti corrispondenti al debito citato e che, qualora non effettuassero questi versamenti, devono adempiere essi stessi l'obbligo contributivo (minimo) per quell'anno.
- Total La riscossione e la compensazione ulteriore di contributi ammortati possono essere effettuate soltanto finché il debito contributivo non è oggetto di prescrizione (v. N. 5031 segg.).

Per ciò che riguarda la restituzione di attestati di carenza di beni dopo la scadenza del termine di prescrizione, si vedano i N. 5053 seg.

4. Conteggio dei pagamenti effettuati in caso d'ammortamento parziale dei contributi

4.1 In generale

- Quando soltanto una parte dell'intero debito dell'assicurato ha potuto essere incassata, perché il resto ha dovuto essere dichiarato irrecuperabile, i pagamenti effettuati devono essere conteggiati secondo la successione indicata nell'art. 34c cpv. 2 OAVS.
- Se la persona soggetta all'obbligo contributivo è debitrice non solo di contributi secondo la LAVS, la LAI, la LIPG, la LADI, la LAF o la LAFam, ma anche di contributi per altri compiti affidati alla cassa di compensazione (art. 63 cpv. 4 LAVS) e se il pagamento non risulta da un'esecuzione iniziata per determinati contributi (v. N. 6006), i versamenti effettuati devono essere ripartiti sull'insieme dei contributi dovuti, a meno che il debitore indichi in modo esplicito a quale credito si riferiscono (v. tuttavia N. 7024 e 7025).

4.2 Graduazione dei crediti

- 7017 I pagamenti effettuati devono anzitutto essere assegnati alla copertura integrale dei crediti di primo grado. La somma restante è riservata alla copertura dei crediti registrati nel grado seguente.
- 7018 I crediti del medesimo grado devono essere coperti nella stessa proporzione. Se la somma versata non permette la copertura integrale di tutti i crediti del grado considerato, deve essere ripartita secondo il rapporto esistente tra ciascuno dei crediti e il totale di questi.

La graduazione dei crediti è la seguente:

7019 1) Spese d'esecuzione

1/15 Sono considerate tali soltanto le tasse e le spese dovute agli uffici d'esecuzione e agli uffici dei fallimenti e previste nell'ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul

fallimento (OTLEF; RS 281.35), la tassa di decisione dovuta ai giudici competenti per le questioni concernenti la LEF giusta l'art. 48 OTLEF e le spese assegnate secondo la relativa procedura alle parti.

Per altre spese d'esecuzione si veda il N. 7023.

7020 soppresso

1/15

- 7021 2) Contributi AVS/AI/IPG, AD e PP dovuti dal salariato
- 7022 3) Altri contributi di 2ª classe elencati nell'<u>art. 219 cpv. 4</u> 1/15 LEF

e i contributi PP del datore di lavoro.

Ne fanno parte:

- gli altri contributi AVS/AI/IPG/AD, cioè i contributi del datore di lavoro, quelli degli assicurati che esercitano un'attività indipendente, quelli dei dipendenti i cui datori di lavoro non sono tenuti a pagare contributi e quelli degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa;
- i contributi PP del datore di lavoro;
- i contributi per spese amministrative secondo l'art. 69 cpv. 1 LAVS;
- i premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni;
- le richieste di premi e di partecipazioni ai costi dell'assicurazione sociale malattie;
- i contributi dovuti secondo la LAF;
- i contributi da versare alle casse di compensazione per assegni familiari secondo la LAFam;
- gli interessi di mora.
- 4) Altri crediti della cassa di compensazione, in particolare: altre spese di ricupero oltre a quelle previste dall'art. 34c cpv. 2 OAVS (v. N. 7019), come le spese d'avvocato o le spese di partecipazione a un'assemblea dei creditori;
 - tasse di diffida (v. N. 2183 e 2190);
 - multe d'ordine (v. N. 9013 segg.);
 - crediti relativi alla restituzione di rendite versate a torto;
 - contributi per altri compiti rispetto a quelli elencati al N. 7022;

- le spese della tassazione d'ufficio (v. N. 2164 segg.).
- La cassa di compensazione può derogare all'ordine indicato sopra e coprire integralmente i contributi di un ramo d'assicurazione, compensandoli con prestazioni dello stesso ramo. Un'eventuale eccedenza di prestazioni va tuttavia distribuita secondo la graduazione di cui al N. 7017. Ciò vale in particolare per il rapporto tra gli altri compiti e l'AVS/AI/IPG. È fatto salvo il N. 6006.
- Quando i contributi sono dichiarati parzialmente irrecuperabili a causa dell'insolvibilità dell'assicurato, l'iscrizione nel CI del reddito corrispondente a questi contributi avviene secondo le istruzioni contenute nelle D CA/CI.

8^a parte: Responsabilità del datore di lavoro

1. Diritto materiale

1.1 Responsabilità del datore di lavoro

- Il datore di lavoro deve risarcire i danni che ha causato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni (<u>art. 52 LAVS</u>). È esclusa la responsabilità del datore di lavoro di cui all'<u>art. 78 LPGA</u> nei confronti dell'assicurato (<u>art. 52 cpv. 6 LAVS</u>).
- La responsabilità del datore di lavoro è impegnata quando non si può più esigere il pagamento dei contributi dovuti. Il diritto della cassa non tende più in questo caso al pagamento, ma alla rifusione dei contributi che non possono più essere riscossi¹⁹⁵.
- La cassa di compensazione può esigere il risarcimento dei danni dal titolare di un'azienda individuale fallita anche quando vi sia identità tra il debitore dei contributi e il responsabile del danno 196.

1.2 Responsabilità sussidiaria degli organi del datore di lavoro

- Se il datore di lavoro è una persona giuridica, gli organi che agiscono in suo nome, ovvero i membri dell'amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione (art. 52 cpv. 2 LAVS)¹⁹⁷, sono sussidiariamente responsabili.
- 8004.1 Il carattere sussidiario della responsabilità degli organi si-1/12 gnifica che la cassa di compensazione deve rivolgersi al

405 4.5			_						
¹⁹⁵ 12	agosto	2010	9C_142	2/2010		DTF	136	V	268
¹⁹⁶ 16	ottobre	1997	VSI	1998	pag. 166	DTF	123	V	168
¹⁹⁷ 4	settembre	1970	RCC	1971	pag. 478	DTF	96	V	124
23	novembre	1977	RCC	1978	pag. 259	DTF	103	V	120
26	ottobre	1982	RCC	1983	pag. 102	DTF	108	V	189
10	settembre	2002	VSI	2003	pag. 79	DTF	129	V	11

datore di lavoro prima di citare in giudizio i suoi organi (art. 52 cpv. 2 LAVS)¹⁹⁸.

In caso di insolvibilità del datore di lavoro, gli organi possono essere citati direttamente in giudizio anche se la persona giuridica continua ad esistere 199.

- Sono considerati organi che agiscono in nome della persona giuridica le persone fisiche che la rappresentano nei confronti dell'esterno (organi formali) e le persone che prendono decisioni con riserva da parte degli organi o che si assumono la gestione effettiva, influendo in modo determinante sulla formazione della volontà della società (organi di fatto)²⁰⁰.
- Sono soggette alla responsabilità formale degli organi anche le persone responsabili della direzione di una società a garanzia limitata²⁰¹.
- Né l'iscrizione nel registro di commercio né il diritto di firma sono decisivi per stabilire lo statuto dell'organo²⁰².
- 8008 Un organo di fatto può essere una persona giuridica²⁰³.
- Un organo è responsabile fino a quando può influire sull'andamento degli affari, sia tramite degli atti, sia tramite la loro omissione. La data della radiazione dell'iscrizione nel registro di commercio non è decisiva²⁰⁴.

novembre	1987	RCC	1988	pag. 136	DTF	113	V	256
settembre	1988	RCC	1989	pag. 116	_			
novembre	1987	RCC	1988	pag. 136	DTF	113	V	256
febbraio	1988	RCC	1988	pag. 322	_			
aprile	1988	RCC	1988	pag. 631	DTF	114	V	78
ottobre	1988	RCC	1989	pag. 176	_			
maggio	2000	VSI	2000	pag. 226	DTF	126	V	237
maggio	2002	VSI	2002	pag. 176	_			
ottobre	1988	RCC	1989	pag. 176	_			
ottobre	1997	VSI	1998	pag. 108	DTF	123	V	172
aprile	1988	RCC	1988	pag. 631	DTF	114	V	78
giugno	1983	RCC	1983	pag. 475	DTF	109	V	96
gennaio	1986	RCC	1986	pag. 420	_			
aprile	1988	RCC	1988		DTF	112	V	1
maggio	2000	VSI	2000	pag. 289	DTF	126	V	61
	settembre novembre febbraio aprile ottobre maggio maggio ottobre ottobre aprile giugno gennaio aprile	settembre 1988 novembre 1987 febbraio 1988 aprile 1988 ottobre 1988 maggio 2000 maggio 2002 ottobre 1988 ottobre 1997 aprile 1988 giugno 1983 gennaio 1986 aprile 1988	settembre 1988 RCC novembre 1987 RCC febbraio 1988 RCC aprile 1988 RCC ottobre 1988 RCC maggio 2000 VSI maggio 2002 VSI ottobre 1988 RCC ottobre 1997 VSI aprile 1988 RCC giugno 1983 RCC gennaio 1986 RCC aprile 1988 RCC	settembre 1988 RCC 1989 novembre 1987 RCC 1988 febbraio 1988 RCC 1988 aprile 1988 RCC 1989 ottobre 1988 RCC 1989 maggio 2000 VSI 2000 maggio 2002 VSI 2002 ottobre 1988 RCC 1989 ottobre 1997 VSI 1998 aprile 1988 RCC 1988 giugno 1983 RCC 1983 gennaio 1986 RCC 1986 aprile 1988 RCC 1988	settembre 1988 RCC 1989 pag. 116 novembre 1987 RCC 1988 pag. 136 febbraio 1988 RCC 1988 pag. 322 aprile 1988 RCC 1988 pag. 631 ottobre 1988 RCC 1989 pag. 176 maggio 2000 VSI 2000 pag. 226 maggio 2002 VSI 2002 pag. 176 ottobre 1988 RCC 1989 pag. 176 ottobre 1997 VSI 1998 pag. 108 aprile 1988 RCC 1988 pag. 631 gennaio 1986 RCC 1986 pag. 420 aprile 1988 RCC 1988 pag. 631	settembre 1988 RCC 1989 pag. 116 — novembre 1987 RCC 1988 pag. 136 DTF febbraio 1988 RCC 1988 pag. 322 — aprile 1988 RCC 1988 pag. 631 DTF ottobre 1988 RCC 1989 pag. 176 — maggio 2000 VSI 2000 pag. 176 — ottobre 1988 RCC 1989 pag. 176 — ottobre 1997 VSI 1998 pag. 108 DTF aprile 1988 RCC 1988 pag. 631 DTF gennaio 1986 RCC 1986 pag. 420 — aprile 1988 RCC 1988 pag. 631 DTF	settembre 1988 RCC 1989 pag. 116 — novembre 1987 RCC 1988 pag. 136 DTF 113 febbraio 1988 RCC 1988 pag. 322 — aprile 1988 RCC 1988 pag. 631 DTF 114 ottobre 1988 RCC 1989 pag. 176 — — maggio 2000 VSI 2000 pag. 176 — — ottobre 1988 RCC 1989 pag. 176 — — ottobre 1987 VSI 1998 pag. 108 DTF 123 aprile 1988 RCC 1988 pag. 631 DTF 114 giugno 1983 RCC 1983 pag. 475 DTF 109 gennaio 1986 RCC 1988 pag. 631 DTF 112	settembre 1988 RCC 1989 pag. 116 — novembre 1987 RCC 1988 pag. 136 DTF 113 V febbraio 1988 RCC 1988 pag. 322 — aprile 1988 RCC 1988 pag. 631 DTF 114 V ottobre 1988 RCC 1989 pag. 176 — maggio 2000 VSI 2000 pag. 176 — ottobre 1988 RCC 1989 pag. 176 — ottobre 1997 VSI 1998 pag. 176 — ottobre 1997 VSI 1998 pag. 108 DTF 123 V aprile 1988 RCC 1988 pag. 631 DTF 114 V gennaio 1986 RCC 1986 pag. 475 DTF 109 V aprile 1988 RCC 1988 pag. 631 DTF 112 V

Un organo risponde anche dei contributi già scaduti al momento dell'assunzione del suo mandato²⁰⁵.

Non risponde invece dei danni causati alla cassa di compensazione prima della sua entrata nel consiglio d'amministrazione²⁰⁶.

Se un organo si dimette nel corso di un anno civile e i contributi vengono conteggiati secondo la procedura forfetaria, esso risponde degli importi forfetari esigibili fino al momento della sua partenza, a condizione che questi non superino l'ammontare del danno complessivo²⁰⁷.

- Se il fallimento di una società anonima è sospeso per mancanza di attivi, ma l'attività della società continua fino allo scioglimento di quest'ultima, la società anonima in liquidazione oppure i suoi organi rispondono dei contributi paritari dovuti alle assicurazioni sociali dopo la chiusura del fallimento²⁰⁸.
- Se una società anonima riprende una società con la totalità dei suoi attivi e passivi, gli organi della società anonima non possono essere ritenuti responsabili dei contributi non pagati fino al momento della ripresa della società mediante un'azione di risarcimento dei danni²⁰⁹.
- Se diverse persone sono responsabili di un danno, ne ri-1/12 spondono solidalmente (<u>art. 52 cpv. 2 LAVS</u>)²¹⁰. La cassa di compensazione può agire contro tutti i debitori, contro alcuni di essi o contro uno solo.

²⁰⁵ 25 ²⁰⁶ 15 21	marzo settembre	1992 1993	RCC VSI VSI	1992 1994	pag. 262 pag. 212	_ DTF	119	٧	401
²⁰⁷ 5 ²⁰⁸ 13	ottobre dicembre settembre	1997 2001 1993	VSI VSI VSI	1998 2002 1994	pag. 108 pag. 55 pag. 36	- -			
²⁰⁹ 28 ²¹⁰ 26	maggio ottobre	1993 1993 1982	VSI RCC	1994 1994 1983	pag. 30 pag. 93 pag. 102	– DTF DTF	119 108	V V	389 189
20 4	giugno marzo	1983 1993	RCC VSI	1983 1993	pag. 475 pag. 120	DTF DTF	109 119	V V	86 86

- Se una cassa di compensazione subisce un danno in seguito al fallimento di un membro di una società semplice, gli altri soci rispondono solidalmente del danno²¹¹.
- Un credito di risarcimento dei danni risultante dall'art. 52
 LAVS passa, dopo il decesso del responsabile, agli eredi
 che hanno accettato la successione ²¹². Al riguardo è irrilevante se il de cuius presunto responsabile sia deceduto
 prima che fosse emanata una decisione nei suoi confronti
 o solo dopo²¹³.

1.3 Condizioni per poter esercitare il diritto al risarcimento del danno

1.3.1 **Danno**

- Esiste danno dal momento in cui la cassa di compensazione perde un importo che le era dovuto per legge²¹⁴.
- L'ammontare del danno corrisponde all'importo perso dalla cassa²¹⁵. Questo importo comprende i contributi paritari (contributi del datore di lavoro e del salariato) dovuti dal datore di lavoro, gli interessi di mora, i contributi alle spese amministrative, le spese di tassazione, le tasse d'ingiunzione e le spese dell'esecuzione.
- 8018 Se in caso di fallimento durante la decorrenza del termine l'importo dei danni non può essere stabilito, neanche in modo approssimativo, visto che non si conosce ancora il

²¹¹ 13 ²¹² 27 ²¹³ 23	giugno aprile maggio	1980 1993 1993	RCC VSI VSI	1981 1993 1993	pag. 355 pag. 177 pag. 430	– DTF DTF	119 129	V 165 V 300
²¹⁴ 14	luglio	1961	RCC	1961	pag. 415	DTFA	1961	pag. 226
15	marzo	1972	RCC	1972	pag. 687	DTF	98	V 26
14	marzo	1997	VSI	1997	pag. 216	DTF	123	V 12
²¹⁵ 4	luglio	1957	RCC	1957	pag. 411	DTFA	1957	pag. 215
14	luglio	1961	RCC	1961	pag. 415	DTFA	1961	pag. 226
15	marzo	1972	RCC	1972	pag. 687	DTF	98	V 26

dividendo, la cassa di compensazione deve reclamare l'importo totale di cui è stata privata²¹⁶.

- Per far valere il risarcimento dei danni è irrilevante che i contributi del salariato siano stati dedotti dal salario o meno oppure che si tratti di contributi presi in considerazione per il calcolo della rendita.
- Il danno è insorto non appena l'importo dovuto per legge non può più essere riscosso per ragioni giuridiche o di fatto²¹⁷. Ciò si verifica quando il credito contributivo si è estinto a causa della prescrizione, ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 LAVS²¹⁸ (v. N. 5011 segg.), o dal momento in cui il datore di lavoro è insolvibile (apertura del fallimento o rilascio di un attestato di carenza di beni definitivo)²¹⁹.

1.3.2 Violazione delle prescrizioni

- 8021 Il danno deve essere stato provocato da una violazione delle prescrizioni.
- Per prescrizioni bisogna intendere l'insieme delle disposizioni legali e dei decreti d'esecuzione. Non ne fanno parte le direttive dell'autorità federale di vigilanza alle casse di compensazione.
- La violazione può consistere in un atto oppure in un'omissione²²⁰. Spesso è rappresentata dal fatto che il datore di lavoro non ha adempiuto l'obbligo di pagare i contributi e di

²¹⁶ 17	settembre	1987	RCC	1987	pag. 607	DTF	113	V 180
4	aprile	1990	RCC	1990	pag. 415	DTF	116	V 72
²¹⁷ 14	luglio	1961	RCC	1961	pag. 415	DTFA	1961	pag. 226
23	novembre	1977	RCC	1978		DTF	103	V 120
²¹⁸ 15	marzo	1972	RCC	1972	pag. 259 pag. 687	DTF	98	V 26
²¹⁹ 12 23	novembre novembre	1987 1990	RCC RCC	1988 1991	pag. 136 pag. 132	DTF -	113	V 256
14	marzo	1997	_			DTF	123	V 12
²²⁰ 4	luglio	1957	RCC	1957	pag. 411	DTFA	1957	pag. 215
14	luglio	1961	RCC	1961	pag. 415	DTFA	1961	pag. 226
15	marzo	1972	RCC	1972	pag. 687	DTF	98	V 26

regolare i conti, previsto nell'<u>art. 14 cpv. 1 LAVS</u> in combinato disposto con gli <u>art. 34 segg. OAVS</u>²²¹.

1.3.3 Colpa

- 8024 Il datore di lavoro deve aver provocato il danno intenzionalmente o per negligenza grave. Una negligenza soltanto lieve non impegna la sua responsabilità.
- Commette una negligenza grave il datore di lavoro che non prende in considerazione ciò che ogni persona sensata avrebbe ritenuto considerevole in una situazione e in circostanze analoghe²²².
- 8026 Il grado di diligenza esigibile dipende dal grado di diligenza in materia commerciale che ci si può o ci si deve aspettare dalla categoria di datori di lavoro cui appartiene l'interessato²²³.
- Non appena il datore di lavoro si rende conto che dovrà eventualmente pagare contributi su una prestazione, commette una negligenza grave astenendosi dal chiedere informazioni in merito alla cassa di compensazione²²⁴.
- Se il datore di lavoro ha trattenuto il contributo del dipendente sul salario o se è provata l'esistenza di una conven-

²²¹ 23	novembre	1977	- RCC	1978	pag. 259	DTF	103	V	120
28	giugno	1982	RCC	1983	pag. 100	_			
²²² 4	luglio	1957	RCC	1957	pag. 411	DTFA	1957	pag	g. 215
14	luglio	1961	RCC	1961	pag. 415	DTFA	1961		j. 226
15	marzo	1972	RCC	1972	pag. 687	DTF	98	V	26
23	novembre	1977	RCC	1978	pag. 259	DTF	103	V	120
28	giugno	1982	RCC	1983	pag. 100	_			
3	novembre	1982	RCC	1983	pag. 106	DTF	108	V	199
²²³ 15	marzo	1972	RCC	1972	pag. 687	DTF	98	V	26
23	novembre	1977	RCC	1978	pag. 259	DTF	103	V	120
3	novembre	1982	RCC	1983	pag. 106	DTF	108	V	199
29	settembre	1988	RCC	1989	pag. 116	DTF	114	V	219
²²⁴ 14	luglio	1961	RCC	1961	pag. 415	DTFA	1961	pag	j. 226
15	marzo	1972	RCC	1972	pag. 687	DTF	98	V	26
5	giugno	1972	RCC	1973	pag. 77	_			
1°	luglio	1986	RCC	1987	pag. 217	DTF	112	V	157

zione del salario netto (v. N. 2019 segg.), si è generalmente in presenza di un atto commesso intenzionalmente o per negligenza grave. In questi casi si ammetterà una negligenza lieve solo se circostanze speciali lo giustificano²²⁵.

- Se il datore di lavoro non ha trattenuto i contributi del dipendente sul salario, si deve valutare la colpa secondo le circostanze particolari del caso²²⁶.
- Il breve periodo durante il quale i contributi non sono stati pagati va considerato come uno tra più elementi nell'ambito della valutazione globale di tutte le circostanze ai sensi della giurisprudenza concernente i motivi a discarico per il rigetto dell'obbligo di risarcire i danni²²⁷.
- Se al datore di lavoro viene concessa una dilazione di pagamento, si deve valutare la colpa secondo le circostanze particolari del caso²²⁸.
- Se il datore di lavoro è una società anonima, si devono, per principio, avere esigenze rigorose per quanto concerne il dovere di diligenza degli organi. La colpa deve essere tuttavia valutata secondo le circostanze particolari del caso. Si deve così esigere una maggiore diligenza da parte del presidente del consiglio d'amministrazione quale unico organo esecutivo di un'azienda che da un membro del consiglio d'amministrazione di una grande azienda le cui possibilità di controllo sono limitate²²⁹.

g. 215
183
g. 215
243
253
26
120
199
9

- La delegazione dei poteri di gestione e di rappresentanza a terzi non esonera gli organi dal loro obbligo di sorveglianza ai sensi dell'art. 716a cpv. 1 CO²³⁰.
- Il consigliere d'amministrazione che, nonostante perdite manifeste che prendono proporzioni minacciose, non chiede informazione alcuna circa il pagamento e il conteggio dei contributi e non impartisce istruzioni o non ordina controlli, agisce per negligenza grave²³¹. La passività nonostante la conoscenza (eventuale) di pagamenti di contributi dovuti deve essere considerata come negligenza grave²³².
- 8035 Il dovere di vigilanza concernente l'adempimento dell'obbligo legale di pagare i contributi deve essere giudicato in modo ancor più rigoroso se un organo è stato effettivamente escluso dalla gestione²³³.
- 8036 Un "prestanome" che non si avvale dei suoi poteri di controllo agisce per negligenza grave²³⁴.
- 8037 Il fatto di essere un profano in materia di diritto non esonera l'organo dalla sua responsabilità²³⁵.
- La veste onorifica di un mandato (di associazione) non costituisce motivo di discolpa²³⁶.
- 8039 Il datore di lavoro non può essere ritenuto responsabile della differenza tra la somma degli acconti versati e l'importo esatto dei contributi, a meno che egli abbia cercato, tramite il versamento di acconti per un importo nettamente insufficiente, di differire al massimo la scadenza del suo debito per mancanza di fondi, oppure non abbia annunciato l'aumento della somma dei salari immediatamente

230 4 5		1000	 DCC	1000	non 100				
²³⁰ 15	gennaio	1986	RCC	1986	pag. 420	_			
29	settembre	1988	RCC	1989	pag. 116	DTF	114	V	19
²³¹ 29	settembre	1988	RCC	1989	pag. 116	DTF	114	V	19
²³² 29	settembre	1988	RCC	1989	pag. 114	_			
²³³ 29	settembre	1988	RCC	1989	pag. 114	_			
²³⁴ 15	gennaio	1986	RCC	1986	pag. 420	_			
²³⁵ 15	gennaio	1986	RCC	1986	pag. 420	_			
2	febbraio	2005	H 86/02		_				
²³⁶ 13	novembre	2001	VSI	2002	pag. 52	_			

dopo la scadenza del periodo di conteggio, oppure ancora non abbia adeguato gli acconti alla nuova somma dei salari conformemente a quanto gli era stato comunicato²³⁷. Il fatto di non pagare il saldo dovuto senza un termine deve essere considerato come negligenza grave²³⁸.

- L'obbligo d'indennizzo del datore di lavoro può essere ridotto se tra una grave violazione d'obbligo da parte della cassa di compensazione e l'insorgere o il peggioramento del danno esiste un nesso causale adeguato. Questo avviene in particolare quando la cassa di compensazione viola prescrizioni elementari della tassazione d'ufficio e della riscossione dei contributi²³⁹.
- L'<u>art. 759 cpv. 1 CO</u> non può essere applicato nell'ambito dell'obbligo di risarcimento dei danni da parte del datore di lavoro per giustificare una riduzione dell'obbligo di risarcimento proporzionale alla gravità della colpa di ogni singolo responsabile²⁴⁰.

1.4 Prescrizione del diritto al risarcimento del danno

1.4.1 In generale

- Il credito di risarcimento del danno si prescrive se la cassa non lo ha fatto valere mediante una decisione formale emanata entro tre anni dal momento in cui è venuta a conoscenza del danno e della persona responsabile, ma al massimo entro dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato (art. 52 cpv. 3 e 4 LAVS). È determinante il momento della consegna della decisione all'ufficio postale.
- Se il credito di risarcimento deriva da un atto punibile, il diritto al risarcimento si prescrive al più presto alla scadenza

²³⁷ 1° ²³⁸ 30 27 ²³⁹ 15	ottobre gennaio gennaio maggio	1993	VSI RCC VSI VSI	1994 1992 1993 1996	pag. 104 pag. 259 pag. 172 pag. 310	– – – DTF	122	V	185
²⁴⁰ 5	marzo	1996	VSI	1996	pag. 316 pag. 306	_	122	V	100

del termine di prescrizione dell'azione penale (<u>art. 60</u> <u>cpv. 2, primo periodo CO</u>, <u>art. 97 CP</u>, <u>art. 52 cpv. 3 LAVS</u>; v. anche, per analogia, i N. 5016 segg.).

Se la prescrizione dell'azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, il diritto al risarcimento del danno si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza (art. 60 cpv. 2, secondo periodo CO, art. 52 cpv. 3 LAVS).

Se la cassa di compensazione si appella al termine più lungo del diritto penale, senza che sia stata pronunciata una sentenza penale, deve provare il comportamento passibile di pena per mezzo di documenti corrispondenti²⁴¹. Se i contributi dei salariati sono utilizzati per uno scopo diverso da quello prefissato (art. 87 quarto comma LAVS), I termine di prescrizione del diritto penale vale soltanto per i contributi dei salariati non pagati²⁴² e si applica solo all'autore dell'atto punibile²⁴³.

- La prescrizione del diritto al risarcimento del danno, per la sua natura giuridica, non equivale contrariamente a quella del credito contributivo o del diritto di reclamare la restituzione di contributi indebitamente pagati giusta l'art. 16 LAVS a una perenzione, ma ad una vera e propria prescrizione. Dall'inizio della prescrizione, il datore di lavoro può, per scritto, rinunciare a eccepire la prescrizione, ogni volta per dieci anni al massimo (art. 141 cpv. 1 e 1^{bis} CO, art. 52 cpv. 3 LAVS).
- 8044.1 La prescrizione resta sospesa durante una procedura d'in-1/20 ventario (art. 134 cpv. 1 n. 7 CO).
- I termini di prescrizione sono interrotti mediante gli atti di cui all'art. 135 CO e mediante tutti gli atti con i quali si fa valere in maniera adeguata il credito di risarcimento nei confronti del debitore. La prescrizione può essere interrotta

²⁴¹ 12 22	novembre aprile	1987 1991	RCC RCC	1988 1991	pag. 136 pag. 379	DTF	113	V	256
²⁴² 3	luglio	1985	RCC	1985	pag. 649	DTF	111	V	172
12 ²⁴³ 30	novembre ottobre	1987 1992	RCC VSI	1988 1993	pag. 136 pag. 83	DTF DTF	113 118	V V	256 193

unicamente da atti che si riferiscono direttamente al credito di risarcimento del danno²⁴⁴. Interrompono i termini, in particolare, il riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro o la procedura d'esecuzione avviata nei suoi confronti dalla cassa di compensazione²⁴⁵.

L'interruzione del termine implica che inizia a decorrere un nuovo termine di prescrizione. La determinazione della durata del nuovo termine è disciplinata per analogia dagli art. 135 segg. CO²⁴⁶. L'interruzione tempestiva del termine di tre anni interrompe anche il termine di prescrizione di dieci anni.

1/20 1.4.2 Decorrenza del termine e conoscenza del danno

- Il termine di tre anni decorre dal momento in cui la cassa di compensazione *viene a conoscenza* del danno e della sua estensione ed è nota anche la persona tenuta a risarcire il danno (art. 60 cpv. 1 CO)²⁴⁷. Queste condizioni sono cumulative.
- La cassa di compensazione è a conoscenza del danno dal momento in cui, con tutta l'attenzione che si può esigere da essa, deve constatare che non può più reclamare i contributi²⁴⁸.
- In caso di fallimento la cassa di compensazione è ritenuta essere sufficientemente a conoscenza del danno qualora dalla prima riunione dei creditori il danno stesso risulti essere almeno in parte scoperto. Se la cassa di compensazione non è rappresentata alla riunione dei creditori, deve in ogni caso richiedere in tempo utile il verbale e il rapporto

²⁴⁴ 10 ²⁴⁵ 19	agosto dicembre	2015 2008	9C_423 9C_473			DTF DTF	141 135	V V	487 74
²⁴⁶ 19	dicembre	2008	9C_473	3/2008		DTF	135	V	74
²⁴⁷ 23	novembre	1990	RCC	1991	pag. 132	_			
²⁴⁸ 4	luglio	1957	RCC	1957	pag. 411	DTFA	1957	pag	j. 215
14	luglio	1982	RCC	1983	pag. 108	DTF	108	V	50
5	ottobre	1987	RCC	1988	pag. 401	DTF	113	V	186
28	dicembre	1995	VSI	1996	pag. 167	DTF	121	V	240

dell'amministratore del fallimento²⁴⁹. Altrimenti il danno è sufficientemente noto al momento della formazione della graduatoria e dell'inventario²⁵⁰. Determinante è l'effettiva ispezione all'ufficio dei fallimenti. Se si rinuncia a questa misura, il termine decorre a partire dalla scadenza dei termini del deposito della graduatoria e dell'inventario²⁵¹.

Se la liquidazione del fallimento è stata sospesa per mancanza di attivi, la conoscenza del danno – sempre che la
cassa di compensazione non l'abbia già avuta in precedenza (v. N. 8046 segg.) – coincide con la fine della procedura di fallimento, vale a dire con la pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio²⁵². Questo si applica
anche se il creditore fornisce la garanzia per i costi necessaria all'esecuzione della liquidazione del fallimento dopo
la pubblicazione della sospensione della procedura di fallimento dovuta a mancanza di attivi²⁵³.

8050 soppresso 1/14

In caso di concordato per abbandono dell'attivo, il danno è di regola sufficientemente noto al momento della conferma o del rigetto del concordato stesso²⁵⁴.

In caso di esecuzione in via di pignoramento, questo momento coincide con il rilascio dell'atto di pignoramento valido quale attestato di carenza di beni ai sensi dell'art. 115 cpv. 1 LEF²⁵⁵.

			_						
²⁴⁹ 28	dicembre	1995	VSI	1996	pag. 167	DTF	121	V	240
14	dicembre	2000	VSI	2001	pag. 97	_			
²⁵⁰ 30	ottobre	1992	VSI	1993	pag. 83	DTF	118	V	196
25	gennaio	1993	VSI	1993	pag. 110	DTF	119	V	92
21	dicembre	1995	VSI	1996	pag. 171	DTF	121	V	234
6	novembre	2000	VSI	2001	pag. 194	DTF	126	V	443
²⁵¹ 21	dicembre	1995	VSI	1996	pag. 171	DTF	121	V	234
²⁵² 1°	febbraio	1990	RCC	1990	pag. 302	-			
			RCC	1991	pag. 406	_			
²⁵³ 22	gennaio	2002	VSI	2002	pag. 95	DTF	128	V	10
²⁵⁴ 1°	febbraio	1995	VSI	1995	pag. 169	_			
²⁵⁵ 1°	febbraio	1990	RCC	1990	pag. 302	_			
23	novembre	1990	RCC	1991	pag. 132	_			

- Prima del deposito della graduatoria e dell'inventario o prima del rilascio di un attestato di carenza di beni definitivo non è per principio necessario avviare una procedura di risarcimento dei danni²⁵⁶. Sono riservati i casi in cui la cassa ha una conoscenza sufficiente del danno prima di questa data²⁵⁷.
- La diffida della procedura fallimentare sommaria non costituisce una conoscenza del danno²⁵⁸.
- In caso di attestato di carenza di beni provvisorio ai sensi dell'art. 115 cpv. 2 LEF, si può parlare di una conoscenza del danno solo se, viste le circostanze, non v'è manifestamente più nulla da sperare dalla procedura di realizzazione (p. es. inattività dell'impresa)²⁵⁹.
- Se una società si trova in liquidazione, non si può sempli-1/09 cemente presumere che la cassa di compensazione abbia subito un danno fintantoché la liquidazione non sia conclusa. Se la società è radiata d'ufficio dal registro di commercio, si ha conoscenza del danno al momento della pubblicazione del provvedimento nel Foglio ufficiale svizzero di commercio²⁶⁰.
- Se la cassa di compensazione viene a sapere solo durante la procedura che un terzo agiva come organo di fatto, il termine per la notifica della decisione di risarcimento del danno inizia solo dal momento in cui la cassa viene a conoscenza della persona tenuta al risarcimento dei danni²⁶¹.
- Se la graduatoria e l'inventario lasciano intravedere una copertura completa dei contributi, il termine di prescrizione

²⁵⁶ 4	aprile	1990	RCC	1990	pag. 415	DTF	116	V	72
²⁵⁷ 18	settembre	1992	RCC	1992	pag. 502	_			
30	ottobre	1992	VSI	1993	pag. 83	DTF	118	V	193
10	dicembre	2010	9C 32	5/2010	. •	DTF	121	V	234
²⁵⁸ 4	aprile	1990	RCC	1990	pag. 415	DTF	116	V	72
²⁵⁹ 18	febbraio	1988	RCC	1988	pag. 322	_			
1°	febbraio	1990	RCC	1990	pag. 302	_			
23	novembre	1990	RCC	1991	pag. 132	_			
²⁶⁰ 26	maggio	2008	9C_280	0/2007		DTF	134	V	257
²⁶¹ 23	novembre	1990	RCC	1991	pag. 132	_			

decorre dal momento in cui la cassa di compensazione viene a sapere che subisce un danno.

- Se, al momento del deposito della graduatoria, gli attivi non sono affatto chiari e l'amministrazione del fallimento non può fornire nessuna indicazione in merito a un possibile dividendo, il termine di prescrizione inizia nel momento in cui la cassa viene a conoscenza del danno²⁶².
- Il termine di dieci anni (v. N. 5016 segg.) inizia a decorrere il giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato. È determinante il momento in cui il datore di lavoro avrebbe dovuto al più tardi agire, ovvero prima della scadenza del termine di perenzione per la fissazione dei contributi secondo l'art. 16 cpv. 1 LAVS oppure prima dell'inizio dell'insolvenza. Il termine assoluto inizia dunque al momento dell'insorgenza del danno (v. N. 8020)²⁶³.
- 8059.1 Il termine più lungo del diritto penale (v. N. 5016 segg.) de1/20 corre dal giorno in cui l'autore ha commesso il reato oppure, in caso di reato eseguito mediante atti successivi, dal
 giorno in cui è stato compiuto l'ultimo atto o, se il reato è
 continuato per un certo tempo, dal giorno in cui è cessata
 la continuazione (art. 98 CP).
- Se la cassa di compensazione lascia scadere il termine di tre anni (v. N. 8046) senza utilizzarlo, il diritto al risarcimento dei danni si prescrive, anche qualora il termine decennale continuasse a decorrere.

1/20 **1.4.3 Diritto transitorio**

8060.1 Le regole di prescrizione di cui ai N. 8042 segg. si applicano soltanto ai diritti di risarcimento del danno che, secondo il diritto anteriore, non erano già prescritti al 1° gennaio 2020 (v. titolo finale, art. 49 CC).

²⁶² 25	marzo	1992	RCC	1992	pag. 262	_		
²⁶³ 4	luglio	1957	RCC	1957	pag. 411	DTFA	1957	pag. 215

_

2. Procedura

2.1 Procedimento per garantire il diritto al risarcimento del danno

2.1.1 Decisione di risarcimento del danno

- Se la cassa constata l'esistenza di un danno, può partire dall'idea che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o per negligenza grave, per cui apre la procedura di risarcimento del danno. Prima di emanare una decisione, la cassa deve esaminare se non esistono indizi evidenti che dimostrano che il datore di lavoro ha agito conformemente alla legge o che non è colpevole (v. N. 8024 segg.)²⁶⁴.
- La cassa di compensazione può rinunciare ad istruire una procedura di risarcimento dei danni se il datore di lavoro o l'organo responsabile sono manifestamente insolvibili.
- Tuttavia, alle casse di compensazione è vietato effettuare transazioni relative all'ammontare dei crediti di risarcimento dei danni nel corso della procedura di decisione e di opposizione (art. 50 LPGA)²⁶⁵.
- La cassa di compensazione avvia la procedura facendo valere il diritto al risarcimento del danno a carico del datore di lavoro mediante decisione formale (art. 52 cpv. 4 LAVS). Mancando una base giuridica specifica, non è possibile reclamare interessi di mora sui crediti di risarcimento dei danni²⁶⁶.
- Se, in seguito ad una ripartizione incerta dei dividendi, la cassa di compensazione deve reclamare al responsabile l'intero importo sottrattole (v. N. 8018), nella decisione si deve menzionare che, in caso di sovrindennizzo della

²⁶⁴ 28	giugno	1982	RCC	1983	pag. 100	_			
18	dicembre	1986	RCC	1987	pag. 317	_			
²⁶⁵ 13	febbraio	2009			. •	DTF	135	V	65
²⁶⁶ 24	febbraio	1993	VSĪ	1993	pag. 124	DTF	119	V	78

cassa di compensazione, gli sarà ceduto un eventuale dividendo proporzionalmente al suo versamento²⁶⁷.

2.1.2 Opposizione del datore di lavoro

- Il datore di lavoro che intende contestare la decisione di risarcimento dei danni deve fare opposizione per iscritto presso la cassa di compensazione entro 30 giorni dalla notifica della decisione (art. 52 cpv. 1 LPGA; v. la CCONT).
- Se la cassa di compensazione accoglie l'opposizione (del 1/14 tutto o in parte) e libera (del tutto o in parte) gli opponenti dalla responsabilità, invita alla procedura di opposizione, in qualità di parti interessate, altri responsabili solidali cui ha chiesto il risarcimento dei danni²⁶⁸.
- Dato l'obbligo di collaborare, il datore di lavoro che intende giustificarsi o discolparsi deve provare la fondatezza delle sue asserzioni²⁶⁹.
- Una persona soggetta all'obbligo di risarcimento dei danni essa stessa fallita non ha il diritto di fare opposizione contro una decisione di risarcimento dei danni presa nei suoi confronti e contro l'amministrazione dei fallimenti²⁷⁰.

2.1.3 Ricorso al tribunale cantonale delle assicurazioni

8069 Contro la decisione su opposizione si può inoltrare ricorso entro 30 giorni dalla notifica (art. 60 cpv. 1 LPGA; v. la CCONT).

²⁶⁷ 17	settembre	1987	RCC	1987	pag. 607	DTF	113	V	180
4	aprile	1990	RCC	1990	pag. 415	DTF	116	V	72
²⁶⁸ 24	giugno	2008	9C_767	7/2007		DTF	134	V	306
²⁶⁹ 28	giugno	1982	RCC	1983	pag. 100	_			
²⁷⁰ 7	novembre	1996	VSI	1997	pag. 76	_			

DFI UFAS | Direttive sulla riscossione dei contributi nell'AVS/AI e nelle IPG (DRC) Valide dal 1° gennaio 2008 | Stato: 1° gennaio 2020 | 318.102.04 i DRC

- 8070 Il ricorso va interposto presso il tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui il datore di lavoro ha (o ha avuto da ultimo) il domicilio o la sede (art. 52 cpv. 5 LAVS).
- Nel caso di succursali affiliate ad una cassa di compensazione cantonale è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone da cui dipende la cassa²⁷¹.
- Per le succursali affiliate alla stessa cassa di compensazione professionale della casa madre è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha sede quest'ultima. Se invece la succursale è affiliata ad un'altra cassa di compensazione, il ricorso può essere inoltrato presso il tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha sede la succursale²⁷².
- Le casse di compensazione devono rinunciare a conclu-1/10 dere, transazioni nella procedura di ricorso giudiziaria.
- Il credito di risarcimento dei danni fondato su una decisionerelativa al pagamento di contributi arretrati cresciuta in giudicato deve essere verificato con moderazione nella procedura secondo l'art. 52 LAVS solo se vi sono motivi d'indubbia erroneità dei contributi fissati²⁷³. Se, tuttavia, la decisione relativa al pagamento di contributi arretrati è notificata dopo l'apertura del fallimento, la possibilità di verificare in modo appropriato il credito di risarcimento dei danni rimane garantita²⁷⁴. Allo stesso modo, le decisioni relative ai contributi possono essere verificate liberamente nell'ambito dell'azione di risarcimento, se al momento della loro emanazione la persona citata in giudizio non era più organo del datore di lavoro²⁷⁵.
- Se, in caso di procedura pendente, uno dei debitori solidali paga l'intero importo del danno, i processi in corso contro

²⁷¹ 21 ²⁷² 24 ²⁷³ 23 ²⁷⁴ 5	dicembre febbraio novembre	1984 1998 1990	RCC VSI RCC	1985 1998 1991	pag. 290 pag. 290 pag. 132	DTF DTF -	110 124	V V	35 10
²⁷⁴ 5 ²⁷⁵ 8	maggio ottobre	1993 2008	VSI 9C_90 ⁻	1993 1/2007	pag. 180	– DTF	134	V	40

gli altri debitori sono privi d'oggetto e devono essere cancellati. Se il debito è pagato in parte, il processo è privo d'oggetto per l'importo pagato.

2.1.4 Ricorso in materia di diritto pubblico presso il Tribunale federale

La decisione del tribunale cantonale delle assicurazioni può essere impugnata davanti al Tribunale federale dagli interessati mediante un ricorso in materia di diritto pubblico, se il valore litigioso è pari ad almeno 30 000 franchi o se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 62 cpv. 1 LPGA; art. 82 segg. LTF, in particolare art. 85 cpv. 2 LTF; v. anche la CCONT)²⁷⁶.

2.2 Riscossione del credito di risarcimento

- Per la riscossione del credito di risarcimento passato in giudicato si devono applicare, per analogia, le prescrizioni valide per i contributi.
- 8078 Il diritto di risarcimento dei danni si estingue solo dieci anni dopo la fine dell'anno civile in cui è passato in giudicato²⁷⁷.
- 8079 Un procedimento d'ingiunzione è soppresso se il credito di risarcimento dei danni è basato su una sentenza giudiziaria.
- 8080 Il diritto di risarcimento dei danni può essere compensato con prestazioni AVS, AI o IPG, a condizione che il minimo esistenziale dell'interessato non venga intaccato.

²⁷⁶ 8 febbraio 2011 9C_398/2010 DTF 137 V 51 ²⁷⁷ 23 novembre 1990 RCC 1991 pag. 132 –

_

Quando soltanto una parte del debito complessivo ha potuto essere incassata, il resto, che ha dovuto essere dichiarato irrecuperabile, deve essere conteggiato secondo le regole valide per i contributi (v. N. 7010 segg.).

2.3 Iscrizione del danno risarcito nel CI

- Se il datore di lavoro ha risarcito il danno, i salari corrispondenti vengono registrati nel CI del salariato, se ciò non fosse già avvenuto (art. 138 cpv. 3 OAVS).
- Per l'iscrizione nel CI dei salari dai quali il datore di lavoro ha dedotto i contributi, senza però versarli alla cassa di compensazione, si veda il N. 2033.

9^a parte: Penalità e multe d'ordine

1/20 **1. Penalità**

1/20 **1.1 In generale**

- La cassa di compensazione che constata un'infrazione penale commessa ai sensi dell'art. 87 o dell'art. 88 LAVS deve per principio denunciare il caso all'autorità penale (art. 208 OAVS). È tuttavia fatto salvo il N. 9011.1.
- Il procedimento penale compete ai Cantoni (art. 79 cpv. 2 LPGA). Il procedimento e il giudizio di un'infrazione penale, in via di massima, sono per principio di competenza dell'autorità del luogo in cui l'infrazione è stata commessa (art. 14, 31 e 36 cpv. 2 CPP). In generale questa sarà l'autorità del luogo in cui il datore di lavoro ha la sede o quella del luogo in cui l'assicurato è domiciliato.

1/20 1.2 Reati secondo l'articolo 87 LAVS

- In caso di sospetto di un reato ai sensi dell'art. 87 comma 1/20 2, 3 o 4 LAVS (p. es. nei casi di lavoro nero; v. N. 9031 segg.) va sempre sporta una denuncia penale.
- 9003.1 Nel caso di una condanna penale, la cassa di compensazione deve riscuotere supplementi conformemente all'<u>art. 14^{bis} LAVS</u> (v. N. 9024 segg.). Si vedano anche i N. 9031 segg.

1/20 1.2.1 Sottrazione dei contributi

(art. 87 secondo comma LAVS)

- Ommette una sottrazione di contributi chi, intenzionalmente o mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, si sottrae totalmente o parzialmente all'obbligo di pagare i contributi²⁷⁸. Il datore di lavoro deve avere un comportamento doloso analogo alla truffa (v. tuttavia N. 9010 seg.).
- 9005 Il debitore si sottrae all'obbligo di pagare i contributi se viola il proprio obbligo di collaborare alla fissazione del debito contributivo²⁷⁹.
- 9006 Non commette alcuna sottrazione di contributi colui che omette soltanto di pagare i contributi dovuti²⁸⁰.

1/20 1.2.2 Violazione dell'obbligo di pagare i contributi in qualità di datore di lavoro

(art. 87 terzo comma LAVS)

- 9006.1 Violano l'obbligo di pagare i contributi in qualità di datore di lavoro i datori di lavoro che omettono intenzionalmente di affiliarsi a una cassa di compensazione e di conteggiare i salari dei loro dipendenti entro il termine previsto dall'art. 36 OAVS.
- 1/20 1.2.3 Uso dei contributi del salariato per uno scopo diverso da quello prefissato

(art. 87 quarto comma LAVS)

9007 Il datore di lavoro sottrae i contributi del salariato allo scopo cui sono destinati, se versa a un lavoratore salari da cui sono stati dedotti i contributi e, invece di pagare alla cassa

²⁷⁸ 30 **RCC** luglio 1956 1957 pag. 62 ²⁷⁹ 21 giugno 1963 **RCC** 1964 pag. 328 ²⁸⁰ 21 giugno 1963 **RCC** 1964 pag. 328

_

di compensazione i contributi dovuti dal lavoratore, li utilizza lui stesso o li adopera per soddisfare altre pretese.

- 9008 È determinante solo il fatto che, dopo il versamento del sa 1/12 lario netto, sono state soddisfatte altre pretese invece del pagamento dei contributi. Non è invece rilevante se il datore di lavoro, quando ha versato il salario, disponeva o meno dei mezzi corrispondenti ai contributi dei salariati.
- 9009 Secondo la giurisprudenza, non c'è sottrazione di contributi 1/12 dei salariati allo scopo cui sono destinati, se:
 - il datore di lavoro poteva credere in buona fede che i contributi paritari dovuti sarebbero stati compensati con indennità di perdita di guadagno che gli spettano;
 - un salario avrebbe dovuto essere versato al salariato, ma non lo è stato;
 - il contributo del salariato non è di fatto stato dedotto dal salario (v. tuttavia la sottrazione di contributi, N. 9004 segg. e le contravvenzioni, N. 9010).
- 1/20 **1.3 Contravvenzioni** (art. 88 LAVS)
- 9010 Si rende colpevole di una contravvenzione chiunque:
 - viola l'obbligo di informare, previsto dall'<u>art. 209 cpv. 2 e</u> <u>3 OAVS</u>, dando intenzionalmente informazioni inesatte o rifiutando di dare informazioni;
 - si oppone a un controllo ordinato dall'autorità competente (controllo del datore di lavoro conformemente all'art. 68 cpv. 2 LAVS; esame sul posto conformemente all'art. 38 cpv. 2 OAVS; v. N. 2143 segg.) o in qualsiasi altro modo lo impedisce;
 - non compila i moduli prescritti o li compila in modo non conforme al vero.
- Ontrariamente a quanto vale per la sottrazione di contributi ai sensi dell'art. 87 comma 2 LAVS (v. N. 9004), in questo caso l'intenzione di sottrarre non è un elemento dell'infrazione.

- 9011.1 La cassa di compensazione sporge una denuncia penale contro un'infrazione secondo l'art. 88 LAVS solo se con tutti gli altri mezzi (diffida/N. 2169 segg., esecuzione/N. 6010 segg. ecc.) non si è riusciti a far sì che la persona tenuta a pagare i contributi adempisse i propri obblighi.
- 9012 Se un comportamento è punibile come delitto ai sensi dell'art. 87 LAVS e costituisce simultaneamente una contravvenzione ai sensi dell'art. 88 LAVS, il colpevole è punito soltanto per il delitto e non per la contravvenzione.

2. Multe d'ordine

2.1 Condizioni

- 9013 Il ricorso alla multa (<u>art. 91 LAVS</u>) presuppone:
 - la violazione di una prescrizione d'ordine o di controllo;
 - un atto o un'omissione che il debitore dei contributi o l'assicurato ha commesso intenzionalmente o per negligenza;
 - una diffida infruttuosa (v. N. 2169 segg., 2187 segg.)²⁸¹.
- 9014 Se la violazione di una prescrizione d'ordine o di controllo costituisce nel contempo un'infrazione penale ai sensi dell'art. 87 o dell'art. 88 LAVS, non occorre pronunciare una multa. La cassa di compensazione agirà invece secondo il N. 9001.
- 9014.1 Se, malgrado la diffida, non inviano il conteggio, i debitori 1/18 sono puniti con una multa d'ordine.
- Non occorre, in via di massima, infliggere una multa al debitore che non paga i contributi malgrado la diffida; bisogna ricorrere soltanto all'esecuzione forzata. Si deve infliggere una multa soltanto nei casi in cui la cattiva volontà o la negligenza grave del debitore è palese.

²⁸¹ 4 giugno 1981 RCC 1982 pag. 306 -

2.2 Calcolo

- 9016 La multa può ammontare fino a 1000 franchi e raggiungere i 5000 franchi in caso di recidiva nei due anni seguenti (v. art. 91 LAVS).
- Vi è recidiva quando la persona tenuta a pagare i contributi o a fornire i conteggi viola la stessa prescrizione d'ordine o di controllo nei due anni che seguono la data della prima emanazione della multa.
- 9018 La multa è proporzionale al disagio causato al buon funzionamento della cassa, indipendentemente dall'importo dei contributi dovuti²⁸².

2.3 Decisione di multa e rimedi giuridici

- La cassa di compensazione emette le multe sotto forma di
 decisione. La decisione deve essere brevemente motivata e notificata al debitore dei contributi.
- Se per lo stesso fatto la cassa deve emanare una decisione di tassazione d'ufficio (v. N. 2148 segg.), quest'ultima e la multa devono essere notificate simultaneamente. Ambedue le decisioni possono essere menzionate nello stesso scritto.
- De decisioni di multa possono essere impugnate facendo opposizione presso la cassa di compensazione (art. 52 cpv. 1 LPGA). Contro le decisioni su opposizione può essere inoltrato un ricorso presso il tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 56 cpv. 1 e art. 57 LPGA). Le decisioni di quest'ultimo possono essere oggetto di un ricorso in materia di diritto pubblico presso il Tribunale federale (art. 62 cpv.1 LPGA, art. 82 segg. LTF).

²⁸² 8 gennaio 1980 RCC 1980 pag. 311 -

2.4 Prescrizione

- 9022 Il diritto di procedere contro la violazione di una prescrizione d'ordine o di controllo si prescrive in un anno a contare dal momento in cui la violazione è stata commessa. La decisione concernente la multa deve dunque essere emanata nel corso di questo anno.
- La multa stessa si prescrive in un anno a contare dal momento in cui la relativa decisione è passata in giudicato. La prescrizione della multa è interrotta da ogni atto diretto all'esecuzione (art. 207 OAVS).

3. Supplementi sui contributi dovuti

(art. 14bis LAVS)

3.1 Principio

(art. 14bis cpv. 1 LAVS)

- Se il datore di lavoro impiega lavoratori senza conteggiarne i salari con la cassa di compensazione, quest'ultima gli infligge un supplemento del 50 per cento sui contributi AVS/AI/IPG/AD/LAF e LAFam dovuti. In caso di recidiva, la cassa di compensazione aumenta il supplemento sino al 100 per cento al massimo dei contributi dovuti.
- 9025 I datori di lavoro non possono dedurre i supplementi dal salario dei lavoratori.

3.2 Presupposti

(art. 14bis cpv. 2 LAVS)

La riscossione di supplementi presuppone che il datore di lavoro sia stato condannato per un delitto o una contravvenzione secondo gli <u>art. 87</u> e <u>88 LAVS</u> e che la sentenza sia passata in giudicato.

3.3 Procedura

(art. 14bis cpv. 3 LAVS)

- 9027.1 Se del caso, la cassa di compensazione informa l'autorità cantonale competente per l'esclusione dagli appalti pubblici e l'organo cantonale di controllo che ha partecipato all'accertamento dei fatti delle sue decisioni passate in giudicato concernenti i supplementi penali (art. 10 LLN) e le multe d'ordine (art. 91 LAVS; v. anche l'elenco degli organi cantonali di controllo).
- 9028 A copertura delle loro spese, le casse di compensazione possono trattenere una quota di un quinto dei supplementi conformemente al N. 9024 (art. 206 OAVS).
- 9029 La cassa di compensazione versa i supplementi meno la quota che le spetta al Fondo di compensazione dell'AVS. Riguardo alla contabilizzazione dei supplementi, si vedano le DCMF.
- I supplementi penali non si ripercuotono sull'iscrizione nel CI (art. 30^{ter} cpv. 2 LAVS, art. 138 OAVS).

1/18 10^a parte: Lavoro nero (art. 11 e 12 LLN) 9031 Le casse di compensazione collaborano con gli organi can-1/18 tonali di controllo, informando questi ultimi nel caso in cui gli accertamenti fatti nell'ambito della loro attività rilevino indizi di lavoro nero (art. 11 cpv. 1 e 2 LLN). 9032 Se sospetta una violazione delle prescrizioni in materia di 1/18 annuncio del diritto delle assicurazioni sociali, la cassa di compensazione svolge un'inchiesta e, se del caso, prende le misure necessarie (art. 12 cpv. 7 LLN). 9033 L'organo cantonale di controllo e la cassa di compensazione si informano vicendevolmente sul seguito delle pro-1/18 cedure (art. 11 cpv. 3 LLN). Per la procedura di conteggio semplificata secondo gli art. 2 e 3 LLN si vedano i N. 2094 segg., 4028 segg. e l'allegato 2. Per l'obbligo di annuncio secondo l'art. 10 LLN si veda il N. 9027.1.

11^a parte: Allegati

1/20

1. Esempi di interessi di mora e compensativi

Esempio 1

1/11

Contributi d'acconto gennaio 2011: fr. 20 000.-

Ricevimento del pagamento da parte

della cassa: 12 marzo 2011

Riscossione degli interessi

Se il pagamento non giunge alla cassa entro il 2 marzo 2011 compreso (30 giorni a partire dal 1° febbraio 2011; v. N. 4040), sono dovuti interessi di mora. Visto che il versamento è pervenuto il 12 marzo 2011, è stato effettuato in ritardo.

Calcolo degli interessi

Febbraio 2011 = 30 giorni (v. N. 4054)

$$\frac{\text{fr. } 20\ 000\ \text{x}\ 42\ \text{x}\ 5}{360\ \text{x}\ 100}$$
 = fr. 116.65

Esempio 2bis

1/18

Contributi personali per l'anno 2011 – adeguamento successivo (2014) per il periodo in questione da parte dell'affiliato, il che determina una differenza superiore al 25 per cento. D'altro canto, in questo esempio vanno per principio computati interessi compensativi.

Inizio dell'attività indipendente: 1° gennaio 2011

Contributi d'acconto	Importo	Ricevimento del pagamento da parte della cassa
1° trimestre 2011	fr. 7 500	10 aprile 2011
2° trimestre 2011	fr. 7 500	10 luglio 2011
3° trimestre 2011	fr. 7 500	10 ottobre 2011
4° trimestre 2011	fr. 7 500	10 gennaio 2012

2011/2012	Contributi d'acconto 2011, fatturati e pagati (per tempo):	fr. 30 000
15.06.2014	Adeguamento delle basi di calcolo da parte dell'affiliato a:	fr. 15 000
30.06.2014	Rimborso della differenza da parte della cassa di compensazione:	fr. 15 000
15.12.2016	Contributi calcolati in base alla comunica- zione fiscale 2011:	fr. 25 000
15.01.2017	Saldo fatturato:	fr. 10 000

Calcolo degli interessi

Contributi effettivamente dovuti: fr. 25 000

- Contributi d'acconto pagati

fino al 30 giugno 2014: fr. 30 000 (4 x 7 500)

- Rimborso di contributi

dopo la comunicazione dell'affiliato: fr. 15 000

- Contributi d'acconto pagati

dal 1° luglio 2014: fr. 15 000 (30 000 -

15 000)

Importo dovuto

in base al conteggio: fr. 10 000 (25 000 - 15 000)

In caso di applicazione dell'art. 41^{bis} cpv. 1 lett. f OAVS, al 1° gennaio

2013 l'importo limite ammonterebbe a: fr. 6 250 (25 000 x 25 %)

1. Interessi di mora

Differenza tra l'importo dovuto e gli acconti pagati: dal 30 giugno 2014 al 15 gennaio 2017: 25 000 - 15 000 = fr. 10 000

⇒ Considerata la somma dei contributi d'acconto pagati nel 2011 (fr. 15 000), risulta una differenza di oltre il 25 % (10 000 > 6 250) dal 1° luglio 2014.

Calcolo degli interessi di mora

L'importo dovuto in base al conteggio è pervenuto per tempo alla cassa (per il rispetto dei termini v. in particolare N. 4040 seg.). Gli interessi di mora decorrono pertanto solo fino alla data della fatturazione, ovvero fino al 15 gennaio 2017 compreso (art. 41bis cpv. 2 OAVS).

Gli interessi di mora decorrono quindi:

$$\frac{\text{fr. } 10\ 000\ x\ 915\ x\ 5}{360\ x\ 100} = \text{fr. } 1\ 270.85$$

2. Interessi compensativi

Eventuali interessi compensativi decorrono solo dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono stati pagati i contributi non dovuti (art. 41^{ter} cpv. 2 OAVS). Pertanto, la differenza tra l'importo dovuto e gli acconti pagati va calcolata come segue.

- a. Acconti pagati 2011: 3 x 7 500 = fr. 22 500
 Dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012
 ⇒ 25 000 22 500 = fr. 2 500
- b. Acconti pagati 2012: 1 x 7 500 = fr. 7 500
 Dal 1° gennaio 2013 fino al 30 giugno 2014
 ⇒ 25 000 (22 500 + 7 500) = fr. 5 000
- ⇒ Poiché la cassa di compensazione ha avuto a disposizione un'eccedenza di contributi dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2014, vengono computati interessi compensativi conformemente all'art. 41^{ter} cpv. 2 e 4 OAVS.

Calcolo degli interessi compensativi

Gli interessi compensativi decorrono

dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2014 su un importo di fr. 5 000 [360 + (6 x 30)] = 540 giorni

$$\frac{\text{fr. 5 000 x 540 x 5}}{360 \text{ x 100}} = \text{fr. 375}$$

Alla fine, dopo la compensazione dei vari interessi, si ottiene un saldo di interessi di mora di fr. 895.85 (1 270.85 - 375) a favore della cassa di compensazione.

Esempio 3

1/11

Affiliazione X. SA: agosto 2012
Fatturazione dell'importo reclamato: 5 agosto 2012

Reclamo di contributi arre- trati	Importo	Ricevimento del paga- mento da parte della cassa
per il 2011	fr. 30 000.–	24 settembre 2012
per i mesi da gennaio a luglio 2012	fr. 35 000.—	24 settembre 2012

Contributi d'acconto	Importo	Ricevimento del paga- mento da parte della cassa
per agosto 2012	fr. 5 000.—	30 settembre 2012
per settembre 2012	fr. 5 000.—	5 novembre 2012
per ottobre 2012	fr. 5 000.—	28 novembre 2012
per novembre 2012	fr. 5 000.—	30 dicembre 2012
per dicembre 2012	fr. 5 000.—	29 gennaio 2013

Ricevimento del conteggio: 5 febbraio 2013
Fatturazione del saldo: 3 marzo 2013
Importo fatturato: fr. 3 300.—
Accredito sul conto della cassa: 30 marzo 2013

a. Contributi arretrati reclamati per il 2011

Riscossione degli interessi

Visto che si tratta di un reclamo di contributi arretrati per un anno civile trascorso, si devono riscuotere interessi di mora.

Calcolo degli interessi

Visto che la fattura non è stata pagata entro 30 giorni, gli interessi di mora decorrono fino al pagamento completo dei contributi.

Gennaio – agosto 2012 (8 x 30 giorni) = 240 giorni 1° – 24 settembre 2012 24 giorni Totale 264 giorni

$$\frac{\text{fr. } 30\ 000\ \text{x}\ 264\ \text{x}\ 5}{360\ \text{x}\ 100} = \text{fr. } 1\ 100.-$$

b. Reclamo di contributi d'acconto per il 2012

Nessun interesse di mora (il reclamo non verte su contributi dovuti per un anno civile trascorso).

c. Contributi d'acconto per il settembre 2012

Riscossione degli interessi

Se il pagamento non giunge alla cassa entro il 30 ottobre 2012 compreso (30 giorni a partire dal 1° ottobre 2012), sono dovuti interessi di mora. Visto che il pagamento è pervenuto il 5 novembre 2012, è stato effettuato in ritardo.

Calcolo degli interessi

Ottobre 2012= 30 giorni 1° – 5 novembre 2012 5 giorni Totale 35 giorni

$$\frac{\text{fr. } 5\ 000\ \text{x}\ 35\ \text{x}\ 5}{360\ \text{x}\ 100}$$
 = fr. 24.30

Si può rinunciare ad esigere questo importo irrilevante (v. N. 4064).

d. Conteggio

Riscossione degli interessi

Si devono riscuotere interessi in quanto il conteggio è pervenuto alla cassa dopo il 30 gennaio e X. SA deve saldare contributi.

Calcolo degli interessi

Gli interessi decorrono dal 1° gennaio 2013 fino al conteggio, ovvero al 5 febbraio 2013 compreso.

Gennaio 2013= 30 giorni 1° – 5 febbraio 2013 5 giorni Totale 35 giorni

$$\frac{\text{fr. } 3\ 300\ x\ 35\ x\ 5}{360\ x\ 100}$$
 = fr. 16.–

Si può rinunciare ad esigere questo importo irrilevante (v. N. 4064).

e. Saldo

Nessun interesse di mora.

Esempio 4

1/11

Reclamo di contributi arretrati in seguito ad una procedura per sottrazione d'imposte

Fatturazione: 5 giugno 2018
Contributi reclamati per il 2012: fr. 2 000.—
Contributi reclamati per il 2013: fr. 3 000.—
Contributi reclamati per il 2015: fr. 1 000.—

Ricevimento del pagamento: 23 giugno 2018

Riscossione degli interessi

Visto che si tratta di contributi reclamati per gli anni civili trascorsi, si devono riscuotere interessi di mora.

Calcolo degli interessi

Gli interessi decorrono dal

- 1° gennaio 2013 su fr. 2 000.– per 1955 giorni ([5 x 360] + 155) 1° gennaio 2014 su fr. 3 000.– per 1595 giorni ([4 x 360] + 155)
- 1° gennaio 2016 su fr. 1 000.– per 875 giorni ([2 x 360] + 155)

Dato che i contributi vengono pagati nel termine stabilito, gli interessi di mora decorrono fino alla fatturazione, ovvero fino al 5 giugno 2018 compreso.

$$\frac{\text{fr. } 2\ 000\ x\ 1955\ x\ 5}{360\ x\ 100} = \text{fr. } 543.05$$

$$\frac{\text{fr. } 3\ 000\ x\ 1595\ x\ 5}{360\ x\ 100} = \text{fr. } 664.60$$

$$\frac{\text{fr. } 1\ 000\ x\ 875\ x\ 5}{360\ x\ 100} = \text{fr. } 121.50$$

$$\text{Totale}$$

Esempio 5

1/11

Contributi d'acconto personali del 1° trimestre 2012

Importo fatturato	1° versamento parziale	2° versamento parziale	Ricevimento del pagamento da parte della cassa
fr. 12 000.–			
	fr. 5 000.–		15 aprile 2012
		fr. 7 000.—	15 magg. 2012

Variante

Importo fatturato	1° versamento parziale	2° versamento parziale	Ricevimento del pagamento da parte della cassa
fr. 12 000.—			
	fr. 10 000.—		15 aprile 2012
		fr. 2 000.—	15 magg. 2012

Riscossione degli interessi

Si devono riscuotere interessi di mora in quanto i contributi da compensare non sono stati interamente pagati entro 30 giorni dalla fatturazione. Sono dovuti interessi sui contributi non pervenuti alla cassa entro il 30 aprile 2012, ovvero su 7000 franchi.

Calcolo degli interessi

Aprile 2012= 30 giorni 1° – 15 maggio 2012 15 giorni Totale 45 giorni

$$\frac{\text{fr. } 7\ 000\ \text{x}\ 45\ \text{x}\ 5}{360\ \text{x}\ 100}$$
 = fr. 43.75

Variante

Riscossione degli interessi

Si devono riscuotere interessi di mora in quanto i contributi da compensare non sono stati interamente pagati entro 30 giorni dalla fatturazione. Sono dovuti interessi di mora sui contributi non pervenuti alla cassa entro il 30 aprile 2012, ovvero su 2000 franchi.

Calcolo degli interessi

Aprile 2012= 30 giorni 1° – 15 maggio 2012 15 giorni Totale 45 giorni

$$\frac{\text{fr. } 2\ 000\ \text{x}\ 45\ \text{x}\ 5}{360\ \text{x}\ 100}$$
 = fr. 12.50

Si può rinunciare ad esigere questo importo irrilevante (v. N. 4064).

Esempio 6

1/11

Saldo di contributi paritari

Ricevimento conteggio: 15 gennaio 2013
Data della restituzione: 2 aprile 2013
Importo da versare: fr. 2 700.—

Versamento degli interessi

Si devono versare interessi compensativi in quanto i contributi pagati, ma non dovuti, non sono stati restituiti entro 30 giorni dal ricevimento del conteggio.

Calcolo degli interessi

16 – 31 gennaio 2013 15 giorni (v. N. 4054) Febbraio – marzo 2013 60 giorni

1° – 2 aprile 2013 2 giorni Totale 77 giorni

$$\frac{\text{fr. } 2\,700\,\text{x}\,77\,\text{x}\,5}{360\,\text{x}\,100}$$
= fr. 28.80

Esempio 6bis

1/18

Rimborso di contributi personali in base alla comunicazione fiscale

Inizio dell'attività indipendente: 1° gennaio 2012

Contributi d'acconto	Importo		Ricevimento del pagamento da parte della cassa
1° trimestre 2012	fr.	20 000	10 aprile 2012
2° trimestre 2012	fr.	20 000	10 luglio 2012
3° trimestre 2012	fr.	20 000	10 ottobre 2012
4° trimestre 2012	fr.	20 000	10 gennaio 2013

2012/2013	Contributi d'acconto 2012, fatturati e pagati (per tempo):	fr. 80 000
30.11.2017	Contributi calcolati in base alla comunicazione fiscale 2012: Rimborso dei contributi a favore dell'affiliato:	fr. 50 000 fr. 30 000
15.12.2017	Rimborso di 2/3 del saldo a favore dell'affiliato:	fr. 20 000
15.04.2018	Rimborso del rimanente 1/3 del saldo a favore dell'affiliato:	fr. 10 000

Calcolo degli interessi compensativi

Vi sono due possibilità, che portano allo stesso risultato:

A) 1. Fino alla compensazione con i contributi dovuti per il 3° trimestre

Eccedenza dal 10 ottobre 2012: fr. 10 000 (60 000 - 50 000)

Decorrenza degli interessi: dal 1° gennaio 2013 al 15 dicembre 2017

Calcoli: $(4 \times 360) + (360 - 15) = 1785$ giorni

$$\frac{\text{fr. } 10\ 000\ x\ 1\ 785\ x\ 5}{360\ x\ 100} = \text{fr. } 2\ 479.15$$

2. Fino alla compensazione con i contributi dovuti per il 4° trimestre

Eccedenza dal 10 gennaio 2013: fr. 20 000

a. Decorrenza degli interessi: dal 1° gennaio 2014 al 15 dicembre 2017

Calcoli:
$$(3 \times 360) + (360 - 15) = 1425$$
 giorni

$$\frac{\text{fr. } 20\ 000\ \text{x } 1\ 425\ \text{x } 5}{360\ \text{x } 100}$$
 = fr. 3 958.35

Saldo positivo intermedio al 15 dicembre 2017: fr. 10 000

b. Decorrenza degli interessi: dal 16 dicembre 2017 al 15 aprile 2018

Calcoli:
$$15 + (3 \times 30) + 15 = 120$$
 giorni

$$\frac{\text{fr. } 10\ 000\ \text{x}\ 120\ \text{x}\ 5}{360\ \text{x}\ 100}$$
 = fr. 166.65

B) 1. Fino alla compensazione con i contributi dovuti per il 3° trimestre (come alla lettera **A)** 1., v. sopra.

Eccedenza dal 10 ottobre 2012: fr. 10 000 (60 000 – 50 000)

Decorrenza degli interessi: dal 1° gennaio 2013 al 15 dicembre 2017

Calcoli: $(4 \times 360) + (360 - 15) = 1785$ giorni

$$\frac{\text{fr. } 10\ 000\ x\ 1\ 785\ x\ 5}{360\ x\ 100} = \text{fr. } 2\ 479.15$$

2. Fino alla compensazione con i contributi dovuti per il 4° trimestre

Eccedenza dal 10 gennaio 2013: fr. 20 000, da ripartire su due periodi, dato che il rimborso da parte della cassa di compensazione è avvenuto in due tappe, il 15 dicembre 2017 e il 15 aprile 2018.

a. Decorrenza degli interessi: dal 1° gennaio 2014 al 15 dicembre 2017 su fr. 10 000

Calcoli: $(3 \times 360) + (360 - 15) = 1425$ giorni

$$\frac{\text{fr. } 10\ 000\ x\ 1\ 425\ x\ 5}{360\ x\ 100} = \text{fr. } 1\ 979.15$$

 b. Decorrenza degli interessi: dal 1° gennaio 2014 al 15 aprile 2018 su fr. 10 000

Calcoli: $(4 \times 360) + (3 \times 30) + 15 = 1545$ giorni

$$\frac{\text{fr. } 10\ 000\ \text{x}\ 1\ 545\ \text{x}\ 5}{360\ \text{x}\ 100} = \text{fr. } 2\ 145.\ 85$$

Somma finale (1 + 2a + 2b): 2 479.15 + 1 979.15 + 2 145.85 = fr. 6 604.15

Esempio 7

1/11

Saldo per il 2011. I contributi da restituire vengono compensati o accreditati.

Ricevimento conteggio: 5 febbraio 2012 Saldo: 20 giugno 2012

Importo da compensare a favore

del datore di lavoro: fr. 3 000.–

Contributi del 1° trimestre 2012

non pagati entro il 30 aprile: fr. 1 000.–

Variante

Tutti i contributi del 1° trimestre 2012 sono stati versati.

a. Interessi di mora del 1° trimestre 2012

Riscossione degli interessi

Se il pagamento non giunge alla cassa di compensazione entro il 30 aprile 2012 compreso (30 giorni a partire dal 1° aprile 2012), sono dovuti interessi di mora. Visto che il pagamento è pervenuto il 20 giugno 2012 (compensazione), è stato effettuato in ritardo.

Calcolo degli interessi

Aprile 2002 =	30 giorni
Maggio 2002 =	30 giorni
1° – 20 giugno 2002	20 giorni
Totale	80 giorni

$$\frac{\text{fr. } 1\ 000\ x\ 80\ x\ 5}{360\ x\ 100} = \text{fr. } 11.10$$

b. Interessi compensativi

Versamento degli interessi

Si devono versare interessi compensativi in quanto la cassa di compensazione non ha restituito i contributi pagati, ma non dovuti, entro 30 giorni dal ricevimento del conteggio.

Calcolo degli interessi

1. Fino alla compensazione con i contributi non pagati del 1° trimestre

6 – 28 febbraio 2012	25 giorni
Marzo 2012=	30 giorni
Aprile 2012=	30 giorni
Maggio 2012=	30 giorni
1° – 20 giugno 2012	20 giorni
Totale	135 giorni

$$\frac{\text{fr. } 3\ 000\ x\ 135\ x\ 5}{360\ x\ 100} = \text{fr. } 56.25$$

2. Fino alla compensazione con i contributi dovuti per il 2° trimestre

$$\frac{\text{fr. } 2\ 000\ \text{x}\ 20\ \text{x}\ 5}{360\ \text{x}\ 100} = \text{fr. } 5.55$$

Variante

Interessi compensativi

Versamento degli interessi

Si devono versare interessi compensativi in quanto la cassa di compensazione non ha restituito i contributi pagati, ma non dovuti, entro 30 giorni dal ricevimento del conteggio.

Calcolo degli interessi

fino alla compensazione con i contributi non pagati del 2° trimestre

6 – 28 febbraio 2012	25 giorni
Marzo – giugno 2012=	120 giorni
1° – 10 luglio 2012	10 giorni
Totale	155 giorni

$$\frac{\text{fr. } 3\ 000\ x\ 155\ x\ 5}{360\ x\ 100} = \text{fr. } 64.60$$

Esempio 8

1/11

Controllo del datore di lavoro per gli anni 2013- 2016

Fattura: 17 novembre 2017

Importo reclamato: per il 2013 fr. 3 000.-

per il 2014 fr. 2 000. per il 2015 fr. 1 000. per il 2016 fr. 2 000.— Totale fr. 8 000.—

Ricevimento del versamento da

parte della cassa:

15 dicembre 2017

Riscossione degli interessi

Considerando che si tratta di contributi reclamati per anni civili trascorsi, si devono riscuotere interessi (v. N. 4011 2° trattino).

Calcolo degli interessi

Gli interessi decorrono dal

- 1° gennaio 2014 su fr. 3 000.– per 1397 giorni ([3 x 360] + 317) 1° gennaio 2015 su fr. 2 000.– per 1097 giorni ([2 x 360] + 317) 1° gennaio 2016 su fr. 1 000.– per 677 giorni (360 + 317)
- 1° gennaio 2017 su fr. 2 000.- per 317 giorni

Visto che gli importi sono stati pagati nel termine stabilito, gli interessi di mora decorrono soltanto fino alla fatturazione, ovvero fino al 17 novembre 2017 compreso.

$$\frac{\text{fr. } 3\ 000\ x\ 1\ 397\ x\ 5}{360\ x\ 100} = \text{fr. } 582.10$$

$$\frac{\text{fr. } 2\ 000\ \text{x}\ 1\ 037\ \text{x}\ 5}{360\ \text{x}\ 100} = \text{fr. } 288.05$$

$$\frac{\text{fr. } 1\ 000\ x\ 677\ x\ 5}{360\ x\ 100} = \text{fr. } 94.-$$

$$\frac{\text{fr. } 2\ 000\ x\ 317\ x\ 5}{360\ x\ 100} = \text{fr. } 88.05$$


Totale = fr. 1 052.20

2. Richiesta di adesione alla procedura di conteggio semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN / Modello di modulo

Dati del datore di lavoro:
Cognome e nome/Impresa
Via
NPA, località
Telefono
E-mail
Tipo d'attività dell'impresa
Numero di conteggio AVS (se noto)
Da quando occupate personale?
Forma giuridica del datore di lavoro* (SA, Sagl, ditta individuale ecc.)
*Per le società di capitali e le società cooperative la procedura di conteggio semplificata è esclusa. Dati relativi al personale impiegato:
Il datore di lavoro dichiara che:
 non impiega dipendenti con un salario annuo lordo superiore ai 21 330 franchi; la somma dei salari annui lordi dell'impresa non supera i 56 880 franchi; i dipendenti non sono né il coniuge né figli propri del datore di lavoro.
Assicurazione contro gli infortuni
Presso quale assicuratore-infortuni ha assicurato i suoi dipendenti? Se non ha ancora stipulato una polizza, presso quale assicuratore-infortuni intende assicurare i suoi dipendenti?
Data Firma


3. Esempi relativi alla prescrizione del diritto di fissare i contributi e alla prescrizione del diritto di riscuotere i contributi

Esempio relativo alla prescrizione del diritto di fissare i contributi



Per quanto concerne i contributi personali, la prescrizione termina soltanto un anno dopo la fine dell'anno civile in cui la tassazione d'ufficio determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di sottrazione d'imposta sono passate in giudicato.

Esempio relativo alla prescrizione del diritto di riscuotere i contributi




Se, allo scadere della prescrizione, è pendente un'esecuzione o un fallimento, la prescrizione termina con la conclusione di tale esecuzione o fallimento.

Avvio dell'esecuzione (art. 67-78 LEF)

La cassa di compensazione presenta la domanda d'esecuzione all'ufficio d'esecuzione

domanda d'esecuzione art. 67 LEF

L'ufficio d'esecuzione emana il precetto esecutivo e lo notifica alla persona soggetta all'obbligo contributivo



fermata definitivamente.

Eliminazione dell'opposizione

Se la persona soggetta all'obbligo contributivo ha fatto opposizione, l'esecuzione è fermata provvisoriamente. La cassa di compensazione ha le seguenti possibilità:

Se dispone di una sentenza giudiziaria o di una decisione passate in giudicato, la cassa di compensazione deve chiedere al giudice competente il rigetto definitivo dell'opposizione.

Se ha avviato l'esecuzione senza avere emanato una decisione in precedenza, la cassa di compensazione deve eliminare l'opposizione mediante decisione.

procedura del rigetto dell'opposizione nel processo civile <u>art. 80 LEF</u> eliminazione dell'opposizione nella procedura amministrativa art. 79 LEF

Se la persona soggetta all'obbligo contributivo non paga, la cassa di compensazione presenta all'ufficio d'esecuzione la

richiesta di continuazione art. 88 LEF

5. Lavoro nero: panoramica delle disposizioni penali applicabili Art. 87 e 88 LAVS

1/20

REATI / Art. 87 LAVS

Violazione dell'obbligo di pagare i contributi Art. 87 secondo comma LAVS

Secondo l'<u>art. 87 LAVS</u>, è punito, sempreché non si tratti di un crimine o di un delitto cui è comminata una pena più grave, con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere...

100 dilquote giornaliere		
SECONDO COMMA	ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA FATTISPECIE	OSSERVAZIONI
chiunque, me- diante indicazioni inesatte o incom- plete o in qual- siasi altro modo, si sottrae, in tutto o in parte, all'ob- bligo di pagare i contributi	 Persona tenuta a pagare i contributi: datore di lavoro (art. 5 e 12 segg. LAVS); salariato, a seconda delle circostanze (RCC 1985 pag. 295); lavoratore indipendente (art. 8 LAVS) Indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo: inganno, atto assimilabile a una truffa (falsa dichiarazione o silenzio qualificato²⁸³) Conseguente mancata riscossione di contributi da parte della cassa di compensazione o riscossione di contributi troppo bassi Intenzione (basta l'intenzione eventuale: sentenze del TF del 6.12.2004 6P.152/2004, 6S.413/2004, consid. 7.2) 	Il mancato pagamento dei contributi dovuti non è punibile in quanto tale (DTF 89 IV 167). Dal 1.1.2018: → I datori di lavoro che non si affiliano a una cassa di compensazione sono sanzionati secondo il nuovo terzo comma (v. sotto).

²⁸³ Thomas Homberger, *Die Strafbestimmungen im Sozialversicherungsrecht*, 1993, pagg. 60 e 75.

Esempi

- Un salariato non è riportato nel conteggio salariale (<u>art. 36 OAVS</u>) e i relativi contributi d'acconto (<u>art. 35 OAVS</u>) non sono stati pagati per l'anno in questione.
- Una lavoratrice indipendente omette, nonostante esplicita richiesta, di comunicare alla cassa di compensazione che occupa un ausiliario, ragion per cui non vengono riscossi contributi salariali per l'anno in questione.

Omissione di affiliazione e conteggio dei contributi da parte del datore di lavoro

Art. 87 terzo comma LAVS

Secondo l'<u>art. 87 LAVS</u>, è punito, sempreché non si tratti di un crimine o di un delitto cui è comminata una pena più grave, con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere...

chiunque, nella sua qualità di datore di lavoro, omette di affiliarsi a una cassa di compensazione e di contribuzione dei suoi lavoratori nel termine stabilito dal Consiglio federale in virtù dell'articolo 14 > Datore di lavoro tenuto al pagamento dei contributi (art. 12 LAVS) > Duplice omissione (cumulativa): 1. nessuna affiliazione a una cassa di compensazione in qualità di datore di lavoro (art. 64 LAVS); 2. nessun conteggio salariale (art. 36 OAVS) > Entro il 30 gennaio dell'anno successivo (termine del periodo di conteggio: art. 36 OAVS in combinato disposto con l'art. 14 LAVS) > Intenzione (basta l'intenzione eventuale; v. secondo comma, sopra)	TERZO COMMA (NUOVO)	ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA FATTISPECIE	OSSERVAZIONI
Formula	sua qualità di datore di lavoro, omette di affiliarsi a una cassa di compensazione e di conteggiare i salari soggetti a contribuzione dei suoi lavoratori nel termine stabilito dal Consiglio federale in virtù dell'articolo 14	mento dei contributi (art. 12 LAVS) Duplice omissione (cumulativa): 1.nessuna affiliazione a una cassa di compensazione in qualità di datore di lavoro (art. 64 LAVS); 2.nessun conteggio salariale (art. 36 OAVS) Entro il 30 gennaio dell'anno successivo (termine del periodo di conteggio: art. 36 OAVS in combinato disposto con l'art. 14 LAVS) Intenzione (basta l'intenzione	dal 1.1.2018 (revisione della LLN: <u>RU 2017</u> 5521; <u>FF 2016 125</u> , in particolare

Esempio

I proprietari di una grande tenuta impiegano a tempo pieno una coppia di coniugi affinché si occupino della casa e del giardino. Tuttavia, non si affiliano a una cassa di compensazione in qualità di datori di lavoro e non inoltrano alcun conteggio salariale entro il 30 gennaio dell'anno successivo. Uso dei contributi del salariato per uno scopo diverso da quello prefissato

Art. 87 quarto comma LAVS

Secondo l'<u>art. 87 LAVS</u>, è punito, sempreché non si tratti di un crimine o di un delitto cui è comminata una pena più grave, con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere...

QUARTO COMMA (= TERZO COMMA FINO AL 31.12.2017)	ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA FATTISPECIE	OSSERVAZIONI
chiunque, nella sua qualità di datore di lavoro, versa a un lavoratore salari da cui sono stati dedotti i contributi e, invece di pagare alla cassa di compensazione i contributi dovuti dal lavoratore, li utilizza lui stesso o li adopera per soddisfare altre pretese	 Datore di lavoro tenuto al pagamento dei contributi (art. 12 LAVS) Versamento di un salario netto Uso dell'importo non per pagare i contributi bensì per un altro scopo Mancato pagamento dei contributi entro il termine supplementare assegnato mediante diffida (art. 34a OAVS) Intenzione (basta l'intenzione eventuale; v. secondo comma, sopra) 	Nuova regolamenta- zione più rigida dal 1.1.2012: → Punibilità se dopo il pagamento dei sa- lari netti vengono saldati altri debiti, ma non vengono pagati i contributi dovuti (RU 2011 4745; FF 2011 497, in particolare pag. 517). → Il fatto che al mo- mento del paga- mento dei salari si disponesse di fondi sufficienti per il pagamento dei contributi è irrile- vante (v. DTF 122 IV 270 sul terzo comma dell'aArt. 87).

Esempio

❖ Una SA versa al proprio personale i salari netti per il mese di dicembre alla fine dell'anno. Successivamente, invece di pagare i contributi d'acconto dovuti, salda le fatture dei fornitori. La diffida resta senza esito e i contributi non sono versati entro il termine ivi stabilito.

CONTRAVVENZIONI / Art. 88 LAVS

Se non si verifica alcuna fattispecie di cui all'art. 87 LAVS, occorre valutare sussidiariamente se si verifichi una contravvenzione secondo l'art. 88 LAVS.

È punito con la multa ai sensi dell'<u>art. 88 LAVS</u>, sempreché non si verifichi

una fattispecie indicata nell'articolo 87,	
PRIMO COMMA	ESEMPIO
chiunque, in violazione dell'ob- bligo che gli incombe, fornisce in- tenzionalmente informazioni ine- satte o rifiuta di dare informazioni	Esempio 1 Il datore di lavoro non inoltra il conteggio salariale nonostante una diffida. Nell'anno in questione ha tuttavia versato contributi d'acconto (e non si sottrae quindi all'obbligo di pagare i contributi).
SECONDO COMMA	ESEMPIO
chiunque si oppone a un con- trollo ordinato dall'autorità com- petente o in qualsiasi modo lo im- pedisce	Esempio 2 Al momento annunciato per il controllo, il revisore si trova davanti a una porta chiusa. Il datore di lavoro non è raggiungibile. Il controllo sul posto non può essere svolto.
TERZO COMMA	ESEMPIO

di leggi).

INDICAZIONI VARIE

moduli prescritti

Possibili mezzi di prova

 Rapporto dell'organo cantonale di controllo contro il lavoro nero

chiunque non riempie o riempie

in modo non conforme al vero i

- Conteggio salariale
- Certificato di salario
- Estratti conto bancari
- Verbali delle inchieste (dipendenti, clienti, vicini ecc.)
- Contabilità dei salari
- Rapporto di revisione
- Piani d'impiego del personale

V. esempio 1 sopra (concorso apparente

- Registrazioni delle attività di lavoro
- Fatture
- Documenti fiscali
- Ecc.

6. Modulo per la restituzione dei contributi AVS/Al/IPG/AD versati su prestazioni soggette all'imposta federale diretta sull'utile netto

Pagina 1

Assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti (AVS)

	Assicurazione federale per l'invalidità (Al) Indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare	e, servizio civile
	o servizio di protezione civile (IPG) Assicurazione contro la disoccupazione (AD)	
Restitu	uzione dei contributi AVS/AI/IPG/AD	
versati	i su prestazioni sottoposto all'imposta fed	derale diretta dovuta sull'utile
Indirizzo dell'ammi	inistrazione cantonale per l'imposta federale diretta	Ragione sociale e indirizzo
federale c	iamo di ritornaci, debitamente riempita, l'attestazione allegat diretta dovuta sull'utile netto. Questo documento ci serve co ersati su queste prestazioni.	ta relativa alle prestazioni in contanti sottoposto all'im-posta ome giustificativo per la restituzione dei contributi AVS/AI/
sull'uti	tto alla restituzione dei contributi AVS/AI/IPG/AD, versati su tile netto, si prescrive entro il termine di un anno dal mo ata in giudicato (art. 16 cpv. 3 LAVS). Questo termine non	mento in cui tassazione relativa alla suddeta imposta è
formulario pensazior	o. Egli invierà la pagina 1-3 all'amministrazione cantonale p	mpire le caselle che figurano nella parte superiore di questo icer l'imposta federale diretta e la pagina 4 alla cassa di com- lata (pagine 2 e 3) al datore di lavoro. Questi presenterà alla ebitamente motivata e accompagnata dalla pagine 3.
Luogo e d	data -	Timbro e firma

318.142 i 7.02 1000 10L 25733



Assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti (AVS)
Assicurazione federale per l'invalidità (Al)
Indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile (IPG) Assicurazione contro la disoccupazione (AD)

Pagina 2

Attestazione per le casse di compensazione concernente le prestazioni in contanti sottoposte all'imposta federale diretta dovuta sul reddito netto

attesta che la suddetta stato è oggetto di una tassazione	
passata in giudicato relativa all'imposta federale diretta dovuto sull'utile netto e comunica in merito, quanto segue:	Periodo fiscale 20
Notifica della tassazione passata in giudicato (decisione di	0.0000 1.000.00 2.0
assazione, decisione su reclamo, giudizio dell'autorità di	
icorso, sentenza del tribunale federale)	Data
utile netto sul quale è basata questa tassazione include e	
seguenti prestazioni in contanti, registrate come spese generali ma considerate in tutto o in parte come distribu-	
rione degli utili e versate a	Nome e cognome
Entrata del salariato	Anno d'esercizio in cui le prestazioni sono state
(secondo le indicazioni della ditta)	addebitate al conto d'esercizio
Stipendi	-
Onorari ai consiglieri d'amministrazione	2
Tantièmes registrati come spese generali	-
Gratificazioni	
Provvigioni sulla cifra d'affari	
Indennità per licenze	
Totale	
Importo incluso nell'utile netto	
Anno in cui la prestazione inclusa nell'utile netto è stata	
versata o accreditata sul conto del beneficiario	
(se sconosciuto, lasciare in bianco)	20
_a domanda di restituzione dei contributi AVS/AI/IPG/AD versati s	su queste prestazioni deve essere inoltrata alla cassa di cor
pensazione entro il termine di un anno a far data dal giorno in cui	la tassazione sull'utile netto è passata in giudicato.
_uogo e data	Timbro e firma dell'amministrazione cantonale per l'imposta federale diretta
aogo e data	por rimposta rodordio dirotta
Allegato: copia per la cassa di compensazione	



Assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti (AVS)
Assicurazione federale per l'invalidità (AI)
Indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile
o servizio di protezione civile (IPG)
Assicurazione contro la disoccupazione (AD)

Pagina 3

Attestazione per le casse di compensazione concernente le prestazioni in contanti sottoposte all'imposta federale diretta dovuta sul reddito netto

dell'amministrazione cantonale per l'imposta federale diretta	Ragione sociale e indirizzo
attesta che la suddetta stato è oggetto di una tassazione passata in giudicato relativa all'imposta federale diretta	
dovuto sull'utile netto e comunica in merito, quanto segue:	Periodo fiscale 20
Notifica della tassazione passata in giudicato (decisione di	
assazione, decisione su reclamo, giudizio dell'autorità di	5.1
ricorso, sentenza del tribunale federale)	Data
L'utile netto sul quale è basata questa tassazione include e seguenti prestazioni in contanti, registrate come spese	
generali ma considerate in tutto o in parte come distribu-	
zione degli utili e versate a	Nome e cognome
Entrata del salariato	Anno d'esercizio in cui le prestazioni sono state addebitate al conto d'esercizio
(secondo le indicazioni della ditta)	addebitate ai conto d'esercizio
Stipendi	-
Onorari ai consiglieri d'amministrazione	-
Tantièmes registrati come spese generali	-
Gratificazioni	
Provvigioni sulla cifra d'affari	<u>v</u>
Indennità per licenze	
Totale	
Importo incluso nell'utile netto	-
Anno in cui la prestazione inclusa nell'utile netto è stata versata o accreditata sul conto del beneficiario	
(se sconosciuto, lasciare in bianco)	20
La domanda di restituzione dei contributi AVS/AI/IPG/AD versati pensazione entro il termine di un anno a far data dal giorno in cu	
	Timbro e firma dell'amministrazione cantonale
Luogo e data	per l'imposta federale diretta
Procura: Il salariato sottoscritto autorizza il datore di lavoro a do	mandare alla cassa di compensazione la restituzione dei co
buti da lui pagati e la cassa di compensazione a versare l'import	
uerre e dete	Eirma
_uogo e data:	Firma:



Da inviare contemporaneamente dal datore di lavoro alla cassa di compensazione

Assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti (AVS)
Assicurazione federale per l'invalidità (AI)
Indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile
o servizio di protezione civile (IPG)
Assicurazione contro la disoccupazione (AD)

Pagina 4

Restituzione dei contributi AVS/AI/IPG/AD versati su prestazioni sottoposto all'imposta federale diretta dovuta sull'utile

'amministrazione cantonale per l'imposta federale di	iretta Ragione sociale e indirizzo
	, versati su prestazioni sottoposte all'imposta federale diretta dovuta nministrazione cantonale per l'imposta federale diretta un'attestazione
guata. Ve la trasmetteremo non appena l'avremo ric	
Proposition of the approximate the contract of	
go e data	Timbro e firma

318.142.3 i 7.02 1000 10L 25733